

Proposta di legge regionale concernente

“ Testo Unico del Commercio ”

SOMMARIO

CAPO I

Disposizioni generali

- Art. 1 Finalità e oggetto
- Art. 2 Motivi imperativi di interesse generale
- Art. 3 Ripartizione delle funzioni
- Art. 4 Regolamenti di attuazione
- Art. 5 Ambito di applicazione e settori esclusi

Sezione I

Disposizioni comuni

- Art. 6 Requisiti di onorabilità e requisiti professionali
- Art. 7 Formazione e aggiornamento
- Art. 8 Centri di assistenza tecnica
- Art. 9 Cultura della legalità
- Art. 10 Sportello unico per le attività produttive

CAPO II

Disciplina delle attività commerciali in sede fissa e forme speciali di vendita

Sezione I

Disposizioni comuni

- Art. 11 Definizioni
- Art. 12 Orari di apertura e chiusura degli esercizi
- Art. 13 Pubblicità dei prezzi
- Art. 14 Comunicazioni relative all'esercizio delle attività commerciali

Sezione II

Criteri per lo sviluppo del commercio in sede fissa

- Art. 15 Criteri regionali di sviluppo
- Art. 16 Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali
- Art. 17 Inadempimento da parte dei comuni

Sezione III

Tipologie degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa e procedimenti amministrativi

- Art. 18 Tipologie di esercizi commerciali
- Art. 19 Misure per la semplificazione dei procedimenti
- Art. 20 Procedimenti relativi agli esercizi di vicinato
- Art. 21 Procedimenti relativi alle medie strutture di vendita
- Art. 22 Procedimenti relativi alle grandi strutture di vendita
- Art. 23 Varianti urbanistiche e accordi di programma
- Art. 24 Procedimenti relativi ai centri commerciali
- Art. 25 Autorizzazione per la vendita congiunta al dettaglio e all'ingrosso

- Art. 26 Subingresso e affidamento di reparto

Sezione IV

Forme speciali di vendita

- Art. 27 Forme speciali di vendita al dettaglio
- Art. 28 Vendite in Outlet

Sezione V

Vendite straordinarie

- Art. 29 Vendite di liquidazione
- Art. 30 Vendite di fine stagione e vendite promozionali

Sezione VI

Valorizzazione dei luoghi del commercio, reti di imprese tra attività economiche su strada, tutela dei locali, botteghe e mercati di rilevanza storico culturale

- Art. 31 Reti di imprese tra attività economiche su strada
- Art. 32 Riconoscimento dei mercati di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche
- Art. 33 Locali e botteghe storiche

Sezione VII

Politiche Attive di Sostegno

- Art. 34 Misure per l'accesso al credito e alle garanzie per le micro, piccole e medie imprese
- Art. 35 Contributi per la riqualificazione e il rinnovo di imprese e per l'apertura di nuove attività

Sezione VIII

Vigilanza e sanzioni

Art. 36 Vigilanza e sanzioni amministrative

Art. 37 Sospensione per la carenza dei requisiti igienico-sanitari, edilizi e di sicurezza degli esercizi

Art. 38 Ulteriori casi di chiusura degli esercizi di vicinato

Art. 39 Decadenza delle autorizzazioni per le medie e grandi strutture di vendita e relativa chiusura

CAPO III

Disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche

Sezione I

Disposizioni comuni

Art. 40 Definizioni

Art. 41 Esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche

Art. 42 Caratteristiche dei mercati e articolazione merceologica. Posteggi fuori mercato

Art. 43 Caratteristiche generali delle aree pubbliche destinate al commercio di prodotti alimentari

Art. 44 Aree private da destinare al commercio

Art. 45 Orari del commercio su aree pubbliche

Sezione II

Tipologie delle attività del commercio su aree pubbliche e procedimenti amministrativi

Art. 46 Autorizzazione all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche con posteggio

Art. 47 Utilizzazione dei posteggi

Art. 48 Esercizio dell'attività commerciale con posteggio nelle fiere

Art. 49 Posteggi riservati

Art. 50 Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Art. 51 Mercatini dell'antiquariato e del collezionismo

Sezione III

Criteri per lo sviluppo del commercio su aree pubbliche

Art. 52 Criteri regionali di sviluppo

Art. 53 Programmazione comunale

Sezione IV

Subingresso, decadenza, revoca e sanzioni

Art. 54 Subingresso nell'attività di commercio su aree pubbliche

Art. 55 Decadenza dell'autorizzazione e revoca della concessione

Art. 56 Vigilanza e sanzioni amministrative

CAPO IV

Commercio all'ingrosso

Sezione I

Disposizioni comuni

Art. 57 Definizioni e limiti del commercio all'ingrosso

Art. 58 Orari di attività ed oneri di informazione

Art. 59 Previsioni di natura urbanistica

Art. 60 Procedimenti relativi all'esercizio del commercio all'ingrosso

Art. 61 Vigilanza e sanzioni amministrative

Sezione II

Centri commerciali all'ingrosso non alimentari, mercati all'ingrosso e centri agroalimentari

Art. 62 Requisiti dei centri commerciali all'ingrosso non alimentare

Art. 63 Mercati all'ingrosso e centri agroalimentari

CAPO V

Sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica

Sezione I

Disposizioni comuni

Art. 64 Definizioni e ambito di applicazione

Art. 65 Esercizio dell'attività

Art. 66 Ferie e riposi

Sezione II

Criteria per lo sviluppo del sistema e procedimenti amministrativi

Art.67 Criteri regionali di sviluppo e piani comunali di localizzazione

Art.68 Autorizzazione all'esercizio dell'attività

Art.69 Punti vendita esclusivi

Art.70 Punti vendita non esclusivi

Art.71 Diffusione gratuita della stampa e strillonaggio

Art.72 Attività esenti da autorizzazione

Sezione III

Decadenza, vigilanza e sanzioni amministrative

Art. 73 Decadenza

Art. 74 Vigilanza e sanzioni amministrative

CAPO VI

Somministrazione di alimenti e bevande

Sezione I

Disposizioni comuni

Art. 75 Definizioni

Art. 76 Pubblicità dei prezzi

Art. 77 Orario di apertura e chiusura degli esercizi

Sezione II

Sviluppo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

Art. 78 Indirizzi regionali di sviluppo

Art. 79 Criteri comunali

Art. 80 Regolamenti comunali

Sezione III

Procedimenti amministrativi relativi all'attività di somministrazione di alimenti e bevande

Art.81 Esercizio dell'attività

Art.82 Esercizio temporaneo

Art.83 Affidamento della gestione di reparto

Art 84 Subingresso

Art.85 Disposizioni per i distributori automatici

Sezione IV

Sospensione, decadenza, vigilanza e sanzioni amministrative

Art.86 Sospensione e decadenza

Art.87 Vigilanza e sanzioni amministrative

CAPO VII

Modalità di comunicazione e utilizzo dell'insegna nell'attività di vendita al dettaglio di prodotti erboristici

Sezione I

Disposizioni comuni

Art.88 Definizioni

Art.89 Denominazione di erboristeria professionale

Sezione II

Modalità di esercizio dell'attività e sanzioni

Art.90 Preparazione e vendita dei prodotti erboristici

Art.91 Utilizzo dell'insegna

Art.92 Vigilanza e sanzioni amministrative

Capo VIII

Distribuzione dei carburanti

Sezione I

Disposizioni comuni

Art.93 Definizioni

Sezione II

Impianti di distribuzione di carburante lungo la rete autostradale

Art.94 Concessione per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti di carburanti lungo la rete autostradale. Servizi integrativi ed accessori

Art.95 Modifiche agli impianti soggette ad autorizzazione

Art.96 Modifiche degli impianti non soggette ad autorizzazione

Art.97 Trasferimento della concessione

Art.98 Rinnovo della concessione

Art.99 Apertura e orario di servizio degli impianti di carburanti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali

Sezione III

Impianti di distribuzione di carburante lungo la rete ordinaria

Funzioni e compiti amministrativi dei comuni

Art 100 Criteri, requisiti e caratteristiche delle aree. Piani comunali

Art.101 Indici di edificabilità

Art.102 Incompatibilità

Art.103 Autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti di carburanti lungo la rete ordinaria. Requisiti minimi

Art.104 Modifiche e trasferimento della titolarità degli impianti

Art.105 Servizi integrativi e accessori

Art.106 Orario di servizio – ferie

Art.107 Criteri per la liberalizzazione degli impianti di carburanti senza servizio con pagamento anticipato

Art.108 Impianti di distribuzione di carburanti ad uso privato e per natanti ed aeromobili

Sezione IV

Verifica dell'idoneità tecnica degli impianti di distribuzione di carburante.

Attività di monitoraggio e di vigilanza. Sanzioni

Art.109 Collaudo dell'idoneità tecnica degli impianti di distribuzione di carburanti.

Commissione di collaudo

Art.110 Attività di monitoraggio della rete distributiva di carburanti

Art.111 Attività di vigilanza

Art.112 Cause di sospensione, revoca e decadenza

Art.113 Vigilanza e sanzioni amministrative

Capo IX

Disposizioni transitorie e finali

Sezione I

Disciplina transitoria

Art. 114 Disposizioni transitorie per l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa

Art. 115 Disposizioni transitorie per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche

Art. 116 Disposizioni transitorie relative ai CAT e alle Reti di imprese ai centri commerciali naturali

Art. 117 Disposizioni transitorie per l'attività di diffusione della stampa quotidiana periodica

Art. 118 Disposizioni transitorie per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande

Art. 119 Disposizioni transitorie relative all'attività di commercio all'ingrosso

Art. 120 Disposizioni transitorie relative all'attività di distribuzione di carburanti - procedimenti in corso

Sezione II

Disposizioni finanziarie e sugli aiuti di Stato

Art. 121 Norma finanziaria

Art. 122 Rispetto della normativa Europea sugli aiuti di Stato

Sezione III

Modifiche a leggi regionali e abrogazioni

Art. 123 Modifiche alla l.r. 6 agosto 1999, n. 14

Art. 124 Abrogazioni

Art. 125 Entrata in vigore

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 *(Finalità e oggetto)*

1. La Regione, in armonia con i principi di trasparenza del mercato e tutela della concorrenza, di libertà di stabilimento, di libera prestazione dei servizi e di tutela dei consumatori, fermo restando il rispetto dei principi costituzionali, della normativa europea e statale vigente, detta disposizioni in materia di commercio al fine di:

a) valorizzare e sostenere la funzione commerciale, quale attività di servizio per il cittadino, la promozione delle reti di imprese tra attività economiche su strada, la salvaguardia dei locali, delle botteghe e dei mercati di interesse storico, delle attività commerciali e artigianali di tradizione e tipicità favorendo, con la collaborazione degli enti locali e delle istituzioni nazionali, ogni forma di legalità e di contrasto all'abusivismo e il rispetto degli accordi e dei contratti collettivi di lavoro;

b) favorire l'integrazione e l'adeguamento degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica per la localizzazione delle strutture distributive, in modo da garantire l'equilibrio e lo sviluppo territoriale tra le diverse funzioni e la valorizzazione dei centri storici e del tessuto urbano, anche attraverso il riuso di strutture dismesse, il recupero del patrimonio edilizio esistente e la riqualificazione di aree degradate che non comportino ulteriore consumo di suolo;

c) semplificare le procedure amministrative, mediante l'unitarietà dei processi decisionali e della modulistica, la certezza dei tempi di durata e la trasparenza delle fasi procedurali;

d) favorire, anche attraverso strumenti innovativi di project financing o processi di natura associativa privata, pubblica o mista la messa in rete dei mercati su aree pubbliche e la loro riorganizzazione;

e) tutelare il consumatore attraverso una adeguata informazione sui prezzi e sulle loro modalità di comunicazione, sulla salvaguardia della salute e su ogni possibile forma e stile di consumo responsabile;

f) favorire azioni coordinate di natura intersettoriale e in particolare con i settori turistico, agricolo, artigianale e dei servizi in genere;

g) favorire la diffusione del servizio di rete di stampa quotidiana e periodica mediante l'aumento del numero delle rivendite dedicate in via prevalente all'informazione e l'ampliamento delle superfici espositive e di vendita, facilitare l'accessibilità del servizio nei piccoli comuni, nelle aree montane e rurali, promuovere lo sviluppo del servizio anche ai fini turistici e culturali del territorio, favorire il mantenimento del pluralismo della stampa per la salvaguardia della libertà di espressione e l'effettività del diritto all'informazione;

h) promuovere la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore;

i) promuovere la concertazione come metodo di relazione e collaborazione tra gli enti locali, le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, le organizzazioni dei lavoratori e le associazioni dei consumatori;

l) favorire mediante accordi volontari, da stipulare in ambito comunale o sovra comunale, tra esercenti e comuni, la pianificazione dei tempi di apertura e chiusura delle attività commerciali in coerenza con quelli della città.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina:

a) il commercio in sede fissa, le forme speciali di vendita, le reti di impresa tra attività economiche su strada, le botteghe ed i mercati di rilevanza storico culturale;

b) il commercio su aree pubbliche;

c) il commercio all'ingrosso;

d) la vendita e la diffusione della stampa quotidiana e periodica;

e) la somministrazione di alimenti e bevande;

f) le modalità di comunicazione e utilizzo delle insegne nell'attività di vendita al dettaglio di prodotti erboristici;

g) gli impianti di distribuzione di carburanti.

Art. 2

(Motivi imperativi di interesse generale)

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, l'esercizio delle attività economiche di cui al comma 2 dell'articolo 1, può trovare condizioni e limiti solo se connessi esclusivamente alla tutela di motivi imperativi di interesse generale come individuati dalle disposizioni di legge e dalla giurisprudenza nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione.

Art. 3
(Ripartizione delle funzioni)

1. Le funzioni e i compiti amministrativi nelle materie disciplinate dalla presente legge sono ripartite tra la Regione e i comuni secondo quanto stabilito dalla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), come da ultimo modificata dalla presente legge.

2. Nelle more dell'adozione della legge regionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 (Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di ordinamento di Roma Capitale), Roma Capitale svolge altresì le funzioni e i compiti in materia di commercio, somministrazione di alimenti e bevande, di distribuzione della stampa e distribuzione dei carburanti conferiti con il presente articolo concernenti:

a) la decisione relativa all'apertura, al trasferimento e all'ampliamento delle grandi strutture di vendita di cui agli articoli 22 e 24 in deroga alle specifiche disposizioni procedurali ivi contenute;

b) la determinazione dei criteri di sviluppo del commercio su aree pubbliche rinviati al regolamento regionale ai sensi dell' articolo 52, comma 1;

c) il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei mercati all'ingrosso e dei centri agroalimentari di cui all'articolo 61 comma 3, nonché l'approvazione della proposta di istituzione degli stessi, ai sensi dell'articolo 62, comma 2;

d) la determinazione dei criteri e delle modalità per l'istituzione, l'ampliamento, la regolamentazione e la gestione dei mercati all'ingrosso e dei centri agroalimentari di cui agli articoli 63, comma 4, numeri 1), 3) e 4;

e) la determinazione dei criteri generali per lo sviluppo del settore relativo alla distribuzione della stampa quotidiana e periodica di cui all'articolo 67;

f) la definizione degli indirizzi generali per lo sviluppo del settore relativo all'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 78;

g) il rilascio della concessione degli impianti installati lungo il Grande Raccordo Anulare (G.R.A) e lungo tratti o raccordi autostradali interni allo stesso di cui all'articolo 94.

Art. 4

(Regolamenti di attuazione)

1. Nel rispetto dei principi stabiliti dallo Stato, sentite le organizzazioni di categoria delle imprese del commercio maggiormente rappresentative e le associazioni sindacali dei lavoratori, in attuazione e integrazione delle disposizioni di cui alla presente legge, con uno o più regolamenti, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, fatta salva la potestà regolamentare degli enti locali, sono stabiliti, in particolare, oltre alle modalità e ai requisiti per l'attribuzione della certificazione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c):

a) relativamente alle attività commerciali in sede fissa e per le forme speciali di vendita di cui al Capo II:

- 1) le modalità per le comunicazioni relative all'esercizio delle attività commerciali di cui all'articolo 14;
- 2) i criteri, i requisiti e le modalità per lo sviluppo e l'insediamento delle attività commerciali di cui all'articolo 15;
- 3) i criteri e le modalità per la somministrazione e il consumo sul posto di prodotti e bevande negli esercizi di vicinato ai sensi dell'articolo 20, comma 3;
- 4) i termini e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 21, comma 1;
- 5) i criteri di priorità e le procedure semplificate ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'apertura o l'ampliamento delle superfici di vendita delle medie e grandi strutture derivanti da accorpamento, ai sensi dell'articolo 21, comma 5 e 22, comma 9, lettera b);
- 6) i termini e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 dell'articolo 22, ivi incluse le modalità per l'indizione e lo svolgimento della Conferenza dei servizi ai sensi dell'articolo 22, comma 2, nonché i criteri, i requisiti e le modalità per l'istituzione dei punti di primo soccorso presso le grandi strutture di vendita ai sensi dell'articolo 22, commi 8 e 9;
- 7) le procedure e i termini relativi allo svolgimento della Conferenza di Servizi unica nel caso di insediamento di medie o grandi strutture di vendita a seguito di variante urbanistica, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, nonché le modalità di raccordo tra le strutture regionali ai fini dell'espressione del parere;
- 8) le modalità di presentazione della SCIA per l'affidamento di reparto ai sensi del comma 3 dell'articolo 26;
- 9) le modalità per la presentazione della SCIA o della richiesta di autorizzazione concernenti le forme speciali di vendita di cui all'articolo 27;
- 10) le modalità e i criteri per la comunicazione e lo svolgimento delle vendite di liquidazione ai sensi dell'articolo 29;

11) i requisiti e le modalità per l'individuazione dei mercati di valenza storica e le iniziative per la relativa promozione e valorizzazione ai sensi dell'articolo 32, comma 2.

12) i criteri e le modalità per la tutela dei locali, delle botteghe storiche e delle attività tradizionali, comprese le procedure per l'iscrizione negli elenchi regionali, e le forme di sostegno dei progetti di intervento finalizzati al recupero e alla valorizzazione degli stessi ai sensi dell'articolo 33;

b) relativamente al commercio su aree pubbliche di cui al Capo III:

1) i criteri regionali per lo sviluppo del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'articolo 52;

2) i criteri per l'utilizzo di risorse private per la riqualificazione ed il potenziamento dei mercati ai sensi dell'articolo 52, comma 2;

3) i criteri per il rilascio delle nuove autorizzazioni e per l'assegnazione di posteggi aggiuntivi nel caso di riduzione della frequenza di svolgimento dei mercati o ampliamento dimensionale ai sensi dell'articolo 52, comma 4;

4) i criteri di priorità ai fini dell'assegnazione dei posteggi in mercati di nuova istituzione o di nuovi posteggi in quelli esistenti, nonché della riassegnazione o cambio dei posteggi ai sensi dell'articolo 52, commi 6 e 7;

c) relativamente al commercio all'ingrosso di cui al Capo IV:

1) i criteri per la dotazione di infrastrutture e servizi nei centri commerciali all'ingrosso ai sensi dell'articolo 62, comma 2;

2) i criteri e le modalità per l'istituzione, l'ampliamento, la regolamentazione e la gestione dei mercati all'ingrosso e dei centri agroalimentari, ivi inclusi quelli relativi all'attribuzione agli stessi della valenza regionale o provinciale ai sensi dell'articolo 63, comma 4;

d) relativamente al sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica di cui al Capo V, i criteri regionali di sviluppo per l'adozione dei piani comunali di localizzazione della rete distributiva della stampa quotidiana e periodica ai sensi dell'articolo 67, comma 1;

e) relativamente alla somministrazione di alimenti e bevande di cui al Capo VI, gli indirizzi generali ai comuni per l'adozione degli atti relativi allo sviluppo del settore di cui all'articolo 78, comma 1.

Art. 5

(Ambito di applicazione e settori esclusi)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle attività commerciali come individuate all'articolo 1, comma 2.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano:

a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) e successive modificazioni e della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico) e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;

b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio, qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) e al relativo regolamento di esecuzione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 e successive modificazioni;

c) agli imprenditori agricoli che esercitano attività di vendita di prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), salvo quanto previsto dalle disposizioni relative al commercio su aree pubbliche e che esercitano la vendita diretta dei prodotti per i quali è consentito il consumo immediato con l'utilizzo dei locali e arredi nella disponibilità degli stessi con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generale di carattere igienico-sanitario;

d) ai produttori agricoli non tenuti all'iscrizione al registro delle imprese, all'infuori di quelli che esercitano, previa concessione, esclusivamente l'attività di vendita su aree pubbliche dei propri prodotti;

e) alle imprese artigiane iscritte all'albo di cui alla normativa vigente in materia, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni e servizi di propria produzione, di quelli accessori e per la vendita e il consumo sul posto, nei medesimi locali, degli alimenti prodotti nonché per la fornitura al committente dei beni necessari all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;

f) alle imprese industriali per la vendita, nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti, dei beni da esse prodotti;

g) ai teatri e ai cinema per lo svolgimento delle attività commerciali, artigianali e di servizi, all'interno dei propri locali, nel limite massimo del 25% della superficie disponibile e purché gli spazi ricavati, dove svolgere le suddette attività commerciali, artigianali o di servizi, non superino le dimensioni massime previste per un esercizio di vicinato;

h) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie vigenti, la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;

i) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;

l) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e successive modificazioni;

m) all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti, all'uopo autorizzate, nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non si protragga oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;

n) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti esclusivamente l'oggetto della loro attività;

o) alle attività di somministrazione di alimenti e bevande situate all'interno di strutture ricettive, qualora dedicate esclusivamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva medesima in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;

p) ai quartieri fieristici, per lo svolgimento di attività commerciali, accessorie alle attività fieristiche e aperte al pubblico, nel limite massimo del 10% del totale della superficie espositiva del quartiere medesimo.

Sezione I
Disposizioni comuni

Art. 6
(Requisiti di onorabilità e requisiti professionali)

1. All'esercizio delle attività commerciali disciplinate dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 1, 2, 3, 4, 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

2. L'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, destinati all'alimentazione umana, sono subordinati al possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo n. 59/2010.

Art. 7

(Formazione e aggiornamento)

1. La Regione, al fine di favorire il conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 6, riconosce specifici corsi professionali.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta congiunta degli assessori competenti in materia di formazione professionale e commercio, sono definite, nel rispetto dell'articolo 71, comma 6, lettera a), del d.lgs 26 marzo 2010, 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) le materie di insegnamento e la relativa durata.
3. Allo svolgimento dei corsi di cui al comma 1, si provvede mediante stipula di apposite convenzioni con soggetti idonei. A tal fine sono considerati in via prioritaria le Camere di Commercio, le organizzazioni di categoria delle imprese del commercio maggiormente rappresentative e gli enti da queste costituiti.
4. La Regione può sostenere la partecipazione ai corsi di cui al comma 3 nei limiti delle risorse iscritte in bilancio di cui all'articolo 121.

Art. 8

(Centri di assistenza tecnica)

1. La Regione, promuove a livello provinciale e regionale, l'attività svolta dai centri di assistenza tecnica alle imprese (CAT) allo scopo di favorire, anche attraverso l'assistenza diretta alle imprese nella fase costitutiva delle stesse, le iniziative volte a sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva commerciale e innovazione dei sistemi aziendali.

2. I CAT svolgono, alle medesime condizioni, in favore di tutte le imprese che le richiedano e a prescindere dall'appartenenza o meno alle associazioni di categoria che li hanno costituiti, attività di assistenza tecnica, di progettazione, di formazione e aggiornamento in materia di:

- a) innovazione tecnologica e organizzativa;
- b) gestione economica e finanziaria di impresa;
- c) accesso ai finanziamenti anche europei;
- d) sicurezza e tutela dei consumatori;
- e) tutela dell'ambiente;
- f) igiene e sicurezza sul lavoro;
- g) attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali anche con riferimento alle buone prassi gestionali ed etico-sociali;
- h) urbanistica commerciale;
- i) assistenza a consulenza alle imprese relativamente alle procedure amministrative per l'accesso all'attività e per lo svolgimento della stessa;
- l) formazione professionale, qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento degli operatori.
- m) altre materie eventualmente previste dal loro statuto.

3. I CAT sono costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni provinciali e regionali delle imprese del commercio, caratterizzate da una rilevante presenza sul territorio, rappresentate nei consigli provinciali delle Camere di Commercio, che dispongono di un'adeguata struttura organizzativa nonché di sedi decentrate.

4. Possono altresì partecipare ai CAT, anche in fase di costituzione:

- a) le Camere di Commercio e le loro aziende speciali;
- b) i consorzi e le cooperative di garanzia fidi;
- c) gli enti, pubblici o privati, aventi esclusiva o prevalente finalità di sviluppo, promozione e ricerca in campo economico ed imprenditoriale.

5. I CAT sono accreditati presso la Regione Lazio, sulla base dei criteri e delle modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

6. La Regione e gli enti locali, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, possono avvalersi dei CAT al fine di facilitare il rapporto tra le amministrazioni pubbliche e le imprese

volto al miglioramento e alla qualificazione della rete distributiva e alla diffusione delle reti di imprese. A tal fine la Regione sostiene l'attività dei CAT mediante la concessione di contributi, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con la deliberazione di cui al comma 5 e nell'ambito degli interventi per la promozione delle reti di imprese finanziati con il Fondo regionale per le piccole e medie imprese istituito ai sensi dell'articolo 68 della l.r. 28 dicembre 2006, n. 27 e successive modificazioni.

Art. 9
(Cultura della legalità)

1. La Regione promuove iniziative volte a contrastare l'abusivismo commerciale, le pratiche illegali e le infiltrazioni criminali nel tessuto produttivo regionale, attraverso interventi finalizzati a rendere più efficaci le misure di controllo sul territorio nonché azioni di carattere educativo, sociale e informativo per favorire la cultura della legalità.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:

a) promuove la sottoscrizione di protocolli di intesa con i comuni, le reti di imprese tra attività economiche su strade di cui all'articolo 31, le organizzazioni di rappresentanza e dei lavoratori e il Prefetto, per il rafforzamento dei controlli e l'attivazione di mezzi e misure di dissuasione, nelle aree maggiormente caratterizzate dall'abusivismo commerciale e dalla illegalità diffusa;

b) sostiene, nell'ambito delle misure destinate allo sviluppo di politiche a favore dei consumatori di cui alla legge regionale 10 novembre 1992, n. 44 (Norme per la tutela dell'utente e del consumatore) e successive modifiche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, l'avvio di azioni e progetti di educazione e sensibilizzazione, con l'obiettivo di scoraggiare la domanda di merce contraffatta e la compravendita attraverso canali illeciti.

c) stabilisce con il regolamento di cui all'articolo 4, le modalità e i requisiti per l'attribuzione alle attività economiche, rientranti nei settori disciplinati dalla presente legge, di una certificazione che ne riconosca l'impegno a sostenere e a rispettare i contratti collettivi, gli accordi territoriali e le norme relative alla tutela dei lavoratori.

Art. 10

(Sportello Unico per le Attività Produttive)

1. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), e all'articolo 25, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) è l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le procedure amministrative riguardanti la localizzazione, la realizzazione, l'avvio, l'ampliamento, il trasferimento, la cessione e l'accorpamento nonché la cessazione di tutte le attività disciplinate dalla presente legge. Al SUAP si riferiscono gli interessati al fine di ottenere una risposta unica e tempestiva in sostituzione di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento.
2. L'accesso al SUAP avviene in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133).
3. Ai fini della presentazione e verifica formale della SCIA, i soggetti interessati possono avvalersi della agenzia per le imprese in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 (Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).
4. A seguito dell'avvio delle procedure autorizzatorie su base telematica e con modulistica regionale unificata, la Regione censisce periodicamente i dati relativi allo sviluppo qualitativo e quantitativo dei settori disciplinati dalla presente legge, individuando i livelli di servizio offerti nei diversi ambiti territoriali anche ai fini del miglioramento della rete distributiva nel suo complesso e dello sviluppo di eventuali misure di supporto.

CAPO II
**Disciplina delle attività commerciali in sede fissa
e forme speciali di vendita**

Sezione I
Disposizioni comuni

Art.11

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) *commercio al dettaglio* l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende su aree private, al chiuso o all'aperto, in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale. L'attività commerciale al dettaglio può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare, ovvero ad entrambi;
- b) *commercio all'ingrosso* l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti, grossisti e dettaglianti, o ad utilizzatori professionali, quali esercenti attività industriali, artigianali, agricole ed alberghiere ed in genere gli esercenti un'attività di produzione di beni e servizi, o ad altri utilizzatori in grande, quali comunità, convivenze, cooperative tra consumatori e loro consorzi, gli enti giuridici costituiti da commercianti per effettuare acquisti di prodotti oggetto della propria attività, le associazioni e i circoli privati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235; tale commercio può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;
- c) *organizzazioni di categoria delle imprese del commercio maggiormente rappresentative*, le associazioni di categoria del commercio firmatarie, a livello nazionale, del contratto collettivo del terziario e dei servizi, nonché, a livello provinciale, quelle ad esse aderenti o facenti parte;
- d) *organizzazioni sindacali dei lavoratori*, le organizzazioni sindacali firmatarie, a livello nazionale, del contratto collettivo del terziario e dei servizi e del contratto collettivo territoriale;
- e) *associazioni dei consumatori*, le associazioni facenti parte del Comitato regionale degli utenti e consumatori, di cui all'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1992, n. 44 (Norme a tutela dell'utente e del consumatore) e successive modifiche;

f) *superficie di vendita* di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse, l'area avancassa e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi, scale corridoi e simili, nonché l'area scoperta destinata alla sola esposizione delle merci;

g) *superficie lorda di pavimento* la superficie di pavimento complessiva dell'edificio, esclusi i muri perimetrali, riferita all'attività di commercio;

h) *esercizi di vicinato*, gli esercizi aventi superficie di vendita non superiore a 250 metri quadrati, nei comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti e tra 250 e 400 metri quadrati negli altri comuni;

i) *medie strutture di vendita* gli esercizi e i centri commerciali aventi superficie di vendita compresa tra 250 e 1.500 metri quadrati, nei comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti e tra 400 e 2.500 metri quadrati, nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti;

l) *grandi strutture di vendita* gli esercizi e i centri commerciali aventi superficie di vendita superiore ai limiti massimi previsti per le medie strutture di vendita;

m) *tipologie delle medie e grandi strutture di vendita* la suddivisione delle stesse, in relazione ai settori merceologici per i quali sono autorizzate all'esercizio, in:

1) strutture di vendita autorizzate per il solo settore alimentare o per entrambi i settori, alimentare e non alimentare;

2) strutture di vendita autorizzate per il solo settore non alimentare;

n) *centro commerciale*, una media o grande struttura di vendita consistente in un insieme di più esercizi al dettaglio, realizzati sulla base di un progetto unitario all'interno di un'unica struttura edilizia con infrastrutture e servizi gestiti unitariamente;

o) *centro commerciale integrato*, un centro commerciale realizzato sulla base di un progetto unitario all'interno di un'unica struttura edilizia con infrastrutture e servizi gestiti unitariamente, la cui destinazione commerciale, che può essere prevalente o meno, è integrata da servizi all'utenza, anche pubblici, diversi da quelli esclusivamente relativi alla vendita al dettaglio e alla somministrazione, quali attività artigiane, di intrattenimento, cultura e svago, sportive, servizi pubblici, studi medici e professionali, attività di intermediazione;

p) *area commerciale integrata*, un centro commerciale in cui più esercizi commerciali al dettaglio, anche integrati da servizi all'utenza, compresi quelli pubblici diversi da quelli relativi alla vendita al dettaglio e alla somministrazione, quali attività artigiane, di intrattenimento, cultura e svago, sportive e servizi pubblici, sono collocati all'interno di una pluralità di strutture edilizie a prevalente destinazione commerciale, sulla base di un progetto unitario con infrastrutture e servizi gestiti unitariamente che, per la loro contiguità urbanistica e per la fruizione di un sistema di

accessibilità comune, abbiano un impatto unitario sul territorio e sulle infrastrutture viabilistiche pubbliche;

q) *superficie di vendita di un centro commerciale*, la superficie risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti, compresi i box di vendita situati sui percorsi. Ai fini della programmazione urbanistico – edilizia, il centro commerciale è considerato media o grande struttura di vendita a seconda della consistenza della sua superficie di vendita così come definita;

r) *rete di imprese tra attività economiche su strade*, una sequenza di esercizi commerciali, aree mercatali e altre attività di servizio, eventualmente integrati da aree di sosta e di accoglienza e da sistemi di accessibilità comuni, sviluppatasi nel tempo anche senza programmazione unitaria, che si affacciano, in prevalenza, su vie o piazze urbane e che si costituiscono in forma associata e/o societaria, anche a capitale misto, per la gestione comune di servizi e di azioni di promozione e marketing e di qualificazione e tutela de contesti urbani;

s) *outlet*, la vendita al dettaglio, effettuata in esercizi di vicinato o in medie e grandi strutture di vendita, a prezzi scontati, da parte di produttori titolari del marchio o di esercizi commerciali, di prodotti non alimentari fuori produzione, di fine serie, difettati, prototipi e rimanenze di magazzino;

t) *factory outlet center*, un complesso edilizio, costituito nella forma del centro commerciale, del centro commerciale integrato o dell'area commerciale integrata, all'interno del quale siano inseriti, prevalentemente, esercizi commerciali come definiti alla precedente lettera s);

u) *esercizi temporanei in sede fissa (temporary store)*, i locali e gli insediamenti dove si svolgono temporanei eventi di promozione o esposizione al pubblico di prodotti alimentari e non alimentari; negli esercizi temporanei in sede fissa, può essere esercitata la vendita al pubblico per un periodo che non può superare i trenta giorni in occasioni di feste, manifestazioni promozionali, convegni, o comunque riunioni straordinarie di persone per il periodo coincidente con l'evento, previo il possesso, da parte dell'organizzatore della vendita o da un suo preposto, dei requisiti di cui all'articolo 71, del d. lgs. 59/2010 ed essere titolari, in caso di vendita temporanea oltre i venti giorni, di un'attività di vendita non temporanea, a garanzia del consumatore; in ogni caso l'organizzatore della vendita deve, attraverso un'adeguata informazione e organizzazione, mettere in grado i consumatori di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dei consumatori;

v) *accorpamento*, l'ampliamento di vendita di una media o grande struttura di vendita, mediante l'aggiunta delle superfici di vendita di medie o grandi strutture preesistenti e contigue sul piano edilizio, operanti da almeno tre anni e facenti capo a uno stesso titolare;

z) *concentrazione*, la riunione, in una nuova media o grande struttura di vendita, di medie e grandi strutture di vendita preesistenti ed operanti da almeno tre anni nell'ambito dello stesso comune e facenti capo a uno stesso titolare, nei limiti di superficie previsti per le rispettive tipologie;

aa) *settori merceologici*, i settori merceologici alimentare e non alimentare ovvero entrambi, con riferimento ai quali può essere esercitata l'attività di commercio al dettaglio;

bb) *commercio elettronico*, le operazioni commerciali svolte on-line e disciplinate dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico) e successive modifiche;

cc) *SCIA*, segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni;

dd) *reiterazione*, la commissione della medesima violazione nell'arco di un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche.

Art.12

(Orari di apertura e chiusura degli esercizi)

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio, l'apertura domenicale e festiva, la chiusura infrasettimanale di mezza giornata sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto degli accordi aziendali e dei contratti collettivi di lavoro.

2. I Sindaci possono prevedere eventuali limiti, adeguatamente motivati, da porre agli orari delle attività commerciali esclusivamente se connessi alla tutela e alla salute dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, dei beni culturali e della sicurezza.

3. I comuni possono stipulare intese con le imprese interessate, con le organizzazioni di categoria delle imprese del commercio maggiormente rappresentative nonché con le associazioni e organizzazioni di rappresentanza dei consumatori e dei lavoratori, al fine di articolare in modo uniforme e coerente con gli orari della città, gli orari di apertura e chiusura, comprese le chiusure festive, degli esercizi di vendita. L'intesa comporta comunque la volontà espressa e unanime di tutte le imprese coinvolte.

4. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei all'informazione.

Art. 13
(Pubblicità dei prezzi)

1. I prodotti direttamente esposti al pubblico, nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale, nelle immediate adiacenze dell'esercizio, negli scaffali o sui banchi di vendita, ovvero ovunque collocati, devono indicare il prezzo di vendita al pubblico, in modo chiaro e ben leggibile, mediante l'uso di cartelli, di listini o altre modalità idonee allo scopo, purché l'individuazione dei singoli prodotti e dei relativi prezzi risulti chiara e riconoscibile al pubblico.

2. Nel caso di prodotti d'arte, di antiquariato e di oreficeria, si ritiene rispettato l'obbligo di pubblicità del prezzo mediante modalità idonee allo scopo, anche tramite l'utilizzo sul singolo prodotto di un cartellino visibile dall'interno dell'esercizio e non dall'esterno.

3. Nel periodo necessario all'allestimento delle vetrine è consentito non apporre i prezzi dei prodotti esposti al pubblico per un tempo massimo non superiore a tre giorni.

4. È sufficiente l'uso di un unico cartello nel caso di esposizione di prodotti con lo stesso prezzo nel medesimo espositore. Negli esercizi di vendita e nei relativi reparti organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.

5. Ai prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio è impresso in maniera chiara, con caratteri ben leggibili e ben visibile al pubblico non si applicano le disposizioni previste al comma 4.

6. Durante il periodo delle vendite di fine stagione ovvero delle vendite promozionali di cui all'articolo 30, il prezzo originale, la percentuale di sconto applicata e il prezzo finale dei prodotti in saldo e in promozione devono essere ben chiari e leggibili ed esposti con le modalità previste dai precedenti commi.

Art. 14

(Comunicazioni relative all'esercizio delle attività commerciali)

1. Sono soggette a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio, entro 60 giorni dal loro verificarsi:

- a) la sospensione dell'attività per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) la nomina di un nuovo legale rappresentante del soggetto titolare dell'azienda;
- c) la variazione della denominazione o della ragione sociale dell'attività commerciale;
- d) le trasformazioni societarie non conseguenti ad atti di trasferimento di attività per atto tra vivi o a causa di morte;
- e) la cessazione dell'attività commerciale;
- f) le vendite di liquidazione di cui all'articolo 29;

2. Nel regolamento di cui all'articolo 4, sono indicati i criteri e le modalità per la presentazione delle comunicazioni previste al comma 1, nonché le modalità per la presentazione della richiesta di proroga di cui al comma 1, lettera a).

Sezione II
Criteria per lo sviluppo del commercio in sede fissa

Art. 15

(Criteria regionali di sviluppo)

1. La Regione, nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, e garantendo il giusto bilanciamento dei motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 2, stabilisce, con il regolamento di cui all'articolo 4, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli indirizzi, i criteri e i requisiti per lo sviluppo del settore e l'insediamento delle attività commerciali, con particolare riferimento:

a) alla definizione dei requisiti qualitativi finalizzati all'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita e relativi agli aspetti della classificazione energetica, delle fonti rinnovabili, delle infrastrutture urbanistiche presenti e del ciclo dei rifiuti prodotti;

b) alla definizione dei criteri e requisiti urbanistici ed edilizi relativi alle caratteristiche degli accessi veicolari, pedonali, compresi quelli per i portatori di handicap, alle caratteristiche della viabilità di accesso nonché i parcheggi pertinenti alle diverse tipologie di strutture di vendita, tenuto anche conto dei diversi settori merceologici, delle aree di sosta per carico e scarico merci e di stoccaggio e consegna dei rifiuti ingombranti;

c) alla definizione dei criteri e degli indirizzi, cui devono essere adeguati, ove necessario, i piani attuativi degli strumenti generali di pianificazione urbanistica e territoriale comunale, ai fini della localizzazione delle aree da destinare all'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita, tenuto conto dei limiti e delle condizioni per le trasformazioni e l'ulteriore consumo di suolo, nonché dell'individuazione delle misure compensative atte a rendere sostenibili gli insediamenti medesimi;

d) alla individuazione di azioni e procedure semplificate per gli interventi di consolidamento, recupero di strutture dismesse e riqualificazione delle aree degradate, delle aree di insediamento commerciale già interessate da processi di edificazione ma inutilizzate o suscettibili di rigenerazione, tenuto conto della qualità del contesto paesaggistico, ambientale e architettonico, nonché della compatibilità con gli strumenti di pianificazione paesaggistica.

2. Al fine di perseguire gli obiettivi di sostenibilità territoriale, gli interventi relativi alle grandi strutture di vendita non ubicate all'interno dei centri storici e nelle zone omogenee di tipo A, di cui al Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (*Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.*), sono subordinati alla corresponsione di un onere aggiuntivo calcolato percentualmente rispetto agli oneri di urbanizzazione primaria, e misurato sulla base degli indici di impatto stabiliti dal regolamento di cui al comma 1 unitamente alle modalità di corresponsione dell'onere e ai criteri di riparto tra Regione e comune, posti a carico del soggetto privato in fase di rilascio dell'autorizzazione commerciale, con vincolo di destinazione alla riqualificazione del settore e alla rigenerazione dei luoghi.

Art. 16

(Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali)

1. I comuni o le loro forme associative, in base a quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 15, sentite le organizzazioni di categoria delle imprese del commercio maggiormente rappresentative e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, adottano regolamenti e adeguano, ove necessario, i propri piani attuativi degli strumenti generali di pianificazione urbanistica e territoriale, stabilendo, in particolare:

a) le modalità di applicazione dei requisiti qualitativi, urbanistici ed edilizi fissati dalla Regione, tenendo, inoltre, conto delle caratteristiche urbanistiche e di destinazione d'uso dei locali, dei fattori di mobilità, del traffico, dell'inquinamento acustico e ambientale, delle aree verdi e del corretto utilizzo degli spazi pubblici e di uso pubblico;

b) la localizzazione delle strutture di vendita di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 15;

c) l'individuazione di aree omogenee, all'interno delle quali, possono essere posti limiti e condizioni a specifiche tipologie di insediamento di nuove attività per motivi di sostenibilità ambientale, infrastrutturale, logistica e di mobilità, nonché di aree ritenute di particolare pregio storico, artistico e architettonico e di quelle gravate da vincoli di natura artistico monumentale, ai fini della loro salvaguardia e per preservare la vivibilità di tali ambiti e la disponibilità di spazi pubblici necessari alla fruizione dei luoghi da parte della cittadinanza, nel rispetto dei principi di stretta necessità, proporzionalità e non discriminazione;

d) le modalità di realizzazione delle azioni di recupero, riuso e riconversione delle strutture distributive esistenti e di riqualificazione delle aree di insediamento commerciale inutilizzate o suscettibili di rigenerazione.

2. I comuni o le loro forme associative provvedono all'adeguamento di cui al comma 1, mediante apposito atto purché, tale adeguamento, non comporti variante allo strumento urbanistico generale. L'adeguamento comporta variante urbanistica nel caso di modifica della destinazione urbanistica vigente, e delle relative norme, delle zone omogenee diverse da quelle con destinazione direzionale e commerciale.

Art. 17

(Inadempimento da parte dei comuni)

1. In caso di inadempimento da parte dei comuni in ordine all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 16 e all'adeguamento, ove necessario, dei propri piani attuativi, si applicano i criteri, le procedure e le modalità per l'avviamento, l'ampliamento e il trasferimento di medie e grandi strutture di vendita, stabilite nel regolamento di cui all'articolo 15, nel rispetto degli strumenti urbanistici e territoriali vigenti.

Sezione III

Tipologie degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa e procedimenti amministrativi

Art.18

(Tipologie di esercizi commerciali)

1. La rete distributiva del commercio al dettaglio in sede fissa si articola in:
 - a) esercizi di vicinato;
 - b) medie strutture di vendita;
 - c) grandi strutture di vendita.

Art.19

(Misure per la semplificazione dei procedimenti)

1. Al fine di agevolare la semplificazione, l'omogeneità, la trasparenza e la certezza delle procedure amministrative nonché l'unitarietà dei processi decisionali, per i procedimenti previsti agli articoli 20, 21 e 22, si provvede mediante il SUAP.

2. I comuni o le loro forme associative, nel rispetto della legislazione statale e regionale vigente nonché dei propri strumenti urbanistici provvedono a rendere contestuali i procedimenti per il rilascio del titolo abilitativo edilizio degli immobili con quelli relativi alle autorizzazioni per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento delle superfici delle medie e grandi strutture di vendita.

Art. 20

(Procedimenti relativi agli esercizi di vicinato)

1. Ai fini dell'apertura, del trasferimento di sede, dell'ampliamento della superficie di vendita e della modifica qualitativa e quantitativa del settore merceologico degli esercizi di vicinato, così come definiti all'articolo 11, comma 1, lettera h), i soggetti interessati presentano la SCIA al SUAP competente per territorio, ai sensi della normativa vigente. Le attività dichiarate nella SCIA possono essere effettuate sin dalla data di presentazione della stessa.

2. Gli esercizi di vicinato possono ampliare la propria superficie di vendita mediante accorpamento, fino al raggiungimento del limite dimensionale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera h), subordinato alla presentazione della SCIA al SUAP competente per territorio, utilizzando locali adiacenti al perimetro del locale originario, nel rispetto delle norme vigenti in materia edilizia, igienico sanitaria, di destinazione d'uso e degli strumenti urbanistici generali e attuativi.

3. Nel caso degli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari, agli stessi è consentito altresì il consumo e la somministrazione sul posto dei medesimi prodotti e bevande, mediante l'utilizzo dei locali e degli arredi dell'azienda, con esclusione del servizio assistito e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e dei criteri e delle modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 4.

4. La cessazione dell'attività di cui al comma 1, è soggetta alla comunicazione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera e).

Art. 21

(Procedimenti relativi alle medie strutture di vendita)

1. Ai fini dell'apertura, del trasferimento di sede, dell'ampliamento e dell'accorpamento della superficie di vendita delle medie strutture di vendita, così come definite dall'articolo 11, comma 1, lettera i), i soggetti interessati presentano apposita domanda di autorizzazione al SUAP competente per territorio. Il rilascio dell'autorizzazione è contestuale al rilascio del relativo titolo abilitativo edilizio, qualora necessario. I termini per il rilascio dell'autorizzazione sono stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 4, entro il limite massimo di 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

2. Nei casi in cui non sia necessario il rilascio del titolo abilitativo edilizio, la domanda si intende accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego entro i termini previsti dal regolamento di cui all'articolo 4.

3. La modifica quantitativa del settore merceologico di una media struttura di vendita, nonché la riduzione di superficie, è soggetta alla presentazione della SCIA al SUAP competente per territorio, qualora la struttura presenti tutti i requisiti previsti dalla normativa statale e regionale in materia, in vigore al momento della presentazione della SCIA. In caso contrario si provvede ai sensi del comma 1.

4. La modifica qualitativa totale o parziale del settore merceologico di una media struttura di vendita è soggetta alla procedura di cui al comma 1.

5. Il regolamento di cui all'articolo 4, individua i criteri di priorità nonché le procedure semplificate per l'apertura o l'ampliamento della superficie di vendita delle medie strutture di vendita derivanti da accorpamento tra le strutture stesse.

6. La cessazione dell'attività di cui al comma 1 è soggetta alla comunicazione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera e).

Art. 22

(Procedimenti relativi alle grandi strutture di vendita)

1. Ai fini dell'apertura, del trasferimento di sede, dell'ampliamento e dell'accorpamento della superficie di vendita delle grandi strutture, così come definite dall'articolo 11, comma 1, lettera l), i soggetti interessati presentano apposita domanda di autorizzazione al SUAP competente per territorio.

2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, è subordinato all'esame della relativa domanda da parte di un'apposita conferenza di servizi, di seguito denominata conferenza, indetta dal SUAP competente per territorio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione. Alla conferenza partecipano il Comune o il rappresentante delle forme associative tra comuni, la Provincia e la Regione nella persona di un rappresentante della struttura regionale competente in materia di commercio. La conferenza delibera a maggioranza con il parere favorevole del rappresentante della Regione.

3. Il rilascio dell'autorizzazione è contestuale al rilascio del corrispondente titolo abilitativo edilizio i cui presupposti sono verificati in sede di conferenza.

4. La modifica quantitativa del settore merceologico, di una grande struttura di vendita, compresa la riduzione di superficie, è soggetta alla presentazione della SCIA al SUAP competente per territorio purché, l'esercizio, presenti, al momento della presentazione della stessa, tutti i requisiti previsti dalla normativa statale e regionale vigente in materia di grandi strutture di vendita. In caso contrario si provvede ai sensi dei commi 1 e 2.

5. La modifica qualitativa totale o parziale del settore merceologico di una grande struttura di vendita è soggetta alla procedura di cui ai commi 1 e 2.

6. La cessazione dell'attività di cui al comma 1 è soggetta alla comunicazione di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 14.

7. Il rilascio dell'autorizzazione alle grandi strutture di vendita e ai centri commerciali di cui all'articolo 24 è comunque subordinato:

- a) al rispetto dei criteri urbanistici;
- b) all'insediamento in aree per le quali gli strumenti urbanistici comunali prevedano una specifica destinazione d'uso commerciale;
- c) al parere comunale di conformità urbanistica dell'intervento rispetto agli strumenti urbanistici generali ed attuativi;
- d) alla valutazione di impatto ambientale (VIA), qualora prevista dalla legge.

8. Nel caso in cui le grandi strutture di vendita o i centri commerciali di cui all'articolo 24, presentino superficie di vendita superiore a 10.000 mq. e siano ubicati in zone distanti da presidi sanitari o ospedalieri, tali da limitare una tempestiva attività di soccorso, il rilascio dell'autorizzazione è altresì subordinato alla presenza all'interno delle strutture o dei centri commerciali, di un punto di primo soccorso in grado di espletare la prima assistenza.

9. Con il regolamento di cui all'articolo 4, sono stabiliti:

- a) le modalità per l'indizione, lo svolgimento e la conclusione della conferenza di cui al comma 2, compresi i termini per la conclusione del procedimento comunque non superiori a 180 giorni a decorrere dall'indizione della conferenza stessa;
- b) i criteri di priorità nonché le procedure semplificate per l'ampliamento di grandi strutture di vendita derivante da accorpamento;
- c) i criteri, i requisiti e le modalità per l'istituzione dei punti di primo soccorso di cui al comma 8, ivi inclusi le modalità e i termini entro i quali le grandi strutture e i centri commerciali già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui al suddetto comma, di concerto tra l'assessorato competente in materia di commercio e quello competente in materia di sanità.

10. Sono fatte salve le specifiche funzioni conferite a Roma Capitale ai sensi dell'articolo 3, il cui esercizio è disciplinato dalla stessa nell'ambito della propria potestà regolamentare, in deroga alle specifiche disposizioni procedurali contenute nel comma 2 e nel regolamento regionale di cui al comma 9, lettera a) .

11. Nel caso in cui non sia necessario il rilascio del titolo abilitativo edilizio, la domanda di autorizzazione si intende accolta ove, entro i termini previsti per la conclusione del procedimento di cui al comma 9, lettera a), non venga comunicato il provvedimento di diniego.

Art. 23

(Varianti urbanistiche e accordi di programma)

1. Qualora l'apertura di una media o grande struttura di vendita richieda variante urbanistica, anche a seguito di accordi di programma o altri strumenti di programmazione negoziata, la Regione indice una conferenza di servizi unica alla quale partecipano il comune competente per territorio, la provincia e la Regione e le altre amministrazioni pubbliche interessate dall'intervento. La conferenza delibera a maggioranza con un parere favorevole unico finalizzato al successivo rilascio dell'autorizzazione e alla conseguente adozione della variante urbanistica.

2. Il regolamento di cui all'articolo 4, stabilisce le modalità procedurali relative all'indizione, allo svolgimento e alla conclusione della conferenza di cui al comma 1, compresi i termini per la conclusione del procedimento, nonché le modalità di raccordo tra le strutture interne alla Regione ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 1.

Art. 24

(Procedimenti relativi ai Centri commerciali)

1. Ai fini dell'apertura, del trasferimento di sede, dell'ampliamento, dell'accorpamento della superficie di vendita dei centri commerciali, così come definiti dall'articolo 11, comma 1, lettera n) o) e p), i soggetti interessati presentano apposita domanda di autorizzazione al SUAP competente per territorio. L'autorizzazione abilita alla realizzazione complessiva del centro commerciale sulla base del progetto presentato che ne stabilisce anche la superficie di vendita, suddivisa tra settori merceologici.

2. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 può essere presentata da un unico promotore o dai singoli esercenti le attività commerciali, anche mediante un rappresentante degli stessi.

3. L'intestazione dell'autorizzazione ad altro soggetto, diverso dal promotore originario, non configura subingresso.

4. Al momento della presentazione della domanda di autorizzazione di cui al comma 1, il promotore del centro commerciale può non essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 6, che devono comunque essere posseduti al momento del rilascio dell'autorizzazione.

5. I singoli esercizi di vicinato, le medie e le grandi strutture di vendita ricadenti all'interno del centro commerciale, ai fini delle rispettive aperture, presentano, singolarmente, la SCIA al SUAP competente per territorio.

6. Le modifiche di ripartizione della superficie di vendita degli esercizi posti all'interno del centro commerciale sono soggette a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio, purché rimanga invariata la superficie di vendita complessiva del centro.

7. La modifica, quantitativa del settore merceologico, nonché la riduzione di superficie di un centro commerciale sono soggette a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio, purché la struttura presenti tutti i requisiti previsti dalla normativa statale e regionale in materia di medie o grandi strutture di vendita, in vigore al momento della presentazione della SCIA medesima. In caso contrario, per la modifica di settore merceologico si provvede ai sensi del comma 1.

8. La modifica qualitativa totale o parziale del settore merceologico è soggetta alla procedura di cui al comma 1.

9. Le modifiche contestuali di quanto previsto ai commi 6 e 7, sono soggette alla presentazione di un'unica SCIA al SUAP competente per territorio.

10. La cessazione dell'attività di un centro commerciale è soggetta alla comunicazione di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 14.

Art. 25

(Autorizzazione per la vendita congiunta al dettaglio e all'ingrosso)

1. Gli esercizi commerciali che svolgono congiuntamente e nel medesimo locale la vendita al dettaglio e all'ingrosso sono sottoposti alla disciplina autorizzatoria prevista per la vendita al dettaglio degli esercizi di vicinato, delle medie e delle grandi strutture a seconda della relativa dimensione.

Art. 26

(Subingresso e affidamento di reparto)

1. Al trasferimento della titolarità di un esercizio di vendita al dettaglio per atto tra vivi e al relativo titolo autorizzatorio si provvede mediante SCIA da presentare al SUAP competente per territorio. La presentazione della SCIA deve avvenire entro novanta giorni dalla stipula dell'atto e determina, d'ufficio, la reintestazione con efficacia immediata dell'autorizzazione nei confronti del subentrante, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6.

2. Al sub ingresso nell'attività di commercio al dettaglio, per causa di morte, si provvede mediante SCIA da presentare, entro una anno dalla morte del dante causa al SUAP competente per territorio, pena decadenza del titolo, salvo proroga per comprovati casi di forza maggiore, nei casi in cui:

- a) il soggetto che eredita intenda proseguire l'attività; in tal caso il subentrante può continuare nell'attività dalla data di morte del dante causa dichiarando nella SCIA il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6:
- b) il soggetto che eredita non intenda proseguire l'attività e la ceda ad altri; in tal caso, la presentazione della SCIA da parte del subentrante, che dimostri il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e l'avvenuto trasferimento della titolarità, determina d'ufficio la reintestazione con efficacia immediata dell'autorizzazione nei confronti del subentrante stesso.

3 La gestione di uno o più reparti di un esercizio commerciale può essere affidata, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegate, per un periodo di tempo convenuto, ad uno o più soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, mediante SCIA che il titolare presenta al SUAP competente per territorio con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 4. Qualora il titolare non provveda alla presentazione della SCIA, lo stesso risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato e non può avere un accesso autonomo. Almeno un reparto dell'esercizio commerciale interessato deve restare nella gestione del titolare.

Sezione IV
Forme speciali di vendita

Art. 27

(Forme speciali di vendita al dettaglio)

1. Costituiscono forme speciali di vendita al dettaglio:

a) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo per i beni da esse prodotti, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;

b) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;

c) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, compresi quelli telematici;

d) la vendita presso il domicilio dei consumatori.

2. L'attività di vendita al dettaglio esercitata in una delle forme speciali di cui al comma 1 è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio. L'attività di vendita di cui al comma 1, lettera b), se viene effettuata in apposito locale è soggetta, a seconda della tipologia dimensionale del locale stesso, alla disciplina prevista dagli articoli 20, 21 e 22.

3. Nel regolamento previsto all'articolo 4 sono indicati i contenuti, i criteri e le modalità di presentazione della SCIA per le fattispecie previste al comma 1.

Art. 28

(Vendite in Outlet)

1. All'apertura, al trasferimento di sede, all'ampliamento, all'accorpamento degli outlet, così come definiti dall'articolo 11, comma 1, lettera s), si applicano, in relazione alla tipologia dimensionale delle strutture di vendita, le disposizioni previste agli articoli 20, 21 e 22 nonché le relative disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 4.

2. La denominazione di outlet può essere impiegata esclusivamente nelle insegne, nelle ditte e nei marchi propri degli esercizi che svolgono la vendita dei prodotti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera s). Non è consentito l'utilizzo della denominazione di outlet nei casi in cui l'esercizio effettua la vendita di articoli facenti parte di lotti di nuova produzione appositamente a ciò destinati.

Sezione V
Vendite straordinarie

Art. 29

(Vendite di liquidazione)

1. Le vendite di liquidazione sono effettuate, previa comunicazione al SUAP competente per territorio, al fine di collocare sul mercato in breve tempo tutte le merci in caso di:

- a) cessazione dell'attività commerciale;
- b) cessione dell'azienda ovvero di una o più unità locali in cui è effettuata la vendita di liquidazione;
- c) trasferimento in altro locale dell'azienda o di una singola unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione;
- d) trasformazione o rinnovo dei locali di vendita.

2. Le vendite di liquidazione possono avvenire:

- a) in qualunque momento dell'anno nei casi di cui al comma 1, lettera a);
- b) in qualunque momento dell'anno esclusi, relativamente ai prodotti di cui al comma 5 dell'articolo 30, il mese di dicembre e i trenta giorni precedenti l'inizio di ciascun periodo di vendite di fine stagione, nei casi di cui al comma 1, lettere b), c) e d).

3. Durante le vendite di liquidazione è vietato introdurre nell'esercizio e nei locali di pertinenza ulteriori merci del genere di quelle oggetto dell'attività commerciale in liquidazione. Detto divieto riguarda sia le merci acquistate che quelle concesse in conto deposito.

4. Nel regolamento previsto all'articolo 4, sono stabilite le modalità ed i criteri per la comunicazione e lo svolgimento delle vendite di liquidazione.

Art. 30

(Vendite di fine stagione e vendite promozionali)

1. Le vendite di fine stagione, o saldi, riguardano, in particolare, i prodotti di carattere stagionale o di moda nonché i prodotti sottoposti a rapida evoluzione tecnologica o comunque suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Le vendite possono essere effettuate in tutto il territorio della Regione per una durata massima di sei settimane consecutive a partire dalla data di inizio delle stesse.

2. La Giunta regionale annualmente con propria deliberazione da adottarsi, previo parere della commissione consiliare competente, almeno sessanta giorni prima dell'inizio delle vendite della stagione invernale, fissa la data di inizio delle vendite sia per il periodo invernale sia per il periodo estivo. In caso di mancata adozione della suddetta deliberazione si intendono valide le date stabilite per l'anno precedente.

3. Nel periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione è consentita esclusivamente la vendita delle merci in giacenza presso i magazzini o l'esercizio medesimo, con riferimento alle sole merci oggetto delle vendite stesse.

4. È fatto divieto, nei trenta giorni che precedono le vendite, effettuare con ogni mezzo di comunicazione inviti alla propria clientela o alla generalità dei consumatori per proporre condizioni favorevoli di acquisto.

5. Le espressioni “vendite di fine stagione” e “saldi” sono utilizzate con esclusivo riferimento alle merci relative ai settori dell'abbigliamento, delle calzature, del tessile, della pelletteria, della pellicceria e della biancheria.

6. Le vendite promozionali, con le quali vengono offerte condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti in vendita, sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte di tali prodotti. Le merci offerte in promozione devono essere distinguibili da quelle vendute alle condizioni ordinarie.

7. Le vendite promozionali possono essere liberamente effettuate salvo eventuali divieti prescritti dalla legge. Lo svolgimento delle vendite non è soggetto ad autorizzazioni preventive né a limitazioni di tipo quantitativo o temporale, tranne che nei trenta giorni precedenti le vendite di fine stagione per i medesimi prodotti di cui al comma 5 in cui sono vietate. Il limite dei trenta giorni precedenti alle vendite si intende riferito anche agli outlet di cui all'articolo 28.

Sezione VI
Valorizzazione dei luoghi del commercio, reti di impresa tra attività economiche su strada, tutela dei locali, botteghe e mercati di rilevanza storico culturale

Art. 31
(Reti di imprese tra attività economiche su strada)

1. La Regione, al fine di favorire la riqualificazione la rigenerazione urbana, la salvaguardia e la valorizzazione del territorio, con particolare riguardo ai locali, alle aree mercatali e ai mercati d'interesse storico, promuove la costituzione delle reti di imprese tra le attività economiche su strada di seguito denominate reti di imprese, così come definite alla lettera r), comma 1, dell'articolo 11, mediante il finanziamento dei programmi presentati dal comune competente per territorio.

2. Alle reti di imprese, oltre alle imprese di cui alla lettera r) del comma 1, dell'articolo 11 possono altresì aderire:

- a) le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e società collegate;
- b) le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e società collegate;
- c) il Comune competente;
- d) i comitati e le associazioni di quartiere;
- e) le fiere.

3. I programmi di cui al comma 1, sono previamente concordati dai comuni con i soggetti aderenti alle reti di imprese e riguardano, in particolare, le seguenti azioni:

- a) organizzazione di un sistema locale di offerta produttiva integrata e articolata tra attività commerciali, turistiche e di servizi;
- b) realizzazione di iniziative promozionali e di marketing territoriale;
- c) offerta di servizi alle imprese aderenti e ai cittadini.

4. Il comune competente può stabilire, attraverso appositi atti convenzionali da stipulare con le reti d'impresa, lo scomputo di quota parte degli introiti derivanti dal corrispettivo delle concessioni di suolo pubblico, dal pagamento delle imposte relative a pubblicità e pubbliche affissioni, ovvero degli introiti di altra natura da destinare, quali somme vincolate:

- a) alla gestione e attuazione dei programmi delle reti di imprese, ivi incluse le spese relative al management delle stesse;
- b) all'attuazione dei programmi di promozione e di sviluppo;
- c) alla manutenzione, sicurezza, decoro e arredo urbano;
- d) al sostegno di misure di contrasto all'abusivismo commerciale e alla cultura dell'illegalità.

5. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione regionale competente in materia, sono stabiliti, in particolare:

- a) le modalità per la costituzione delle reti di imprese;
- b) le modalità per la presentazione da parte dei comuni competenti dei programmi di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità per la selezione degli stessi e per la concessione dei relativi finanziamenti;
- c) la misura massima del finanziamento e le spese ammissibili.

6. Al finanziamento dei programmi di cui al presente articolo si provvede mediante la quota parte del fondo regionale per le piccole e medie di cui all'articolo 68 della l.r. 27/2006 e successive modificazioni nonché mediante le risorse stanziare in bilancio ai sensi dell'articolo 121.

Art. 32

(Riconoscimento dei mercati di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche)

1. La Regione, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), favorisce la riqualificazione, la valorizzazione e il mantenimento delle aree mercatali e dei mercati di valenza storica o di particolare pregio architettonico, urbanistico, merceologico, culturale o sociale.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 4, in particolare, sono:

a) stabiliti i requisiti e le modalità ai fini dell'individuazione dei mercati di valenza storica o di particolare pregio;

b) individuate, in collaborazione con i comuni, le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese del commercio su aree pubbliche, i soggetti gestori delle reti di imprese di cui all'articolo 31, qualora presenti, e le associazioni di gestione dei servizi mercatali di cui all'articolo 40, comma 1, lettera u), le iniziative volte alla loro promozione e valorizzazione.

3. I comuni sul cui territorio si svolgono i mercati di valenza storica o di particolare pregio adottano le misure necessarie volte alla salvaguardia delle relative caratteristiche merceologiche.

Art. 33

(Locali e botteghe storiche)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), promuove, anche in collaborazione con i comuni, iniziative volte alla valorizzazione dei locali e delle botteghe storiche e alla salvaguardia delle attività economiche, commerciali e artigianali svolte a livello tradizionale sul territorio, anche mediante particolari forme di sostegno.

2. Sono considerati locali, botteghe storiche e attività tradizionali:

a) i locali e le botteghe connotati da particolare valore storico-artistico, architettonico ovvero sottoposti a vincoli e tutele di natura monumentale, destinati ad attività commerciali, artigianali e di pubblico esercizio svolte continuativamente e in modo documentabile da almeno 70 anni;

b) le botteghe d'arte, nelle quali sono svolte attività artistiche da almeno 50 anni, consistenti nella realizzazione di creazioni, produzioni e opere di elevato valore estetico, ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche di lavorazione che costituiscono gli elementi tipici della tradizione artistica della Regione, anche con riferimento a zone di affermata e intensa produzione artistica;

c) le attività di commercio, somministrazione, artigianato o miste, compresi cinema, teatri, librerie e cartolibrerie, svolte da almeno 50 anni, con la stessa tipologia di vendita, somministrazione o lavorazione, nello stesso locale e di cui siano mantenute le caratteristiche originarie dell'attività. In tal caso la nozione di locale o bottega storica non è caratterizzata dall'eccellenza degli arredi, dal valore storico – artistico, architettonico, dalla originalità e tipicità delle merci, dalla creazione di prodotti artistici o da lavorazione o mestieri antichi, bensì dalla continuità nel tempo della presenza e dal mantenimento dell'identità e delle caratteristiche originarie dell'attività.

3. Sono istituiti, presso l'assessorato regionale competente in materia di commercio, appositi elenchi nei quali vengono iscritti, sulla base dei criteri, dei requisiti e delle modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 4, i locali, le botteghe storiche e le attività tradizionali di cui al comma 2.

4. L'iscrizione negli elenchi di cui al comma 3 comporta:

a) l'acquisizione della qualifica di locale, bottega storica o artistica e di attività tradizionale;

b) l'utilizzo del logo regionale di riconoscimento, adottato con deliberazione della Giunta regionale, recante la dicitura “ Locale o Bottega a rilevanza storica del Lazio”, “ Botteghe d'arte del Lazio”, “Attività economica/commerciale/artigianale laziale svolta a livello tradizionale”,

da collocare all'esterno dell'esercizio e da utilizzare nella pubblicitaria; l'utilizzo del logo regionale è subordinato al mantenimento dell'iscrizione negli elenchi regionali;

c) l'inserimento in diverse iniziative di promozione dei "locali, botteghe storiche e d'arte e delle attività tradizionali laziali" promosse dalla Regione.

5. La Regione promuove e favorisce altresì la stipula di accordi tra i comuni, i titolari delle attività e i proprietari degli immobili interessati, al fine di favorire il riequilibrio dei canoni di locazione.

6. Alle forme di sostegno di cui al comma 1, finalizzate ad interventi di recupero e valorizzazione dei locali, delle botteghe o delle attività tradizionali, si provvede nell'ambito degli interventi finanziati con il Fondo regionale per le piccole e medie imprese istituito ai sensi dell'articolo 68 della l.r. 27/2006 e successive modificazioni.

Sezione VII
Politiche attive di sostegno

Art. 34

(Misure per l'accesso al credito e alle garanzie per le micro, piccole e medie imprese)

1. La Regione promuove l'adozione di specifiche misure per favorire l'accesso al credito e alle garanzie da parte delle micro, piccole e medie imprese commerciali.

2. L'adozione di misure analoghe a quelle previste al comma 1, è promossa, altresì, a favore delle micro, piccole e medie imprese operanti negli ulteriori settori di attività disciplinati dalla presente legge ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

3. All'adozione delle misure di cui al presente articolo si provvede nell'ambito degli interventi finanziati con il Fondo regionale per le piccole e medie imprese istituito ai sensi dell'articolo 68 della l.r. 27/2006 e successive modificazioni nonché nell'ambito della programmazione dei fondi europei previa verifica della coerenza con le relative linee di intervento .

Art. 35

(Contributi per la riqualificazione e il rinnovo di imprese e per l'apertura di nuove attività)

1. La Regione promuove l'adozione di specifiche misure, volte a favorire l'erogazione dei contributi finalizzati a sostenere la riqualificazione, il rinnovo delle imprese e l'apertura di nuove attività nei settori disciplinati dalla presente legge, ivi incluso lo sviluppo del commercio elettronico a integrazione dei servizi tradizionale offerti dalle micro, piccole e medie imprese.

2. All'adozione delle misure di cui al presente articolo si provvede nell'ambito degli interventi finanziati con il Fondo regionale per le piccole e medie imprese istituito ai sensi dell'articolo 68 della l.r. 27/2006 e successive modificazioni nonché nell'ambito della programmazione dei fondi europei previa verifica della coerenza con le relative linee di intervento.

Sezione VIII **Vigilanza e sanzioni**

Art. 36

(Vigilanza e sanzioni amministrative)

1. I comuni competenti per territorio esercitano la vigilanza sulle attività di commercio al dettaglio in sede fissa, provvedono all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni amministrative, e ne introitano i relativi proventi. I comuni sono altresì competenti a introitare i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta nonché a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. I comuni possono destinare una quota parte dei proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni all'incentivazione del personale che esercita l'attività di vigilanza sulle attività di commercio al dettaglio in sede fissa.

3. Chiunque eserciti l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa in violazione delle disposizioni contenute nella presente legge è soggetto alle seguenti sanzioni:

- a) in caso di mancanza dei requisiti di onorabilità e professionali previsti dall'articolo 6 si applica la sanzione da 4.500 ad euro 15.000 ed è disposta la contestuale chiusura dell'esercizio;
- b) in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 13, commi 1, 3 e 6 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 4.500;
- c) in caso di mancata presentazione della SCIA prevista per gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 20, o di omessa o falsa dichiarazione di uno o più dei contenuti della SCIA stessa, si applica la sanzione da 3.500 ad euro 10.000 e la contestuale chiusura dell'esercizio;
- d) in caso di assenza dell'autorizzazione prevista per le medie strutture di cui all'articolo 21, si applica la sanzione da 7.500 ad euro 20.000 e la contestuale chiusura dell'esercizio;
- e) in caso di assenza dell'autorizzazione prevista per le grandi strutture di cui all'articolo 22 e per i centri commerciali di cui all'articolo 24, si applica la sanzione da 15.000 ad euro 30.000 e la contestuale chiusura dell'esercizio;
- f) in caso di mancata presentazione della SCIA di cui all'articolo 26, commi 1 e 2, o di omessa o falsa dichiarazione di uno o più contenuti della SCIA stessa si applica la sanzione da 3.500 a 10.000 euro e la contestuale chiusura dell'esercizio;
- g) in caso di mancata presentazione della SCIA prevista per l'esercizio delle forme speciali di vendita di cui all'articolo 27 comma 1, ovvero di omessa o falsa dichiarazione di uno o più

contenuti della SCIA stessa, si applica la sanzione da euro 2.500 ad euro 7.500 e la contestuale interruzione della forma speciale di vendita dell'esercizio.

h) in caso di assenza dell'autorizzazione prevista per l'esercizio, svolto in apposito locale, della forma speciale di vendita di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), si applica la sanzione da euro 3.500 a euro 10.000 e la contestuale chiusura dell'esercizio;

i) in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 28, comma 2, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.500 a 10.000;

l) in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 29, comma 2, lettera b) e comma 3, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 7.500;

m) in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 30, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.500 a euro 10.000;

n) in caso di utilizzo del logo di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 33, da parte di soggetti non iscritti negli elenchi regionali, oppure l'utilizzo di un logo non corrispondente al modello adottato dalla Giunta regionale è soggetto ad una sanzione amministrativa da un minimo di euro 2.000 ad un massimo di euro 4.000.

4. Per la violazione di ogni altra norma contenuta nel presente Capo nonché delle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 4 che prevedono obblighi o divieti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 4.500.

5. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 2, lettere b), i), l), m) nonché al comma 3, è disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo di 5 giorni.

Art. 37

(Sospensione per carenza dei requisiti igienico-sanitari, edilizi o di sicurezza degli esercizi)

1. Qualora venga rilevata, successivamente all'avvio dell'attività commerciale, la carenza di requisiti igienico-sanitari, edilizi o di sicurezza necessari per il rilascio del titolo autorizzatorio, è disposta la sospensione dell'attività e assegnato un termine per il ripristino dei requisiti mancanti ovvero per l'adozione delle misure necessarie al rispetto degli obblighi violati. In caso di particolare gravità o di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, può essere disposta un'ulteriore sospensione dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni.

Art. 38

(Ulteriori casi di chiusura degli esercizi di vicinato)

1. Oltre ai casi di chiusura dell'esercizio previsti dall'articolo 36, commi 3, lettere a) e c) e 4, il comune competente dispone la chiusura di un esercizio di vicinato anche nel caso in cui l'attività, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità, sia sospesa per un periodo superiore a dodici mesi in assenza della proroga prevista dalla lettera a), comma 1, dell'articolo 14.

Art. 39

(Decadenza delle autorizzazioni per le medie e grandi strutture di vendita e relativa chiusura)

1. L'autorizzazione di una media o di una grande struttura di vendita decade con la contestuale chiusura dell'esercizio qualora:

- a) vengano meno i requisiti previsti all'articolo 6;
- b) l'attività sia sospesa, per un periodo superiore ai 30 giorni, in assenza della comunicazione prevista ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 14;
- c) l'attività, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità, risulti sospesa, a seguito di controlli, per un periodo superiore a quello comunicato ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 e comunque oltre i tredici mesi ;
- d) l'attività non sia avviata, salvo proroga per comprovata necessità, entro i seguenti termini dalla data di rilascio del relativo titolo autorizzatorio:
 - 1) 18 mesi, se si tratta di una media struttura di vendita da insediare in un immobile preesistente;
 - 2) 48 mesi, se si tratta di una media struttura di vendita da insediare in un immobile di nuova costruzione ovvero in immobile preesistente e soggetto a recupero urbano da sottoporre a totale ristrutturazione ovvero ad abbattimento e contestuale riedificazione;
 - 3) 24 mesi, se si tratta di una grande struttura da insediare in un immobile preesistente;
 - 4) 48 mesi dalla data del rilascio, se si tratta di una grande struttura di vendita da insediare in un immobile di nuova costruzione ovvero in immobile preesistente e soggetto a recupero urbano da sottoporre a totale ristrutturazione ovvero ad abbattimento e contestuale riedificazione.

2. Qualora, nei casi previsti al comma 1, lettera d), l'attività sia avviata per una quota parte della superficie di vendita complessivamente autorizzata, tale superficie viene, d'ufficio, ridotta fino a corrispondenza con la superficie effettivamente avviata.

3. In caso di riduzione della superficie di vendita di una media o grande struttura, già avviate in misura superiore a un terzo della superficie autorizzata per un periodo di tre anni consecutivi, l'autorizzazione decade per la parte non attiva.

4. I termini di cui al comma 1, lettera d), sono comunque sospesi in caso di contenzioso proposto con istanza cautelare e avente a oggetto la grande o media struttura di vendita ovvero per altre ragioni non imputabili a titolare dell'autorizzazione.

CAPO III
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE

Sezione I
Disposizioni comuni

Art. 40

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

- a) *commercio su aree pubbliche*, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, attrezzate o meno, coperte o scoperte, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità;
- b) *aree pubbliche*, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico ovvero aree private utilizzabili sulla base di una convenzione con il comune;
- c) *somministrazione di alimenti e bevande sulle aree pubbliche*, l'attività di vendita per il consumo di alimenti e bevande, prodotti e detenuti nel rispetto della normativa igienico-sanitaria e dei regolamenti locali di igiene e svolta mediante strutture fisse, banchi temporanei o negozi mobili a motore, posti su aree pubbliche e attrezzati all'uopo, all'interno dei quali gli acquirenti non possano accedere e ai quali non siano annesse aree appositamente concesse per il consumo dei prodotti venduti e nei quali non è previsto il servizio di assistenza del personale addetto alla somministrazione;
- d) *posteggio*, la parte di area pubblica o di area privata, della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale. Il posteggio può essere occupato mediante:
 - 1) *costruzione stabile*: un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano la stessa destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato, realizzato con qualsiasi tecnica e materiale;
 - 2) *negozio mobile*: il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio;
 - 3) *banco temporaneo*: insieme di attrezzature di esposizione, eventualmente dotato di sistema di trazione o di autotrazione, facilmente smontabile e allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale;

- e) *concessione di posteggio*, il provvedimento concessorio rilasciato dal comune competente per territorio che consente l'utilizzo di un posteggio su area pubblica nell'ambito di un mercato o di una fiera o al di fuori di essi;
- f) *posteggio fuori mercato*, un posteggio destinato all'esercizio dell'attività e non compreso nei mercati;
- g) *produttori agricoli*, i soggetti esonerati dalla dichiarazione in materia di imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 34 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche non tenuti all'iscrizione al registro delle imprese, i quali esercitano l'attività di vendita su aree pubbliche dei propri prodotti;
- h) *mercato*, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi. Il mercato è definito:
- 1) *mercato in sede propria*, che ha un suo luogo esclusivo, destinato a tale uso nei documenti urbanistici, costruito appositamente per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche e materiali adatti;
 - 2) *mercato su strada*, che occupa, per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti, sui quali si alterna con altre attività cittadine;
- i) *mercati agricoli*, i mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, costituiti su area pubblica, in locali aperti al pubblico nonché su aree di proprietà privata;
- l) *mercatini dell'antiquariato e del collezionismo*, i mercati che si svolgono su un'area pubblica o su un'area privata di cui il comune abbia la disponibilità, anche nei giorni domenicali o festivi, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, aventi come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti, in particolare, l'hobbysmo, l'antiquariato, le cose usate, compreso il baratto, l'oggettistica antica, il modernariato, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione;
- m) *fiera*, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche in giorni stabiliti, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- n) *fiera promozionale a carattere straordinario*, la manifestazione fieristica finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo

del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;

o) *presenze in un mercato*, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato per l'assegnazione temporanea di un posteggio occasionalmente libero, prescindendo dal fatto che abbia effettivamente ottenuto l'assegnazione, purché ciò non dipenda da sua rinuncia;

p) *spunta*, l'assegnazione temporanea di un posteggio, occasionalmente libero, in un mercato o in una fiera, decisa in base alle presenze maturate nel mercato medesimo;

q) *presenze effettive in una fiera*, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa;

r) *posteggi a rotazione*, l'utilizzazione, tramite prestabilita periodica rotazione, dell'insieme di posteggi, ubicati in zone diverse, assegnati a una pluralità d'operatori, per svolgervi commercio di generi alimentari e non alimentari;

s) *reiterazione*, la commissione della medesima violazione nell'arco di un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della l. 689/1981 e successive modifiche;

t) *associazioni di gestione dei servizi mercatali*, le associazioni, i consorzi o cooperative costituite con l'adesione di almeno i due terzi dei concessionari di posteggi all'interno dei relativi mercati ed eventualmente delle associazioni di categoria o di società loro collegate o dei soggetti gestori delle reti di cui all'articolo 31, che operano in regime di convenzione e di sussidiarietà con il Comune per la gestione di servizi individuati dallo stesso Comune, con apposita convenzione, e relativi al mercato medesimo;

u) *mercati straordinari*, i mercati che si svolgono in edizioni suppletive rispetto a quelle ordinarie, con la partecipazione degli stessi operatori e senza procedure aggiuntive di assegnazione di posteggi nei periodi natalizi e nelle domeniche di cui al comma 5, dell'articolo 45.

Art.41

(Esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche)

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è subordinata al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal comune, in conformità alle previsioni della presente legge, ed è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio.
2. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche può essere svolto:
 - a) su posteggi dati in concessione, ai sensi dell'articolo 46 ;
 - b) in forma itinerante ai sensi dell'articolo 50.
3. Fermo restando il possesso dei requisiti previsti all'articolo 6, l'attività può essere esercitata:
 - a) da persone fisiche;
 - b) da società di persone o di capitali regolarmente costituite;
 - c) da cooperative.
4. E' consentita l'aggiunta di un settore merceologico al contenuto dell'autorizzazione, mediante presentazione di SCIA al SUAP competente per territorio, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e il rispetto delle eventuali prescrizioni previste dal Comune in materia di occupazione di suolo pubblico.
5. L'aggiunta di settore merceologico ai sensi del comma 4, implica l'esercizio di entrambi i settori da parte del richiedente a pena di decadenza del settore non utilizzato.
6. Nel territorio regionale l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai soggetti legittimati nelle altre regioni o nei paesi dell'Unione europea di provenienza, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.
7. L'esercizio del commercio nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità marittime che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'accesso alle aree predette.
8. E' vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade senza il permesso del soggetto proprietario o gestore.
9. Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti prevista da leggi speciali.

10. In assenza del titolare del posteggio è consentito affidare la conduzione dell'attività a un preposto, a un dipendente ovvero a un collaboratore di natura occasionale a condizione che, durante le attività di vendita, sia munito del titolo autorizzatorio e concessorio originale da esibire a ogni richiesta avanzata dagli organi di vigilanza.

11. Non possono essere previsti limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche al fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede fissa.

12. Il titolo autorizzatorio e quello concessorio, nel caso di esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggio, sono esposti sul banco di vendita.

Art.42

(Caratteristiche dei mercati e articolazione merceologica. Posteggi fuori mercato)

1. I mercati, così come definiti all'articolo 40, comma 1, lettera h), in relazione al periodo di svolgimento si suddividono in:

- a) annuali, qualora si svolgano durante tutto il corso dell'anno;
- b) stagionali, qualora si svolgano per un periodo non inferiore a due mesi né superiore a sei mesi l'anno.

2. I comuni possono destinare, nell'ambito della regolamentazione in materia di occupazione di suolo pubblico, parte dei posteggi nei mercati e dei posteggi fuori mercato, per:

a) la vendita esclusiva di determinate categorie di prodotti, salvo il diritto alla conservazione del posteggio da parte del soggetto titolare della concessione;

b) la vendita specializzata di determinate categorie di prodotti, all'interno dei mercati nei quali, almeno il 70% dei posteggi siano destinati alla vendita del medesimo prodotto o di prodotti affini.

3. Per specifiche esigenze, i comuni possono prevedere l'esercizio del commercio su aree pubbliche in posteggi fuori mercato appositamente individuati, con particolare riferimento alle nuove zone di espansione urbana.

Art.43

(Caratteristiche generali delle aree pubbliche destinate al commercio di prodotti alimentari)

1. I posteggi situati nei mercati e nelle aree mercatali e i posteggi istituiti fuori mercato che effettuano, in un determinato arco di tempo e anche non quotidianamente, il commercio di prodotti alimentari, devono possedere caratteristiche idonee a garantire il mantenimento delle condizioni igieniche.

2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è subordinato al rispetto della vigente normativa in materia igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare.

3. Le aree pubbliche destinate ai mercati in sede propria dove si svolge, quotidianamente, il commercio dei prodotti alimentari oltre al rispetto della normativa in materia igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare devono essere:

- a) appositamente delimitate o recintate, ove non lo impediscano vincoli di tipo architettonico, storico, artistico e ambientale;
- b) dotate di una propria rete fognaria, con esito finale idoneo secondo la normativa vigente, in grado di assicurare anche lo smaltimento dei servizi igienici generali del mercato nonché dei posteggi che ne abbiano la necessità;
- c) dotate di reti per allacciare ciascun posteggio all'acqua potabile, allo scarico delle acque reflue attraverso un chiusino sifonato, anche nella fognatura prescritta alla lettera b), e all'energia elettrica; tali reti devono prevedere apparecchiature di allaccio indipendenti nella superficie di ciascun posteggio;
- d) dotate di contenitori di rifiuti solidi urbani, muniti di coperchio, in numero sufficiente alle esigenze, opportunamente dislocati nell'area e facilmente accessibili in particolare dai posteggi.

4. Se nelle aree di cui al comma 3, i posteggi destinati alla vendita e alla somministrazione dei prodotti alimentari sono riuniti in uno o più spazi destinati esclusivamente a essi, le prescrizioni di cui al medesimo comma, sono vincolanti soltanto per tali spazi.

5. Negli spazi di cui al comma 4, il comune può individuare, delimitare e concedere superfici comuni attrezzate al fine di consentire il consumo sul posto di alimenti e bevande, compresa la loro somministrazione, ad eccezione del servizio assistito.

6. Nei mercati in sede propria i comuni possono favorire, anche mediante misure di

incentivazione, lo sviluppo di sistemi per il risparmio energetico, ovvero per la produzione di energie da fonti alternative ed ecocompatibili.

7. Il titolo autorizzatorio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, anche ai fini della manipolazione e cottura degli alimenti, ad eccezione del servizio assistito.

Art.44

(Aree private da destinare al commercio)

1. Nel caso in cui uno o più soggetti mettano, gratuitamente, a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, la stessa può essere inserita fra le aree da utilizzare per lo svolgimento di fiere, mercati e posteggi fuori mercato, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Capo, previa verifica della sua idoneità allo scopo.

2. Il Comune, con apposito atto di convenzione, stabilisce le eventuali riserve di posteggio a favore dei soggetti concedenti l'area privata di cui al comma 1, nel rispetto della disciplina in materia di commercio su aree pubbliche.

Art.45

(Orari del commercio su aree pubbliche)

1. Gli orari dei mercati e del commercio itinerante sono stabiliti dal Comune che può prevedere eventuali deroghe o limitazioni provvisorie per motivi di interesse generale.
2. Nei mercati di cui al comma 1, lettera h) dell'articolo 40, la maggioranza degli operatori presenti e attivi nel mercato ha facoltà di proporre al Comune orari diversificati rispetto a quanto dal Comune medesimo stabilito, secondo le diverse merceologie e tipologie di attività.
3. Gli orari di apertura e chiusura delle attività di commercio su aree pubbliche svolte in posteggi fuori mercato sono stabiliti dal Comune.
4. I comuni, al fine di evitare la dispersione di risorse e favorire la piena riuscita delle manifestazioni, anche sotto il profilo del traffico e della mobilità cittadina, possono disporre il divieto di esercizio del commercio in forma itinerante, anche relativamente a tutto il territorio comunale, nel periodo giornaliero di svolgimento di fiere o mercati.
5. I comuni possono autorizzare lo svolgimento dei mercati straordinari di cui alla lettera u) del comma 1 dell'articolo 40, oltre che nel periodo natalizio, in non più di ulteriori sei domeniche o festività l'anno.

Sezione II

Tipologie delle attività del commercio sulle aree pubbliche e procedimenti amministrativi

Art. 46

(Autorizzazione all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche con posteggio)

1. Ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera a), l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, mediante l'uso di posteggio, si svolge nell'ambito dei mercati, delle fiere o nei posteggi situati fuori mercato.

2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è subordinato al contestuale rilascio dell'autorizzazione e della concessione del suolo pubblico dove il posteggio è situato. Ogni singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione e concessione.

3. In caso di rilascio di autorizzazione e relativa concessione stagionale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche su un posteggio fuori mercato, il comune, all'interno del provvedimento concessorio, stabilisce il periodo entro cui l'operatore ha diritto a esercitare. Al di fuori di tale periodo l'esercizio del commercio su aree pubbliche non è consentito, essendo l'operatore considerato privo di concessione per l'occupazione del posteggio interessato.

4. I comuni, previo bando pubblico, provvedono al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nonché alla contestuale assegnazione delle concessioni dei posteggi definendone, per questi ultimi, la relativa durata, nel rispetto della normativa europea e statale. I Comuni, entro il 31 gennaio di ogni anno inviano alla Regione i bandi pubblici al fine della loro pubblicazione, entro i 30 giorni successivi, sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio (BURL). I bandi sono pubblicati anche sul sito internet del comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.

5. I soggetti assegnatari dei bandi di cui al comma 4, a seguito del materiale conseguimento del provvedimento concessorio del posteggio, possono immediatamente avviare l'attività di commercio su aree pubbliche anche in assenza di titolo autorizzatorio, qualora questo non sia stato rilasciato contestualmente alla concessione secondo il disposto di cui al comma 2, per cause non imputabili al soggetto assegnatario.

6. L'autorizzazione di cui al comma 2, oltre all'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso dei posteggi, consente, altresì:

- a) di partecipare alle fiere sull'intero territorio nazionale;
- b) di esercitare l'attività in forma itinerante, ai sensi dell'articolo 50 nell'ambito del territorio nazionale.

Art.47

(Utilizzazione dei posteggi)

1. L'operatore, nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, delle prescrizioni previste per l'occupazione di suolo pubblico nonché dei limiti di carattere merceologico disposti dai Comuni, può utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della relativa autorizzazione.

2. A seconda del numero di posteggi disponibili nel mercato e nella fiera, all'operatore si applicheranno le norme europee e statali relative ai limiti massimi di assegnazione di posteggi per ciascun soggetto.

3. I posteggi occasionalmente liberi, per l'assenza del titolare del posteggio nel mercato o nella fiera, sono temporaneamente assegnati sulla base del maggior numero di presenze maturate esclusivamente nel mercato o nella fiera. Il calcolo delle presenze è effettuato conteggiando anche i casi in cui al soggetto che si presenta non viene assegnato il posteggio occasionalmente libero, ad eccezione del caso in cui il soggetto che si presenta, pur avendo ottenuto l'assegnazione in via temporanea, si rifiuta di occupare il posteggio occasionalmente disponibile. A parità di numero di presenze si tiene conto dell'anzianità complessiva maturata dall'impresa, anche in modo discontinuo, e comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese. Non si fa luogo ad assegnazione temporanea nel caso di posteggi occupati da box e altre strutture fisse.

4. La registrazione delle presenze degli operatori di cui al comma 3, nel mercato e nelle fiere è effettuata dai soggetti incaricati dal comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, ovvero della denominazione o ragione sociale in caso di soggetto collettivo, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare. E' registrata esclusivamente la presenza degli operatori titolari della relativa autorizzazione.

5. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse. Qualora l'operatore sia in possesso di più autorizzazioni valide per la partecipazione, lo stesso indica, all'atto dell'annotazione delle presenze, con quale di esse intende partecipare.

Art.48

(Esercizio dell'attività commerciale con posteggio nelle fiere)

1. I soggetti in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che intendono partecipare alle fiere, presentano istanza, in base alle procedure di selezione a cadenza prestabilita indette dai comuni ed entro i termini da questi stabiliti, ai fini dell'assegnazione della concessione di posteggio per il periodo corrispondente alla durata della manifestazione, indicando gli estremi dell'autorizzazione con la quale intendono partecipare nonché la principale merceologia trattata.

2. I comuni, tenuto conto dei criteri di priorità previsti dalle norme europee e statali nonché dai regolamenti comunali, redigono la graduatoria delle istanze pervenute ai fini dell'individuazione degli aventi diritto.

3. Nelle fiere di durata plurigiornaliera la presenza si acquisisce con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio per l'intera manifestazione.

Art. 49

(*Posteggi riservati*)

1. Nelle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio, il comune provvede a riservarne una parte da destinare:

- a) ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*);
- b) ai produttori agricoli di cui al comma 1, lettera g) dell'articolo 40;
- c) ai soggetti beneficiari di interventi pubblici di sostegno all'imprenditoria giovanile.

2. I soggetti di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla presente legge, non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.

3. I posteggi riservati di cui al comma 1, qualora occasionalmente non occupati dagli aventi diritto possono essere temporaneamente assegnati dal Comune con le procedure di cui al comma 3 dell'articolo 47.

Art.50

(Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante)

1. Ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera b), l'esercizio dell'attività di commercio in forma itinerante è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per il territorio nel quale il soggetto richiedente intende avviare l'attività.

2. L'autorizzazione abilita:

a) all'esercizio del commercio in forma itinerante sul territorio nazionale;

b) all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;

c) all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato per la temporanea assenza del titolare del posteggio;

d) all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere sull'intero territorio nazionale.

3. L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste esclusivamente per il tempo necessario a servire la clientela. I comuni con popolazione residente inferiore ai 5.000 abitanti ovvero carenti sotto il profilo dell'insediamento commerciale e dell'assortimento merceologico, possono individuare percorsi sui quali consentire soste di durata maggiore.

4. E' fatto divieto di esercitare il commercio in forma itinerante nei centri storici e nelle zone omogenee di tipo A, di cui al Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (*Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.*) dei comuni con popolazione residente superiore ai 30.000 abitanti.

5. I Comuni possono individuare ulteriori aree, oltre quelle indicate al comma 4, in cui vietare o sottoporre a particolari limiti o condizioni il commercio in forma itinerante per motivi di tutela ambientale, archeologica, storica, artistica, di viabilità e di decoro urbano.

6. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 46, non può esercitare l'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.

Art.51

(Mercatini dell'antiquariato e del collezionismo)

1. I comuni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, possono istituire mercatini del collezionismo, dell'hobbysmo, di cose usate, compresa la pratica del baratto, del modernariato, di fumetti, libri e dell'antiquariato, come definiti dall'articolo 40, comma 1, lettera l).

2. Ai mercatini di cui al comma 1, partecipano:

a) gli operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale ai quali si applicano tutte le norme vigenti sull'attività commerciale effettuata su aree pubbliche, ivi compreso il rilascio dei titoli autorizzatori;

b) gli operatori che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale e che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico e occasionale.

3. Gli operatori di cui al comma 2, lettera b), possono partecipare ai mercatini fino ad un massimo di 8 volte all'anno nell'arco dell'anno solare con riguardo a tutto il territorio regionale.

4. Gli operatori di cui al comma 2, lettera b) ai quali non è richiesto titolo abilitativo devono:

a) munirsi di un tesserino di riconoscimento contenente le generalità e la fotografia dell'operatore nonché appositi spazi per la vidimazione delle presenze. Il tesserino è personale, non cedibile e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita. Il tesserino è rilasciato, previa autocertificazione della propria condizione di operatore non professionale, per non più di una volta nell'anno solare dal comune di residenza, che conserva un apposito elenco;

b) esporre in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico di ciascun prodotto mediante apposito cartellino. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartellino.

5. I comuni in cui si svolgono i mercatini di cui al presente articolo sono tenuti a:

a) tenere un elenco delle presenze distinto fra i soggetti di cui al comma 2 partecipanti a tali manifestazioni;

b) vidimare, negli appositi spazi, il tesserino di riconoscimento di cui alla lettera a) del comma 4;

c) distinguere lo spazio espositivo destinato agli operatori non professionali da quello destinato ai commercianti.

6. Con apposito regolamento i comuni, disciplinano le modalità, i criteri per l'istituzione e lo svolgimento dei mercatini, nonché le modalità di gestione e di attribuzione degli spazi ai singoli operatori mediante la definizione di procedure tese ad evitare fenomeni di speculazione e intermediazione fittizia.

7. Il comune, previa convenzione, può affidare la gestione dei mercatini, prioritariamente, ove presenti, ai soggetti gestori delle reti di imprese relative all'ambito interessato di cui all'articolo 31, alle associazioni di categoria, o, in subordine, a soggetti collettivi rappresentanti degli operatori di cui al comma 2, lettere a) e b).

8. Per la vendita di opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla legge 20 novembre 1971, n. 1062 (*Norme penali sulla contraffazione od alterazione di opere d'arte*) è necessaria, nell'ambito dei mercatini, l'autorizzazione commerciale prevista dalla specifica normativa vigente in materia.

9. Entro il 31 gennaio di ciascun anno i comuni comunicano alla Regione il calendario e l'elenco dei mercatini di cui al presente articolo.

Sezione III
Criteria per lo sviluppo del commercio su aree pubbliche

Art.52

(Criteria regionali di sviluppo)

1. La Regione, sentite le organizzazioni delle imprese di commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative, nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, e garantendo il giusto bilanciamento dei motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 2, stabilisce, con il regolamento di cui all'articolo 4, e in conformità a quanto stabilito dal presente articolo, i criteri regionali di sviluppo ai quali si attengono i comuni per l'adozione degli atti relativi all'esercizio del commercio su aree pubbliche. Roma Capitale provvede autonomamente all'adozione dei criteri di sviluppo del commercio su aree pubbliche..

2. I Comuni, prioritariamente all'istituzione di nuove fiere e mercati, provvedono alla riqualificazione e al potenziamento dell'offerta esistente, anche mediante l'utilizzo delle risorse private degli operatori di mercato interessati, con reciproco atto d'obbligo, secondo le modalità indicate al regolamento di cui all'articolo 4. A tal fine i Comuni privilegiano l'ampliamento del numero e delle dimensioni dei posteggi già previsti, anche attraverso l'accorpamento di posteggi contermini dei medesimi operatori, nei rispetto dei limiti previsti dalle norme europee e statali.

3. Ai fini dell'adozione degli atti di cui al comma 1, i comuni tengono conto:

a) per l'individuazione delle aree da destinare all'istituzione e all'ampliamento di fiere e mercati:

1) delle previsioni degli strumenti urbanistici e dei requisiti tecnici e qualitativi indicati nel regolamento di cui all'articolo 4, favorendo, in ogni caso, le zone in espansione o a vocazione turistica e il riequilibrio e la diversificazione dell'offerta nelle varie parti del territorio;

2) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico e ambientale;

3) delle esigenze di polizia stradale, con particolare riguardo alla facilità di accesso degli operatori anche con automezzo e dei consumatori, favorendo il decongestionamento delle aree problematiche;

4) delle esigenze di natura igienico-sanitaria e della possibilità di allacciamento alle reti elettrica, idrica e fognaria.

b) per l'individuazione dell'area da destinare allo spostamento temporaneo o definitivo dei mercati

e delle fiere in altra sede o altro giorno lavorativo:

- 1) delle cause di forza maggiore;
- 2) delle limitazioni e dei vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico o igienico-sanitari;
- 3) dell'equivalenza, nei soli casi di spostamento definitivo, della nuova sede di mercato con riferimento al numero di posteggi e alla loro dimensione che non possono essere inferiori a quelli previsti nella sede originaria, nei limiti di disponibilità di suolo da parte del Comune.

4. I comuni confinanti, in numero di due o più, qualora nei rispettivi mercati si verifichi una caduta sistematica della domanda o la presenza media di un numero troppo esiguo di operatori o altra causa persistente di scarsa funzionalità e attrattività possono, sulla base di un comune progetto e sentite le rappresentanze sindacali degli operatori, deliberare la riduzione della frequenza di svolgimento dei propri mercati e il loro contestuale ampliamento dimensionale. In tale ipotesi le forme di partecipazione degli operatori e le modalità e i criteri di rilascio delle nuove autorizzazioni e di assegnazione dei posteggi aggiuntivi sono stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 4.

5. Nel caso di spostamento temporaneo di un mercato, il comune stabilisce, nel provvedimento di trasferimento, il termine massimo oltre il quale, salvo proroga per comprovati motivi di forza maggiore, lo spostamento diviene definitivo.

6. Qualora in un comune sia disposto lo spostamento definitivo di mercati in altra sede ovvero la soppressione di parte di un mercato con contestuale creazione di un secondo mercato, gli operatori hanno diritto alla conservazione dell'anzianità e alla riassegnazione dei posteggi sulla base delle loro scelte effettuate tenendo conto delle priorità individuate con il regolamento di cui all'articolo 4.

7. Qualora nell'ambito di un mercato vi sia disponibilità di uno o più posteggi, per rinuncia o decadenza, il Comune, informati gli operatori in esso presenti nelle forme più idonee, può accogliere eventuali istanze di miglioria o cambio di posteggio ovvero assegnazione diretta del posteggio previo avviso pubblico loro riservato, nel rispetto dei criteri di priorità individuati con il regolamento di cui all'articolo 4.

8. Non è consentita l'istituzione di nuovi posteggi a rotazione, salva la possibilità di trasferire, per motivi di interesse pubblico, posteggi già istituiti a tale scopo alla data di entrata in vigore della presente legge. Ciascun gruppo rotativo è costituito da un numero già definito di operatori non suscettibile di variazione incrementale, né sono consentite sostituzioni.

Art.53

(Programmazione comunale)

1. I comuni, nel rispetto dei criteri regionali di sviluppo previsti all'articolo 52, e del regolamento di cui all'articolo 4, sentite le organizzazioni di categoria delle imprese del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative, con appositi atti, previa ricognizione delle fiere, dei mercati e dei posteggi fuori mercato esistenti o da istituire, da trasferire, da modificare o razionalizzare, determinano:

- a) il numero delle assegnazioni e delle concessioni dei posteggi compresi quelli da destinare ai portatori di handicap, nonché quelli da destinare ai produttori agricoli;
- b) i settori merceologici da destinare ai singoli posteggi all'interno dei mercati e delle fiere e nei posteggi fuori mercato;
- c) l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività;
- d) le zone aventi particolare valore archeologico, storico, artistico, ambientale, nonché le zone caratterizzate dalla necessità di particolari forme di rispetto in cui il comune può limitare o sottoporre a particolari condizioni l'esercizio del commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e adeguatezza;
- e) i limiti e le eventuali condizioni a cui sottoporre l'esercizio del commercio in forma itinerante in relazione alla disponibilità di suolo pubblico, nonché le caratteristiche dei mezzi mobili con i quali viene svolto;
- f) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni, anche stagionali, all'esercizio del commercio in forma itinerante;
- g) gli obiettivi da conseguire nell'ambito delle politiche commerciali con particolare riguardo:
 - 1) ai provvedimenti da adottare per favorire la qualificazione dei centri storici mediante l'integrazione degli interventi in materia di commercio su aree pubbliche e quelli in sede fissa;
 - 2) ai programmi di controllo da attuare e alle infrastrutture da destinare alle attività di vendita ai fini del miglioramento delle condizioni igienico sanitarie;
 - 3) alle misure di valorizzazione e promozione delle fiere e dei mercati specializzati o aventi particolare rilievo promozionale o turistico, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con istituzioni altri enti pubbliche, i consorzi o le cooperative degli operatori su

aree pubbliche, nonché con le organizzazioni di categoria degli operatori delle imprese del commercio su aree pubbliche.

2. Agli operatori, che, al momento dell'individuazione delle zone di salvaguardia di cui al comma 1 lettera d), svolgono l'attività di commercio su aree pubbliche in zone in cui sia interdetto l'esercizio del medesimo, è revocata l'autorizzazione e la relativa concessione e attribuito il diritto a ottenere un altro posteggio sul territorio comunale, tenuto conto delle dimensioni del posteggio precedente.

3. I comuni adottano inoltre i regolamenti per le fiere ed i mercati contenenti:

a) la cartografia dei posteggi con l'indicazione del loro numero progressivo e della eventuale destinazione merceologica;

b) le modalità di accesso degli operatori al mercato o alla fiera e la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;

c) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi nelle fiere agli aventi diritto;

d) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati;

e) le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita;

f) le modalità per promuovere l'informazione e la tutela dei consumatori.

4. I comuni sono tenuti ad adottare i regolamenti di cui al comma 4, per le fiere e per i mercati con oltre 50 posteggi nonché per i mercati realizzati in project financing.

5. I comuni, mediante apposita convenzione che assicuri il controllo sui livelli del servizio erogato e sulla trasparenza e correttezza amministrativa della gestione, possono affidare, sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 4, la gestione dei servizi mercatali alle associazioni di cui al comma 1, lettera t), dell'articolo 40.

Sezione IV
Subingresso, decadenza, revoca e sanzioni

Art.54

(Sub ingresso nell'attività di commercio su aree pubbliche)

1. Al trasferimento della titolarità del posteggio e del relativo titolo autorizzatorio si provvede mediante SCIA, da presentare al SUAP competente per territorio, entro novanta giorni dalla stipula dell'atto di trasferimento per atto pubblico o scrittura privata autenticata, che determina d'ufficio la reintestazione, con efficacia immediata, dell'autorizzazione e della relativa concessione nei confronti del subentrante. Quest'ultimo può iniziare l'attività dal momento della presentazione della SCIA a condizione che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, che sia provato l'effettivo trasferimento e che il dante causa abbia effettivamente avviato l'attività per almeno novanta giorni.

2. Nel caso di subingresso per causa di morte, il soggetto che succede può continuare a svolgere l'attività di commercio su aree pubbliche dimostrando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, entro un anno a decorrere dalla data della morte del titolare, mediante SCIA da presentare al SUAP competente per territorio, che determina, d'ufficio, la reintestazione dell'autorizzazione e della relativa concessione.

3. Nel caso in cui colui che succede per causa di morte non intenda continuare l'attività e la ceda ad altri, il Comune, a seguito di SCIA da presentare al SUAP competente per territorio da parte del subentrante, provvede alla reintestazione dell'autorizzazione e della relativa concessione nei confronti del subentrante stesso, a condizione che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e sia provato l'effettivo trasferimento della titolarità.

4. Il subentrante nel titolo autorizzatorio all'esercizio del commercio su aree pubbliche, acquisisce le presenze già maturate con il medesimo titolo che non possono cumularsi a quelle relative ad altri titoli autorizzatori.

Art.55

(Decadenza dell'autorizzazione e revoca della concessione)

1. L'autorizzazione decade e la concessione è revocata:

- a) nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6;
- b) nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro tre mesi dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 46 e 50;
- c) nel caso di cui al comma 1 dell'articolo 54, qualora l'attività non venga ripresa entro sei mesi dalla presentazione della SCIA;
- d) nel caso di cui al comma 2, dell'articolo 54, qualora l'attività non venga ripresa entro un anno dalla morte del dante causa;
- e) qualora l'operatore in possesso di autorizzazione per l'esercizio della vendita su aree pubbliche su posteggio non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare ovvero per oltre un quarto del periodo previsto dalla regolamentazione comunale in caso di autorizzazioni stagionali;
- f) qualora l'operatore, in caso di assenza per malattia o gravidanza ovvero servizio civile volontario, non provveda, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento a comunicare, con idonea documentazione, l'assenza stessa al Comune.

2. Nelle ipotesi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, i comuni, per gravi e comprovati motivi indicati dal richiedente, possono disporre la sospensione dei termini di decadenza dell'autorizzazione e di revoca della concessione per un periodo non superiore a sei mesi. Nel caso previsto alla lettera e) del comma 1, i comuni possono disporre la sospensione dei termini di decadenza e di revoca della concessione per un periodo non superiore ai due anni.

3. Qualora il titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sospenda l'attività per più di un anno, il titolo si intende decaduto, salvo proroga per comprovate necessità e su motivata istanza.

Art. 56

(Vigilanza e sanzioni amministrative)

1. I comuni competenti per territorio esercitano la vigilanza sulle attività del commercio su aree pubbliche e provvedono all'accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e ne introitano i relativi proventi. I comuni sono altresì competenti a introitare i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta nonché a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. I Comuni possono destinare una quota parte dei proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni all'incentivazione del personale che esercita l'attività di vigilanza sulle attività di commercio su aree pubbliche e di controllo in relazione al fenomeno del commercio abusivo.

3. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 10.000 euro e con la confisca immediata delle attrezzature e della merce chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche:

- a) senza l'autorizzazione di cui all' articolo 46 e 50 ;
- b) fuori dal territorio previsto dal titolo abilitativo;
- c) senza i requisiti previsti all'articolo 6;
- d) in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 41, comma 8;

4. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 10.000 euro in solido con il titolare del titolo abilitativo, il dipendente o socio di società che svolga attività di vendita in luogo del titolare, in violazione di quanto prescritto all'articolo 41 comma 10.

5. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 a 3.000,00 euro chiunque:

- a) eserciti l'attività di somministrazione su aree pubbliche con servizio assistito, in violazione dell'articolo 43, comma 7;
- b) violi le disposizioni cui al comma 12 dell'articolo 41;
- c) eserciti l'attività in aree assoggettate a divieto o limitazione ai sensi dell'articolo 50, comma 5.

6. In caso di particolare gravità o di reiterazione il Comune può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La sospensione è disposta dal Comune con lo stesso provvedimento con il quale viene irrogata la sanzione amministrativa. Nel caso di pagamento in misura ridotta della sanzione, la sospensione è disposta con separato provvedimento.

7. Chiunque pone in vendita nelle fiere, nei mercati o nei posteggi fuori mercato tipologie merceologiche diverse da quelle eventualmente previste dal Comune nell'ambito della regolamentazione in materia di occupazione di suolo pubblico in relazione al posteggio assegnato è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 a 4.500 euro.

8. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste per violazioni specifiche, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore da euro 2.500 e non superiore a euro 4.500 l'operatore che esercita l'attività nei giorni o periodi in cui la stessa è interdetta, nonché in violazione del disposto di cui al comma 6, dell'articolo 50.

9. Per le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 51, commi 3 e 4 effettuate dagli operatori non professionali, i comuni applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.500 ad euro 10.000, oltre alla confisca delle attrezzature e della merce.

10. I comuni competenti all'accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative nei confronti di soggetti titolari di autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante sono quelli sul cui territorio la violazione viene accertata.

**CAPO IV
COMMERCIO ALL'INGROSSO**

**Sezione I
Disposizioni comuni**

Art. 57

(Definizioni e limiti del commercio all'ingrosso)

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) *per commercio all'ingrosso*, l'attività così come definita all'articolo 11;

b) *per centro commerciale all'ingrosso non alimentare*, un complesso di almeno cinque esercizi di commercio all'ingrosso di prodotti non alimentari concepito, promosso, realizzato e gestito con criteri unitari da apposita società o consorzio;

c) *per mercato all'ingrosso*, un'area attrezzata costituita da un insieme di immobili, strutture, attrezzature ed aree adiacenti, gestita in modo unitario nell'interesse pubblico, ove si svolga il commercio all'ingrosso dei prodotti della pesca, prodotti ortofrutticoli e agroalimentari in genere, dei prodotti floricoli, delle piante ornamentali, delle sementi, dei prodotti degli allevamenti, compresi gli avicunicoli, delle carni e dei prodotti della caccia e della pesca, sia freschi sia comunque trasformati o conservati, ad opera di una pluralità di venditori o di compratori; nel mercato all'ingrosso possono essere commercializzati anche altri prodotti alimentari, compatibilmente con le esigenze di funzionalità del mercato stesso;

d) *per centro agroalimentare*, l'infrastruttura di interesse pubblico costituita da più mercati all'ingrosso e da insediamenti produttivi, commerciali, logistici, di servizio e direzionali ancorchè sviluppati in siti diversi e purché gestiti unitariamente, e tali da completare nel modo più organico possibile la gamma merceologica delle attività, delle funzioni e dei servizi assumendo un ruolo di riferimento centrale nelle fasi dell'aggregazione, della selezione, della conservazione e della distribuzione dei prodotti alimentari. I Centri Agroalimentari sono parte integrante del sistema logistico regionale e possono altresì promuovere e gestire, nell'interesse delle politiche di filiera, attività di commercio al dettaglio con particolare riferimento al sistema dei mercati regionali.

Art. 58

(Orari di attività ed oneri di informazione)

1. Gli orari di attività relativi alla lavorazione e alla movimentazione delle merci sono rimessi alla libera determinazione dell'impresa, con l'osservanza delle norme relative ai contratti di lavoro, con particolare riferimento alla tutela rispetto ai lavori nocivi e pericolosi, con esclusione degli orari dei Mercati all'ingrosso e Centri Agroalimentari che sono determinati dagli organismi di gestione.

2. Gli esercizi di commercio all'ingrosso sono tenuti ad informare la loro clientela a mezzo di cartelli o altre idonee forme di comunicazione che l'attività di vendita nei loro locali è riservata esclusivamente a favore di esercenti attività di produzione di beni e servizi, utilizzatori professionali e utilizzatori in grande, secondo quanto indicato all'articolo 11, comma 1, lettera b), con esclusione dei consumatori finali.

Art. 59

(Previsioni di natura urbanistica)

1. Ai fini dell'apertura, trasferimento, ampliamento dei locali destinati al commercio all'ingrosso occorre prevedere un'adeguata dotazione di parcheggi pertinenziali per la clientela, in rapporto alla superficie in cui si svolge l'attività di vendita ed espositiva delle merci, con esclusione del computo della superficie occupata da magazzini di deposito, uffici, locali tecnici ed altri servizi.

Art. 60

(Procedimenti relativi all'esercizio del commercio all'ingrosso)

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento dei locali di vendita di un esercizio di commercio all'ingrosso è subordinata al possesso da parte del titolare dei soli requisiti di onorabilità di cui all'articolo 6, ed è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio.

2. Al trasferimento della titolarità di un esercizio di commercio all'ingrosso per atto tra vivi, si provvede mediante SCIA da presentare al SUAP competente per territorio. La presentazione della SCIA deve avvenire entro novanta giorni dalla stipula dell'atto e determina, d'ufficio, la reintestazione con efficacia immediata, dell'autorizzazione nei confronti del subentrante, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 6.

3. Al sub ingresso nell'attività di commercio al dettaglio, per causa di morte, si provvede mediante SCIA da presentare, entro un anno dalla morte del dante causa al SUAP competente per territorio, pena decadenza del titolo, salvo proroga per comprovati casi di forza maggiore, nei casi in cui:

- a) il soggetto che eredita intenda proseguire l'attività; in tal caso il subentrante può continuare nell'attività dalla data di morte del titolare dichiarando, nella SCIA, il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 6;
- b) il soggetto che eredita non intenda proseguire l'attività. In tal caso, la presentazione della SCIA determina, d'ufficio, la reintestazione con efficacia immediata dell'autorizzazione nei confronti del subentrante che dimostri il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 6 e l'avvenuto trasferimento.

4. L'autorizzazione all'esercizio delle attività dei mercati all'ingrosso e dei centri agroalimentari è rilasciata dalla Regione previo parere del Comune competente per territorio. Relativamente ai mercati all'ingrosso e ai centri agroalimentari ricadenti nel proprio territorio, Roma Capitale provvede autonomamente.

Art. 61

(Vigilanza e sanzioni amministrative)

1. Chiunque eserciti l'attività di commercio all'ingrosso in violazione delle disposizioni contenute nella presente legge è soggetto alle seguenti sanzioni:

a) in caso di mancanza dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 6, si applica la sanzione da 7.500 ad euro 20.000 e la contestuale chiusura dell'attività;

b) in caso di mancata presentazione o di omessa o falsa dichiarazione di uno o più dei contenuti della SCIA, prevista per le fattispecie di cui al comma 1, 2 e 3 dell'articolo 60 si applica la sanzione da euro 7.500 a euro 20.000 e la contestuale chiusura dell'attività;

c) in caso di mancanza dell'autorizzazione di cui al comma 4 dell'articolo 60 si applica la sanzione da euro 15.000 a euro 30.000 e la contestuale chiusura dell'attività.

d) per la violazione di ogni altra norma contenuta nel presente Capo nonché delle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 4, che prevedono obblighi o divieti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento da euro 4500 a euro 10.000.

2.I Comuni competenti per territorio esercitano la vigilanza sull'attività di commercio all'ingrosso provvedendo all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni di cui alle lettere a),b) e d) e ne introitano i relativi proventi. I comuni sono altresì competenti a introitare i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta nonché a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. La vigilanza sulle attività dei mercati all'ingrosso e dei centri agroalimentari è altresì esercitata dalla Regione e Roma Capitale in relazione alle rispettive competenze e le stesse provvedono all'accertamento, all'irrogazione di cui alla lettera c) e all'introito dei relativi proventi ai sensi della normativa vigente.

Sezione II

Centri commerciali all'ingrosso non alimentare, mercati all'ingrosso e centri agroalimentari

Art. 62

(Requisiti dei centri commerciali all'ingrosso non alimentare)

1. Ai fini dell'avvio dell'esercizio dell'attività, il centro commerciale all'ingrosso non alimentare deve:

a) essere destinato prevalentemente alla commercializzazione di beni non alimentari di largo e generale consumo;

b) prevedere una dotazione di adeguate infrastrutture e servizi necessari al deposito e smistamento dei prodotti commercializzati, nonché di servizi complementari e para-commerciali utili ad assicurare la compiutezza e la integrazione delle funzioni proprie del centro;

c) essere inserito in un contesto territoriale direttamente collegato con grandi vie di comunicazione;

d) prevedere un'adeguata dotazione di parcheggi.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 4, sono specificati i requisiti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1. Roma Capitale provvede autonomamente alla specificazione dei suddetti requisiti.

Art. 63

(Mercati all'ingrosso e centri agroalimentari)

1. Possono istituire mercati all'ingrosso e centri agroalimentari:

a) gli enti locali, comprese le loro forme associative, e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competenti per territorio;

b) consorzi tra enti locali ed altri enti di diritto pubblico;

c) le società consortili per azioni a partecipazione di capitale pubblico, alle quali possono partecipare operatori economici, anche in forma associata, dei settori, della produzione e del commercio, nonché della lavorazione e della movimentazione dei prodotti e/o altri soggetti economici impegnati in settori sinergici con le attività dei centri agroalimentari.

2. La proposta di istituzione del mercato all'ingrosso e del centro agroalimentare è approvata dalla Regione, sentito il comune competente per territorio. Relativamente ai mercati all'ingrosso e ai centri agroalimentari ricadenti nel proprio territorio, Roma Capitale provvede autonomamente.

3. Costituiscono elementi caratterizzanti dei mercati all'ingrosso e dei centri agroalimentari:

a) la qualità, l'igiene e la salubrità dei prodotti commercializzati;

b) l'analisi dei prezzi e le statistiche;

c) la valorizzazione dei prodotti tipici del territorio;

d) la tutela del consumatore;

e) lo sviluppo di una logistica integrata ed ecocompatibile;

f) la gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti;

g) lo sviluppo dell'innovazione con particolare riferimento a forme innovative di commercio elettronico;

h) l'interfacciamento con la rete distributiva moderna e tradizionale con particolare riguardo ai mercati regionali al dettaglio.

i) la disponibilità di aree di espansione adiacenti, adatte all'insediamento delle attività integrative e funzionali all'attività del mercato o del centro agroalimentare stesso.

4. Con il regolamento di cui all'articolo 4, sono stabiliti:

1) i criteri e le modalità per l'istituzione, l'ampliamento, la regolamentazione e la gestione dei mercati all'ingrosso e dei centri agroalimentari;

2) i criteri e le modalità per l'attribuzione della valenza regionale o provinciale ai mercati e dei centri agroalimentari all'ingrosso;

3) le modalità e i tempi per l'adeguamento dei mercati e dei centri agroalimentari esistenti ai requisiti previsti dal regolamento;

4) i criteri, le modalità e i tempi per la costituzione ed il funzionamento della commissione di mercato, i criteri e le modalità per l'attività di vigilanza e lo svolgimento del servizio igienico-sanitario.

5. Roma Capitale, provvede autonomamente all'adozione dei criteri previsti dal comma 4, numeri 1), 3) e 4).

6. La Regione sostiene lo sviluppo dell'attività e il potenziamento delle infrastrutture dei centri agro alimentari e dei mercati all'ingrosso, favorendo le interrelazioni tra gli stessi e la struttura produttiva e distributiva del territorio regionale, anche al fine di garantire un miglior livello qualitativo dei prodotti, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 121.

CAPO V
Sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica

Sezione I
Disposizioni comuni

Art. 64
(Definizioni e ambito di applicazione)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) *punti vendita esclusivi* quelli che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici, e che costituiscono la rete di vendita dedicata in via esclusiva all'informazione;

b) *punti vendita non esclusivi*, gli esercizi, che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di entrambe le tipologie di prodotti dell'editoria;

c) *testate oggetto di parità di trattamento* i prodotti a contenuto editoriale, quotidiani o periodici, con finalità d'informazione, di formazione, di divulgazione, d'intrattenimento destinati alla pubblicazione e diffusi al pubblico con periodicità regolare e contraddistinti da una testata costituente elemento identificativo del prodotto, che rispettano tutti gli obblighi previsti dalla legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e recano stampata sul prodotto ed in posizione visibile:

a) la data e la periodicità effettiva;

b) il codice a barre;

c) la data di prima immissione sul mercato.

2. La presente legge si applica anche alla stampa estera posta in vendita nel territorio regionale.

Art. 65
(Esercizio dell'attività)

1.L'esercizio dell'attività di diffusione della stampa quotidiana e periodica è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal comune, anche a carattere stagionale, ed è subordinato al rispetto dei criteri e dei piani di localizzazione di cui all'articolo 67.

2.Il sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio regionale, in punti vendita esclusivi e, in via sussidiaria ed integrativa, in punti vendita non esclusivi, così come definiti ai sensi dell'articolo 64.

3. I punti vendita esclusivi assicurano, nella vendita di quotidiani e periodici, parità di trattamento alle diverse testate, in occasione della prima immissione nel mercato di ciascun numero di testata nel rispetto della periodicità dichiarata, ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 64.

4. I punti vendita non esclusivi assicurano, nell'ambito della tipologia di quotidiani e periodici dagli stessi prescelta per la vendita, parità di trattamento alle diverse testate in occasione della prima immissione nel mercato di ciascun numero nel rispetto della periodicità dichiarata, ai sensi della lettera c) del comma 1, dell'articolo 64.

5. Tutte le pubblicazioni prive dei requisiti di cui alla lettera c) del comma 1, dell'articolo 64 ovvero che risultino essere state immesse nel mercato in precedenza, non sono soggette alla parità di trattamento. Sono vietate tutte le alterazioni del prodotto editoriale periodico finalizzate ad occultare la precedente immissione sul mercato dello stesso.

Art. 66

(Ferie e riposi)

1. Le chiusure, dei punti vendita esclusivi e non esclusivi, nei giorni domenicali e di riposo infrasettimanale e per ferie sono regolate in modo da garantire l'effettuazione del servizio nelle varie zone del territorio comunale, mediante la predisposizione di turni programmati d'intesa con le organizzazioni di categoria e nel rispetto degli orari di apertura e delle aperture festive previste dall'Accordo Nazionale di categoria per i punti vendita esclusivi.

2. Il calendario dei turni è distribuito a tutte le organizzazioni interessate.

Sezione II
Criteria per lo sviluppo del sistema e procedimenti amministrativi

Art.67

(Criteria regionali di sviluppo e piani comunali di localizzazione)

1. La Regione, nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1 e garantendo il giusto bilanciamento dei motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 2, stabilisce, con il regolamento di cui all'articolo 4, criteri generali e di indirizzo ai quali si attengono i comuni per lo sviluppo del settore.

2. I comuni, nel rispetto di quanto previsto al comma 1, adottano piani comunali di localizzazione della rete distributiva della stampa quotidiana e periodica, di seguito denominati piani, di durata triennale, individuando, sul proprio territorio, i livelli di servizio da raggiungere, attraverso una corretta localizzazione delle nuove attività, esclusive e non esclusive, e tenendo conto:

- a) in relazione agli indici di occupabilità di suolo pubblico per l'avvio e l'esercizio dei punti vendita esclusivi, delle condizioni per l'esercizio dell'attività e delle tutele degli interessi pubblici individuati nell'ambito del rilascio delle relative concessioni;
- b) delle porzioni di territorio soggette a fenomeni di espulsione dei punti vendita esclusivi comprese quelle periferiche, montane e rurali parzialmente o totalmente sprovviste di un adeguato servizio di distribuzione della stampa, in modo da assicurare all'utenza il diritto di accedere all'intera offerta editoriale attraverso una rete di vendita omogenea ed equilibrata;
- c) della presenza di punti vendita non esclusivi e delle richieste di nuove autorizzazioni;
- d) della reperibilità, localizzazione e destinazione d'uso di locali privati per l'esercizio di punti vendita esclusivi;
- e) della tutela di motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 2;
- f) della compatibilità architettonica delle strutture in relazione al contesto e al decoro urbano e alla compatibilità con zone di pregio.

3. I piani di cui al comma 2, non perseguono obiettivi economici e/o quantitativi e vengono adottati previa consultazione delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori, dei distributori, nonché delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

4. Le limitazioni alle nuove aperture e le condizioni poste all'esercizio delle attività esclusive e non esclusive eventualmente previste nei piani di cui al comma 2, sono correlate esclusivamente a finalità di tutela e salvaguardia di motivi imperativi di interesse generale previsti all'articolo 2, al rispetto dei requisiti qualitativi previsti dal comune, al rispetto di vincoli o limiti previsti dagli strumenti urbanistici comunali, anche in materia di decoro e compatibilità urbana, nonché alle condizioni poste dal Comune in materia di occupazione di suolo pubblico.

5. Al fine di garantire la parità di trattamento e l'effettività del diritto degli utenti di accedere all'intera offerta editoriale, per l'apertura di nuovi punti vendita esclusivi e non esclusivi, gli esercizi che intendono svolgere l'attività di vendita di quotidiani e periodici devono essere in possesso di locali e/o chioschi con una superficie espositiva dedicata in via esclusiva ai prodotti editoriali quotidiani e periodici e ai beni connessi non inferiore a mq 36.

6. Solo laddove nel territorio comunale, ovvero nella zona di riferimento, non vi siano esercizi in grado di offrire il requisito qualitativo indicato al comma 5, il Comune, sentite le organizzazioni di categoria, può autorizzare esercizi che non siano in possesso della superficie espositiva minima richiesta.

Art.68

(Autorizzazione all'esercizio dell'attività)

1.L'apertura e il trasferimento di sede di un esercizio di vendita esclusivo o non esclusivo della stampa quotidiana e periodica è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio.

2.Ai fini dell'apertura o del trasferimento di cui al comma 1 i comuni possono individuare, nell'ambito dei piani di cui all'articolo 67, criteri di priorità nel caso in cui vi sia concorrenza tra domande di autorizzazione all'apertura o al trasferimento di attività nella stessa area di localizzazione, favorendo, in particolare, i soggetti che soddisfano il maggior numero di requisiti qualitativi nonché i soggetti che intendono effettuare l'esercizio esclusivo dell'attività. A parità di condizioni, le autorizzazioni sono rilasciate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande.

3. Per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di punti vendita esclusivi si provvede mediante procedure ad evidenza pubblica.

Art. 69

(Punti vendita esclusivi)

1.L'autorizzazione all'apertura o al trasferimento dei punti vendita esclusivi, così come definiti dall'articolo 64, comma 1, lettera a), è rilasciata sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche. L'autorizzazione può assumere anche durata stagionale.

2.Lo svolgimento dell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 6.

3. I titolari dell'autorizzazione di cui al comma 1, possono vendere, anche in assenza dei requisiti professionali di cui all'articolo 6, pastigliaggi confezionati, prodotti alimentari confezionati non deperibili che non necessitino di particolari trattamenti di conservazione, ivi comprese le bevande pre-confezionate e pre-imbottigliate, con esclusione del latte e dei suoi derivati, e qualunque altro prodotto.

4.I punti vendita esclusivi possono destinare alla commercializzazione dei prodotti di cui al comma 3:

- a) se esercitati su area pubblica, una percentuale della superficie complessiva disponibile calcolata in base a parametri e indici stabiliti dal Comune competente nell'ambito della propria regolamentazione in materia di occupazione di suolo pubblico e comunque non inferiore al trenta per cento della superficie complessiva disponibile
- b) se esercitati in locali privati, una parte della superficie di vendita disponibile non superiore al quaranta per cento della stessa.

5.La concessione di suolo pubblico rilasciata, unitamente all'autorizzazione di cui al comma 1, si intende validamente rilasciata anche per l'esercizio di tutte le altre attività consentite, ivi compresa la vendita dei prodotti indicati al comma 3.

6.La cessazione dell'attività di vendita di prodotti di cui al comma 3, comporta che l'attività di vendita dei prodotti editoriali venga svolta sull'intera superficie di vendita.

7.L'attività di vendita di quotidiani e periodici non può essere ceduta separatamente dall'attività di commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali.

8.La cessazione dell'attività di vendita di prodotti editoriali comporta la contemporanea cessazione dell'attività di vendita dei prodotti diversi.

9. Al subingresso nella titolarità dell'autorizzazione per esercizio di punto vendita esclusivo per atto tra vivi o a causa di morte si provvede mediante SCIA da presentare al SUAP competente per territorio, sempre che sia dimostrato al Comune l'effettivo passaggio dell'esercizio ed il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 6.

Art. 70

(Punti vendita non esclusivi)

1. Possono essere autorizzate all'esercizio di attività di un punto vendita non esclusivo, così come definiti dall'articolo 64, comma 1, lettera b):

- a) le rivendite di generi di monopolio;
- b) le rivendite di carburanti e di oli minerali;
- c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ad esclusione dei punti di ristoro, quali in particolare, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
- d) le medie strutture di vendita, le grandi strutture di vendita e i centri commerciali;
- e) le librerie con una superficie di vendita superiore ai 120 mq;
- f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

2. L'esercizio del punto vendita non esclusivo, con il relativo titolo autorizzatorio, non può essere ceduto separatamente dai titoli abilitativi per l'esercizio delle attività di cui al comma 1.

Art. 71

(Diffusione gratuita della stampa e strillonaggio)

1. Ai fini dell'attività di distribuzione in forma gratuita dei prodotti editoriali e dell'attività di strillonaggio, i soggetti titolari della relativa attività di distribuzione presentano la SCIA al SUAP competente per il territorio in cui si intende avviare l'attività.

2. I soggetti di cui al comma 1, che intendono avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati o di collaboratori, comunicano il relativo elenco al Comune competente per territorio e all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nei quali hanno la residenza o la sede legale e sono responsabili dell'attività esercitata da questi ultimi .

3. I soggetti titolari dell'attività di distribuzione di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 6.

4. I soggetti di cui al comma 1, rilasciano agli incaricati o ai collaboratori un tesserino di riconoscimento. Il tesserino di riconoscimento deve essere numerato, e deve riportare le generalità e la fotografia dell'incaricato.

Art.72

(Attività esenti da autorizzazione)

1. Non è necessaria alcuna autorizzazione:
 - a) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
 - b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
 - c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
 - d) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
 - e) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
 - f) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
 - g) per la vendita di quotidiani e periodici effettuata all'interno di strutture pubbliche e private, qualora la stessa sia rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

Sezione III

Decadenza, vigilanza e sanzioni amministrative

Art. 73

(Decadenza)

1. Le autorizzazioni per i punti vendita esclusivi decadono:

- a) qualora il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi il punto vendita esclusivo entro un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa o sospenda l'attività per un periodo superiore a un anno;
- b) qualora il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6.

Art. 74

(Vigilanza e sanzioni amministrative)

1. I comuni competenti per territorio esercitano la vigilanza sull'attività di vendita di stampa quotidiana e periodica e provvedono all'accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2 e ne introitano i relativi proventi. I comuni sono altresì competenti a introitare i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta nonché a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della l. 689/1981 e successive modifiche.

2. Chiunque svolga l'attività di vendita di stampa quotidiana e periodica attraverso punti vendita esclusivi e non esclusivi senza la prescritta autorizzazione o quando questa è decaduta ovvero violi le disposizioni di cui al presente Capo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.500,00 euro a 7.500,00 euro.

Capo VI
Somministrazione di alimenti e bevande

Sezione I
Disposizioni comuni

Art.75
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) *per somministrazione di alimenti e bevande*, la vendita e il relativo servizio per il consumo sul posto di alimenti e bevande che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio e/o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o pertinente al locale, ivi comprese le aree pubbliche come definite dall'articolo 40, comma 1, lettera b), appositamente attrezzati e gestiti per la funzionalità del locale, con l'assistenza del personale addetto alla somministrazione;

b) *per superficie di somministrazione*, la superficie appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione. Rientra in essa l'area occupata dai banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi;

c) *per domicilio del consumatore*, la privata dimora nonché i locali in cui il consumatore si trova per motivi di lavoro, studio o per lo svolgimento di congressi, convegni, cerimonie o altro tipo di eventi;

d) *per esercizi di somministrazione*, gli esercizi che svolgono l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione;

e) *per autorizzazione stagionale*, l'autorizzazione rilasciata per un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a trenta giorni consecutivi e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;

f) *per somministrazione nelle mense aziendali*, la somministrazione di pasti offerti, in strutture dotate di autonomia tecnico-funzionale dal datore di lavoro pubblico o privato, ai propri dipendenti

ed ai dipendenti di altre aziende convenzionate in forma diretta o tramite l'opera di altro soggetto con il quale abbia stipulato apposito contratto;

g) *per occupazione di suolo pubblico*, la concessione a titolo oneroso, da parte dell'ente pubblico proprietario, di aree pubbliche o private sottoposte a servitù pubblica, contigue all'esercizio di somministrazione, al fine di effettuarvi attività di somministrazione di alimenti e bevande;

h) *reiterazione*, la commissione della medesima violazione nell'arco di un anno , anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche.

Art. 76

(Pubblicità dei prezzi)

1. I prezzi dei prodotti destinati alla somministrazione devono essere resi noti al pubblico:
 - a) mediante esposizione di apposita tabella all'interno del locale, nei casi di somministrazione di alimenti e bevande, ivi comprese le attività di ristorazione;
 - b) mediante esposizione di apposita tabella leggibile anche dall'esterno del locale, con esclusione della carta dei vini, limitatamente alle attività di ristorazione.
2. Nella somministrazione con formule a prezzo fisso è vietata l'applicazione di costi aggiuntivi per il servizio, il coperto, le bevande e quant'altro non sia compreso nell'offerta al pubblico e appositamente pubblicizzato nell'offerta medesima.
3. Qualora il servizio di somministrazione sia effettuato al tavolo, la tabella o il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve indicare l'eventuale componente del servizio con modalità tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico. E' inoltre fatto divieto applicare costi aggiuntivi per il coperto.
4. Il titolare dell'esercizio di somministrazione deve rendere noti al pubblico i prezzi dei prodotti destinati alla vendita per asporto mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, fatti salvi i casi in cui i prezzi di vendita al dettaglio sono indicati in maniera chiara e facilmente visibile sui prodotti stessi.

Art. 77

(Orario di apertura e chiusura degli esercizi)

1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione, compresi quelli in cui vengono svolte congiuntamente le attività di somministrazione e di intrattenimento musicale e danzante sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti. Gli esercizi di somministrazione possono osservare uno o più riposi settimanali con espressa indicazione nel cartello di cui al comma 3.
2. I titolari degli esercizi di somministrazione hanno l'obbligo di comunicare al pubblico l'orario mediante esposizione di un apposito cartello ben visibile.
3. Il comune, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, in ragione delle specifiche esigenze e caratteristiche delle diverse zone ovvero con riferimento a eventi di particolare rilievo per il territorio comunale, previo parere delle organizzazioni dei pubblici esercizi, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale, delle organizzazioni dei consumatori nonché con il consenso dei singoli operatori coinvolti, può predisporre, entro e non oltre il mese di gennaio di ogni anno, programmi di apertura per il turno degli esercizi di somministrazione. Gli esercenti devono rendere noti i turni al pubblico mediante esposizione, con anticipo di almeno venti giorni, di un apposito cartello ben visibile.
4. Il Comune per gravi e urgenti motivi relativi all'ordine pubblico, alla sicurezza, al decoro, alla viabilità e alla quiete pubblica, può, con ordinanza, prevedere limiti e condizioni agli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi, anche in aree delimitate del territorio, e per periodi determinati.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 non si applicano alle attività di somministrazione di cui all'articolo 79, comma 2, lettere c), d), e), f), g), h), i) ed l).
6. Le attività di somministrazione svolte in locali situati all'interno delle strutture di cui all'articolo 79, comma 3, lettere a), l) ed m) devono osservare gli orari di apertura e chiusura delle strutture medesime.

Sezione II

Sviluppo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

Art. 78

(Indirizzi regionali di sviluppo)

1. La Regione, nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1 e garantendo il giusto bilanciamento dei motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 2 stabilisce, nel regolamento di cui all'articolo 4 e nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, gli indirizzi generali ai quali si attengono i comuni nell'adozione dei relativi atti di sviluppo del settore con particolare riferimento:

a) alla salvaguardia e alla qualificazione delle aree di interesse storico e culturale, compreso il recupero di aree o edifici;

b) alla qualificazione e alla valorizzazione dei luoghi del commercio mediante la previsione di misure atte ad incentivare l'insediamento degli esercizi di somministrazione con particolare riguardo alle aree montane e rurali;

c) per il rilascio delle concessioni di occupazione di suolo pubblico.

2. Roma Capitale provvede autonomamente all'adozione dei suddetti indirizzi.

Art. 79

(*Criteri comunali*)

1. I Comuni, nel rispetto degli indirizzi di cui all'articolo 78 e previa concertazione con le organizzazioni maggiormente rappresentative dei pubblici esercizi, dei consumatori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, determinano i criteri di sviluppo degli esercizi di somministrazione definendo i requisiti, anche qualitativi, necessari all'apertura, all'ampliamento o alle modifiche strutturali dei locali da destinare agli esercizi stessi, con particolare riferimento:

- a) alle destinazioni d'uso degli immobili da adibire come locali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese le limitazioni nella variazione di destinazione d'uso dei locali medesimi;
- b) a divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture, limitatamente ai casi in cui sussistono ragioni di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità che non consentano ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere sui meccanismi di controllo, anche per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità;
- c) alla tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico, monumentale e ambientale;
- d) alle aree del territorio carenti di servizio.

2. I criteri previsti al comma 1, non si applicano alle attività di somministrazione che vengono svolte:

- a) congiuntamente ad altra attività prevalente, quale quella di spettacolo, intrattenimento, svago, sport, cultura, avente carattere non occasionale o stagionale; l'attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie dei locali utilizzati per essa è pari ad almeno tre quarti della superficie della struttura complessivamente a disposizione per lo svolgimento delle attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi igienici non costituisce attività di intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento anche se eseguita dal vivo;
- b) in locali situati all'interno delle aree di servizio, in conformità alle leggi regionali vigenti in materia di distribuzione dei carburanti;
- c) al domicilio del consumatore;
- d) in locali non aventi accesso diretto dalla pubblica via situati all'interno degli alberghi, relativamente alle prestazioni rese esclusivamente agli alloggiati e ai loro ospiti;

- e) in altri complessi ricettivi, relativamente alle prestazioni rese agli alloggiati e ai loro ospiti;
- f) in locali situati all'interno di porti, aeroporti e stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- g) nelle mense aziendali a favore dei dipendenti da amministrazioni, enti e imprese pubbliche e private;
- h) nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, negli stabilimenti militari delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle strutture di accoglimento per immigrati, rifugiati e profughi ed altre simili strutture di accoglienza e sostegno;
- i) nei mezzi di trasporto pubblico;
 - l) in locali situati all'interno delle strutture di vendita di cui all'articolo 11, comma 1, lettere i) ed l);
 - m) in locali situati all'interno dei mercati all'ingrosso di cui all'articolo 57 comma 1, lett. c);
 - n) mediante distributori automatici posti in locali non a ciò esclusivamente destinati;
 - o) nelle imprese agrituristiche così come definite dalla legislazione vigente;
 - p) nelle aree di cui al comma 5 dell'articolo 43.

3. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (*Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati*). In ogni caso, al di fuori delle fattispecie previste dal DPR n. 235/2001, l'attività di somministrazione svolta all'interno di un circolo privato è sottoposta alla disciplina di cui al presente Capo.

Art. 80

(Regolamenti comunali)

1. I comuni, con regolamento, disciplinano in particolare:
 - a) le modalità di presentazione della SCIA e delle istanze di autorizzazioni di cui all'articolo 81 nonché le modalità relative al rilascio, alla sospensione ed alla revoca delle autorizzazioni stesse;
 - b) le modalità attraverso le quali, i locali in cui si svolge attività di somministrazione, provvedono allo smaltimento dei fumi senza immissione in atmosfera nonché alla diminuzione dell'inquinamento acustico, con particolare riferimento ai centri storici.

Sezione III

Procedimenti amministrativi relativi all'attività di somministrazione di alimenti e bevande

Art. 81

(Esercizio dell'attività)

1. All'apertura e al trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione, anche stagionali, si provvede mediante SCIA da presentare al SUAP competente per territorio.
2. Nel caso in cui gli esercizi di somministrazione ricadano in zone sottoposte a tutela da parte del comune, all'apertura o al trasferimento di sede si provvede mediante autorizzazione. Si provvede altresì mediante autorizzazione nel caso in cui il trasferimento dell'attività di somministrazione avvenga da una zona non sottoposta a tutela ad una tutelata.
3. All'avvio e all'esercizio delle attività di somministrazione previste dall'articolo 79, comma 2, si provvede mediante SCIA da presentare al SUAP competente per territorio.
4. Relativamente alle attività di cui all'articolo 79, comma 2, lettere d), e) ed o) nonché a quelle esercitate all'interno degli stabilimenti balneari si applica la specifica normativa regionale vigente in materia, fermi restando i requisiti previsti all'articolo 6.
5. L'avvio e l'esercizio dell'attività è comunque soggetta al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro nonché all'effettiva disponibilità dei locali e deve essere avviata, salvo proroga, entro i termini previsti dall'articolo 86, comma 2, lettera b) e c).
6. Nella presentazione della SCIA o nell'istanza di rilascio dell'autorizzazione, deve essere indicato, a pena d'improcedibilità, il locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione, nonché il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 sia per il richiedente che per le eventuali persone specificamente preposte all'attività di somministrazione.
7. Nelle fattispecie previste al comma 2, l'esame della richiesta di autorizzazione non è subordinata:
 - a) alla disponibilità dei locali nei quali si intende svolgere l'attività, che deve invece sussistere al momento dell'avvio dell'esercizio dell'attività;
 - b) alla presentazione preventiva del certificato prevenzione incendi se richiesto dalla legge;
 - c) all'indicazione degli eventuali preposti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6.

8. L'autorizzazione di cui al comma 2, è rilasciata a tempo indeterminato e ha validità esclusivamente in relazione ai locali in essa indicati.
9. La somministrazione di bevande alcoliche può essere limitata o vietata dal Comune, mediante ordinanza, in ragione di comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico. Nel caso in cui il Comune vieti la vendita di bevande alcoliche in tutto il territorio comunale o in una sua parte limitata, il divieto si intende esteso anche alla vendita per asporto di bevande alcoliche effettuata in esercizi commerciali diversi da quelli di somministrazione di alimenti e bevande, ma ricadenti nella medesima zona.
10. Gli esercizi di somministrazione, senza necessità di ulteriori titoli autorizzatori, hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano ivi compresi i generi di pasticceria, gelateria, i pastigliaggi e ogni altro prodotto alimentare confezionato all'origine.
11. L'autorizzazione o la presentazione della SCIA abilitano all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora, di immagini e giochi secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
12. Il comune può stabilire le condizioni e le modalità per lo svolgimento delle attività di somministrazione in forma stagionale.
13. L'ampliamento dei locali in cui si svolge l'attività di somministrazione è soggetto a previa presentazione di SCIA al SUAP competente per territorio e può essere effettuato dal giorno medesimo della presentazione.
14. Nella SCIA di cui al comma 13, il soggetto interessato dichiara di aver rispettato i regolamenti di polizia urbana e di igiene sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alla destinazione d'uso e alle condizioni di sicurezza dei locali oggetto di concessione edilizia per l'ampliamento strutturale.

Art. 82

(Esercizio temporaneo)

1. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attività di somministrazione, fatto salvo il divieto di somministrazione di bevande superalcoliche su aree pubbliche o aperte al pubblico, può essere esercitata, temporaneamente, nel territorio comunale ove si svolge la manifestazione, previa presentazione da parte dell'interessato di SCIA al SUAP competente per territorio e non è soggetta ai requisiti di cui all'articolo 6.
2. La presentazione della SCIA di cui al comma 1, consente l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per una durata non superiore a quella della manifestazione e solo in relazione ai locali o ai luoghi in cui si svolge la manifestazione.
3. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in forma occasionale e completamente gratuite non sono soggette alle disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Art. 83

(Affidamento della gestione di reparto)

1. Il titolare di un esercizio di somministrazione può affidare, mediante SCIA da presentare al SUAP competente per territorio, la gestione di uno o più reparti, per un periodo di tempo convenuto, a un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, purchè almeno un reparto rimanga nella diretta gestione del titolare.
2. Il gestore è tenuto al mantenimento dei livelli occupazionali relativi al reparto di cui ha assunto la gestione e al rispetto dei relativi contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro.
3. Il titolare, qualora non abbia provveduto alla presentazione della SCIA di cui al comma 1, risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore.
4. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato e non avere accesso autonomo.

Art.84

(Subingresso)

1. Il trasferimento della titolarità dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, per atto tra vivi e del relativo titolo autorizzatorio, è subordinato a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio. La presentazione della SCIA deve avvenire entro novanta giorni dalla stipula dell'atto e determina, d'ufficio, la reintestazione, con efficacia immediata, dell'autorizzazione nei confronti del subentrante, a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e sia provato l'effettivo trasferimento.

2. Al subingresso per causa di morte si provvede mediante SCIA da presentare entro un anno dalla morte del dante causa al SUAP competente per territorio, pena decadenza del titolo salvo proroga per comprovati casi di forza maggiore, qualora:

- a) il soggetto che eredita intenda proseguire l'attività di somministrazione; in tal caso il subentrante può continuare nell'attività dalla data di morte del titolare dichiarando nella SCIA il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6;
- b) il soggetto che eredita non intenda proseguire l'attività di somministrazione e la ceda ad altri; in tal caso la presentazione della SCIA da parte del subentrante, che dimostri il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e l'avvenuto trasferimento della titolarità, determina d'ufficio, la reintestazione, con efficacia immediata, dell'autorizzazione nei confronti del subentrante stesso.

Art. 85

(Disposizioni per i distributori automatici)

1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente destinati a tale attività, è sottoposta alla disciplina prevista dall' articolo 27, comma 2 .
2. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.

Sezione IV

Sospensione, decadenza, vigilanza e sanzioni amministrative

Art.86

(Sospensione e decadenza)

1. Le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione sono sospese:
 - a) per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a quindici giorni, in caso di reiterazione per il mancato rispetto dei turni stabiliti nei programmi predisposti dal comune ai sensi dell'articolo 77, comma 3;
 - b) per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci, in caso di reiterazione per il mancato rispetto delle disposizioni dell'articolo 76.
2. Le autorizzazioni all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande decadono:
 - a) qualora l'attività venga sospesa per un periodo superiore a un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza;
 - b) qualora il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su richiesta con motivata istanza, non attivi l'esercizio entro 180 giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione o di presentazione della SCIA qualora il locale, in cui si svolge l'attività, non necessita di opere edilizie che comportino il rilascio di apposito titolo abilitativo;
 - c) qualora il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su richiesta con motivata istanza, non attivi l'esercizio entro 48 mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione o di presentazione della SCIA, qualora il locale in cui si svolge l'attività di somministrazione debba essere edificato o necessiti di opere edilizie che comportino il rilascio di apposito titolo abilitativo;
 - d) qualora il titolare dell'esercizio non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6;
 - e) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministero dell'Interno, ai fini della sorvegliabilità, o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di sicurezza e di prevenzione incendi;
 - f) qualora venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non venga richiesta, da parte del titolare, l'autorizzazione o presentata la SCIA al trasferimento in una nuova sede nel termine di 180 giorni, salvo proroga richiesta, in caso di comprovata necessità, con istanza motivata;
 - g) qualora, nel caso di subingresso, non si avvii o non si prosegua l'attività secondo le modalità previste all'articolo 84;

3. La proroga di cui al comma 2, lettere a), b), c) e f) non è concessa nel caso di mancato espletamento degli adempimenti in materia igienico-sanitaria ovvero del mancato rilascio dei titoli abilitativi edilizi nonché in caso di ritardo colpevole nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.

Art. 87

(Vigilanza e sanzioni amministrative)

1. I comuni, competenti per territorio, esercitano la vigilanza sulle attività di somministrazione di alimenti e bevande e provvedono all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e ne introitano i relativi proventi. I comuni sono altresì competenti a introitare i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta nonché a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della l. 689/1981.

2. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro:

- a) chiunque svolga l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza le prescritte autorizzazioni di cui all'articolo 81, comma 2, o quando le stesse sono decadute o sospese;
- b) chiunque svolga l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 81, comma 1;

3. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 76, 77 e 82, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2 mila 500 euro a 7 mila 500 euro.

4. Nei caso di cui al comma 2 alla sanzione amministrativa pecuniaria segue l'immediata chiusura dell'esercizio.

5. In caso di particolare gravità o di reiterazione delle violazioni di cui al comma 3, il Comune può disporre la sospensione dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per un periodo non superiore a dieci giorni.

CAPO VII

Modalità di comunicazione e utilizzo dell'insegna nell'attività di vendita al dettaglio di prodotti erboristici

Sezione I

Disposizioni comuni

Art. 88

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende:

- a) *per prodotti "erboristici"*, i prodotti, alimentari e non a base di piante officinali singole o in miscela o parte di pianta fresca o essiccata e loro derivati, diversi dai medicinali;
- b) *per "piante officinali"*, le piante medicinali, aromatiche e da profumo;
- c) *per "parti di piante officinali"* le sezioni definite secondo la nomenclatura convenzionale botanica;
- d) *per "preparazione estemporanea"* di prodotti erboristici, la miscelazione di piante officinali essiccate o parti di esse effettuata all'interno dell'erboristeria professionale su richiesta dell'utente;
- e) *per prodotti "erboristici preincartati"*, le miscele di piante officinali essiccate o parti di esse, anche sottoforma dei loro derivati, preparate all'interno dell'erboristeria professionale, nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 89

(Denominazione di erboristeria professionale)

1. Possono utilizzare la denominazione di erboristeria professionale i titolari di attività di vendita al dettaglio di prodotti erboristici che hanno conseguito uno dei seguenti titoli di studio:

- a) diploma di laurea in tecniche erboristiche, istituito in base al Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 3 novembre 1999, n.509 (*Regolamento recante norme concernente l' autonomia didattica degli atenei*) o con denominazione simile, appartenente in ogni caso alle lauree inserite nella classe 24 o 29, che contemplino nel piano studio un percorso di formazione relativo alle scienze e tecnologie erboristiche;
- b) diploma universitario in tecniche erboristiche di cui al decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, 6 giugno 1995;
- c) diploma di erborista di cui all'articolo 1 della legge 6 gennaio 1931, n. 99;
- d) diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutiche;
- e) diploma di specializzazione in scienze e tecnica delle piante officinali o in farmacognosia.

2. In caso di esercizio dell'attività di vendita di prodotti erboristici in forma societaria, l'utilizzo della denominazione:"erboristeria professionale" è subordinato al possesso di uno dei titoli di studio di cui al comma 1, da parte del rappresentante legale o di un suo delegato.

Sezione II
Modalità di esercizio dell'attività e sanzioni

Art. 90

(Preparazione e vendita dei prodotti erboristici)

1. Possono effettuare preparazioni estemporanee di prodotti erboristici e prodotti erboristici preincartati all'interno dei locali commerciali esclusivamente:

- a) il titolare di attività di vendita al dettaglio di prodotti erboristici di cui al comma 1 dell'articolo 89;
- b) il rappresentante legale o un suo delegato nel caso di attività organizzata in forma societaria che ha conseguito uno dei titoli di studio di cui all'articolo 89, comma 1;
- c) il dipendente o preposto del titolare dell'attività di vendita, che ha conseguito uno dei titoli di studio di cui all'articolo 89, comma 1.

Art. 91

(Utilizzo dell'insegna)

1. Gli esercizi commerciali, ovvero singoli reparti di esercizi di vendita conferiti in gestione, in cui sono posti in vendita piante officinali e loro derivati come previsto dall'articolo 88, possono utilizzare la denominazione "erboristeria professionale" nelle insegne di esercizio, nell'informazione e nella comunicazione pubblicitaria all'utente, nonché nella comunicazione commerciale tra imprese, comunicando contestualmente al comune il possesso dei requisiti di cui all' articolo 89, comma 1.

Art. 92

(Vigilanza e sanzioni amministrative)

1. A chiunque utilizzi la denominazione “erboristeria professionale” in violazione dell’articolo 89, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 6.000, con contestuale obbligo di rimozione dell’insegna.

2. A chiunque effettui in violazione dell’articolo 89, la preparazione estemporanea di prodotti erboristici e prepari prodotti erboristici preincartati di cui all’articolo 88 lettere e), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.

3. Nel caso di reiterazione, il comune sospende l’esercizio dell’attività per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore a dieci giorni.

4. Il comune provvede all’irrogazione e alla riscossione delle sanzioni di cui al presente articolo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

CAPO VIII

DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI

Sezione I

Disposizioni comuni

Art.93

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

- a) “*carburanti*”, le benzine, il gasolio per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto (GPL) per autotrazione, il gas metano per autotrazione, l'idrogeno, le miscele metano-idrogeno, i biocarburanti indicati nell'allegato I del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128 (Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti) e successive modifiche e gli altri carburanti originati da fonti energetiche rinnovabili, nonché ogni altro carburante per autotrazione conforme ai requisiti tecnici indicati per ciascun carburante nelle tabelle della commissione tecnica di unificazione nell'autoveicolo (CUNA);
- b) “*rete ordinaria*”, l'insieme degli impianti eroganti carburante per autotrazione, ubicati sulla rete stradale, gli impianti ad uso privato, gli impianti per aeromobili e per natanti, ad esclusione degli impianti utilizzati per il rifornimento esclusivo degli autoveicoli di proprietà delle amministrazioni pubbliche;
- c) “*rete autostradale*”, l'insieme degli impianti eroganti carburanti per autotrazione, ubicati sulla rete autostradale, sui raccordi e sulle tangenziali classificate come autostrade;
- d) “*impianto*”, il complesso commerciale unitario costituito da apparecchi di erogazione di carburanti per autotrazione ad una o più colonnine e da ogni altra attrezzatura petrolifera connessa agli apparecchi di erogazione;
- e) “*apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato*”, il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale, con pagamento preventivo al rifornimento;
- f) “*apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento posticipato*”, il complesso di apparecchiature per il comando e il controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento successivo al rifornimento;
- g) “*impianto non assistito*”, l'impianto funzionante unicamente in modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, senza limitazioni di orario e senza la presenza del gestore,

dotato di idonei sistemi di sorveglianza di tipo continuativo con segnalazione automatica di eventi che possono pregiudicare la sicurezza a sala di controllo, pubblica o privata, presidiata;

- h) “*impianto ad uso privato*”, il complesso di attrezzature, fisse o mobili, senza limiti di capacità ubicate all’interno di aree private o pubbliche non aperte al pubblico accesso, quali stabilimenti, cantieri, magazzini, depositi e simili, destinate al rifornimento esclusivo degli automezzi di proprietà o in locazione dei soggetti che ivi esercitano l’attività, con esclusione delle amministrazioni dello Stato; l’erogazione del carburante, posizionato in serbatoi interrati, avviene con apparecchiature automatiche o con qualsiasi mezzo non automatico provvisto d’idoneo sistema di misurazione dell’erogato, ad esclusione di sistemi di misurazione monetaria dell’erogato;
- i) “*ristrutturazione totale dell’impianto*”, il completo rifacimento dell’impianto comprendente la totale sostituzione o il riposizionamento degli impianti di erogazione automatica e delle connesse attrezzature petrolifere;
- l) “*servizi integrativi e accessori*”, servizi di erogazione e controllo di aria ed acqua, servizi di lubrificazione, officina leggera, elettrauto, gommista, autolavaggio, offerta di aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan, caravan e camper, servizi igienici di uso pubblico, vendita di ricambi ed accessori per veicoli e di altri prodotti indicati nell’allegato 9 al decreto del Ministro dell’industria, commercio ed artigianato 4 agosto 1988, n. 375 (Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio) e successive modifiche, centro di informazioni turistiche, servizio fax e fotocopie, punto telefonico pubblico, servizi bancari, vendita di prodotti alimentari e non alimentari, somministrazione di alimenti e bevande, rivendita di quotidiani e periodici, rivendita di tabacchi, lotteria, nonché la vendita di ogni altro bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene ed al servizio posto in vendita ed alla sicurezza antincendio, anche ai fini del rispetto delle misure di sicurezza interne dai centri di pericolo dell’impianto, a condizione che l’ente proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale.

Sezione II

Impianti di distribuzione di carburante lungo la rete autostradale

Art.94

(Concessione per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti di carburanti lungo la rete autostradale. Servizi integrativi ed accessori)

1. L'attività di erogazione dei carburanti lungo la rete autostradale costituisce pubblico servizio ed è soggetta a provvedimento di concessione da parte della Regione. Relativamente agli impianti installati lungo il Grande Raccordo Anulare (G.R.A) e tratti o raccordi autostradali interni allo stesso, il provvedimento di concessione è rilasciato da Roma Capitale. La concessione ha validità di diciotto anni ed è soggetta a rinnovo.

2. Il rilascio della concessione di cui al comma 1 è subordinato:

- a) al compimento del diciottesimo anno di età;
- b) al possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1;
- c) alla conformità dell'impianto alla normativa fiscale, urbanistico-edilizia, di sicurezza sanitaria, stradale e di prevenzione incendi nonché alle disposizioni poste a tutela dell'ambiente e degli altri vincoli insistenti sull'area ai sensi della normativa vigente;
- d) all'assenso alla realizzazione dell'impianto da parte dell'ente proprietario della strada ovvero dell'ente o società titolare della concessione autostradale;
- e) alle capacità tecnico-organizzativa ed economica necessarie a garantire la continuità e la regolarità nell'espletamento del pubblico servizio di distribuzione di carburanti di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 (Norme per l'esecuzione dell'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, numero 745, convertito, con modificazioni, con legge 18 dicembre 1970, n. 1034 riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione) e successive modifiche.

3. Nel caso in cui il concessionario sia una persona giuridica, il possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 2, lettere a) e b) è riferito al legale rappresentante. In caso di affidamento in gestione dell'attività, i requisiti soggettivi sono posseduti anche dal gestore.

4. All'istanza per il rilascio della concessione è allegata la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche, relativa al possesso dei requisiti soggettivi di cui al

comma 2, lettere a) e b), nonché delle capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui al comma 2, lettera e);

- b) titolo comprovante la disponibilità dell'area su cui insiste l'impianto;
- c) perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente, iscritto al relativo albo professionale e, qualora siano presenti impianti fissi di protezione attiva antincendio, negli elenchi del Ministero dell'interno di cui al decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011, attestante la conformità dell'impianto alla normativa vigente in materia fiscale, urbanistica;
- d) pareri favorevoli o altri atti di assenso, comunque denominati, rilasciati dagli organi competenti ai sensi della normativa di cui all'articolo 94 comma 2, lettera c);
- e) dichiarazione d'assenso alla realizzazione dell'impianto da parte dell'ente proprietario della strada ovvero dall'ente o società titolare della concessione autostradale;
- f) progetto esecutivo dell'impianto, approvato dal comune competente per territorio e relativi elaborati grafici con la disposizione planimetrica dell'impianto;
- g) relazione tecnica dell'impianto.

5. L'amministrazione competente, ai fini dell'acquisizione dei pareri e degli atti di assenso di cui al comma 4, lettere d) ed e), può indire una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, alla quale partecipano, in particolare:

- a) il comune competente per territorio, relativamente ai procedimenti di competenza della Regione;
- b) l'Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio, per gli aspetti di sicurezza sanitaria;
- c) l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), per gli aspetti di sicurezza e tutela dell'ambiente;
- d) il Comando provinciale dei vigili del fuoco, per gli aspetti relativi alla prevenzione degli incendi;
- e) l'ente proprietario della strada ovvero l'ente o società titolare della concessione autostradale.

6. L'amministrazione competente, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo e preso atto dalla positiva conclusione della conferenza di servizi, provvede al rilascio della concessione in favore del soggetto richiedente entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

7. L'esercizio dell'impianto è subordinato all'esito positivo del collaudo di cui all'articolo 109.

8. Presso gli impianti di distribuzione di carburanti di cui al presente articolo è sempre consentita l'offerta di servizi integrativi e accessori all'utente come disciplinata dall'articolo 105.

Art. 95

(Modifiche agli impianti soggette ad autorizzazione)

1. Sono soggette a preventiva autorizzazione dell'amministrazione competente le seguenti modifiche agli impianti di distribuzione di carburanti:

- a) potenziamento dell'impianto di carburanti con aggiunta di carburanti diversi da quelli oggetto dell'originario provvedimento concessorio, ad esclusione delle colonnine per il rifornimento elettrico;
- b) ristrutturazione totale dell'impianto di carburanti.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1, è rilasciata subordinatamente alla presentazione da parte del soggetto interessato, della documentazione di cui all'articolo 94, comma 4, lettere d), e) e f), entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda.

Art.96

(Modifiche degli impianti non soggette ad autorizzazione)

1. Non sono soggette all'autorizzazione di cui all'articolo 95, le seguenti modifiche degli impianti di carburanti:

- a) sostituzione di colonnine a semplice o doppia erogazione con altri a doppia o multipla erogazione e viceversa, per prodotti già autorizzati;
- b) aumento o diminuzione del numero di colonnine, per prodotti già autorizzati;
- c) installazione di apparecchi accettatori di carte di credito;
- d) cambio di destinazione delle colonnine, per prodotti già autorizzati;
- e) cambio di destinazione dei serbatoi e conseguenti modifiche dei collegamenti meccanici, per prodotti già autorizzati;
- f) sostituzione ed aumento del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi e dell'olio lubrificante, per prodotti già autorizzati;
- g) installazione di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento posticipato, nonché di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato o estensione di quelle esistenti ad altri prodotti già autorizzati;
- h) ogni altra modifica alle attrezzature petrolifere dell'impianto non espressamente elencata all'articolo 95.

2. Le modifiche di cui al comma 1, sono preventivamente comunicate all'amministrazione competente, ai vigili del fuoco ed all'Ufficio delle Dogane competenti per territorio, all'ANAS o alla società titolare della concessione autostradale e sono realizzate nel rispetto delle norme fiscali, di sicurezza sanitaria e stradale e di prevenzione dagli incendi. La corretta realizzazione delle modifiche deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla commissione di cui all'articolo 109.

Art.97

(Trasferimento della concessione)

1. La domanda per il trasferimento della concessione degli impianti di carburanti é presentata, all'amministrazione competente, sottoscritta con firma autentica sia dal cedente sia dal soggetto subentrante e deve riportare l'indicazione di tutti gli elementi atti ad identificare l'impianto.

2. La domanda deve essere corredata:

- a) dalla dichiarazione di assenso da parte dell'ente proprietario della strada ovvero dell'ente o società titolare della concessione autostradale;
- b) dalla documentazione prevista dall'articolo 94, comma 4, lettere a);
- c) parere dell'Ufficio delle Dogane;
- d) documentazione attestante la proprietà o disponibilità dell'impianto.

3. La concessione può essere trasferita a terzi solo unitamente alla proprietà o disponibilità del relativo impianto.

4. Entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, completa della documentazione di cui al comma 2, l'amministrazione competente provvede ad autorizzare il trasferimento della concessione.

Art.98

(Rinnovo della concessione)

1. La domanda di rinnovo della concessione di un impianto di carburanti è presentata all'amministrazione competente almeno sei mesi prima della scadenza diciottennale.

2. La domanda deve essere corredata di:

- a) assenso alla permanenza dell'impianto da parte dell'ente proprietario della strada ovvero dell'ente o della società titolare della concessione autostradale;
- b) dalla documentazione prevista dall'articolo 94, comma 4, lettere a), b) e c) .

3. Il rinnovo è subordinato all'accertamento dell'idoneità tecnica delle attrezzature ai fini della sicurezza antincendio e fiscale, nonché della corrispondenza della consistenza dell'impianto ai provvedimenti di concessione e di autorizzazione rilasciati. Tale idoneità deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla commissione di cui all'articolo 109, comma 4.

4. Entro centoottanta giorni dalla data di presentazione della domanda, completa della documentazione di cui al comma 2 e del verbale di collaudo, l'amministrazione competente in materia provvede al rinnovo della concessione.

Art.99

*(Apertura e orario di servizio degli impianti di carburanti
lungo le autostrade ed i raccordi autostradali)*

1. Gli impianti di carburanti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali devono restare aperti per l'espletamento del servizio di vendita durante tutti i giorni dell'anno e senza interruzione di orario nel corso delle ventiquattro ore giornaliere.

Sezione III

Impianti di distribuzione di carburante lungo la rete ordinaria.

Funzioni e compiti amministrativi dei comuni

Art.100

(Criteri, requisiti e caratteristiche delle aree. Piani comunali)

1. Ai fini della razionalizzazione della rete ordinaria degli impianti di distribuzione di carburanti, i comuni adottano, in attuazione dell'articolo 2, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59) e successive modifiche, i piani comunali per la rete distributiva di carburanti nei quali sono individuati i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree nelle quali possono essere installati i nuovi impianti nonché le norme ad esse applicabili, tenendo conto:

- a) delle norme poste in materia di sicurezza sanitaria ed ambientale;
- b) delle norme poste a tutela dei beni storici e artistici nonché delle zone e sottozone sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali, naturalistici e monumentali e delle zone territoriali omogenee A, quali definite dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della l. 6 agosto 1967, n. 765) e dall'articolo 60 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche;
- c) delle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici comunali;
- d) delle incompatibilità di cui all'articolo 102;
- e) delle prescrizioni fiscali;
- f) della necessità di individuare superfici adeguate per l'installazione dei nuovi impianti di cui all'articolo 103 e per la realizzazione di eventuali servizi integrativi ed accessori per gli utenti;
- g) della compatibilità con le norme in materia di sicurezza stradale previste dalle norme regolamentari dettate dall'ente proprietario della strada a tutela della sicurezza stradale, delle norme contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e

successive modifiche e nel decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e successive modifiche;

h) della normativa antincendio.

2. La localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A.

3. In caso di mancata individuazione da parte dei comuni, dei criteri, dei requisiti e delle caratteristiche delle aree di localizzazione degli impianti di carburanti lungo la viabilità ordinaria la Regione provvede in via sostitutiva a norma dell'articolo 2, comma 2, del d.lgs. 32/1998 e dell'articolo 49 dello Statuto della Regione.

Art.101

(Indici di edificabilità)

1. Fatti salvi i vincoli riguardanti le zone di cui all'articolo 100 comma 1, lettera b), i comuni individuano, nei piani comunali di ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti di cui all'articolo 100, la cubatura utile necessaria per la realizzazione, la ristrutturazione totale e il potenziamento degli impianti di distribuzione di carburanti, tenendo conto della necessità di superfici adeguate per le aree di rifornimento e per la realizzazione di eventuali servizi integrativi ed accessori per gli utenti, nell'ambito dei seguenti indici di edificabilità:

- a) per le strade comunali e per quelle comunque ricadenti nei centri abitati, su aree utili disponibili fino a 3.000 metri quadrati, da un minimo di metri cubi 0,15/1 metro quadrato ad un massimo di metri cubi 0,25/1 metro quadrato;
- b) per le strade comunali e per quelle comunque ricadenti nei centri abitati, su aree utili disponibili comprese tra 3.001 e 10.000 metri quadrati, da un minimo di metri cubi 0,15/1 metro quadrato ad un massimo di metri cubi 0,20/1 metro quadrato;
- c) per le strade regionali o provinciali, su superfici utili disponibili fino a 15.000 metri quadrati, da un minimo di metri cubi 0,15/1 metro quadrato ad un massimo di metri cubi 0,30/1 metro quadrato;
- d) per le strade statali, su aree utili disponibili fino a 20.000 metri quadrati, da un minimo di metri cubi 0,20/1 metro quadrato ad un massimo di metri cubi 0,40/1 metro quadrato.

2. La eventuale maggiore superficie disponibile non assume rilievo al fine della determinazione della cubatura utile totale, che rimane comunque definita nell'ambito degli indici di cui al comma 1.

3. I servizi igienico-sanitari non rientrano nei limiti di cubatura di cui al comma 1.

Art.102

(Incompatibilità)

1. Nei centri abitati non possono essere autorizzati impianti di distribuzione di carburanti:
 - a) in zone pedonali e/o a traffico limitato in modo permanente;
 - b) privi di sede propria, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, qualora il comune accerti che arrechino intralcio al traffico.
2. Fuori dai centri abitati non possono essere autorizzati impianti di distribuzione di carburanti:
 - a) ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche;
 - b) ricadenti all'interno di curve con raggio minore o uguale a metri 100, salvo che si tratti di impianto unico in comuni montani;
 - c) privi di sede propria, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale;
 - d) ricadenti a distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante importanza, per i quali non sia possibile l'adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali.

Art.103

(Autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti di carburanti lungo la rete ordinaria. Requisiti minimi)

1. L'installazione e l'esercizio di nuovi impianti stradali di carburanti è soggetta ad autorizzazione del comune competente per territorio ed è subordinata alle verifiche di conformità alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali, alle prescrizioni fiscali ed a quelle concernenti la sicurezza sanitaria e stradale nonché alle norme di prevenzione degli incendi e di tutela dei vincoli di cui all'articolo 100, comma 1, lettera b).

2. Il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1, è rilasciato, altresì, nel rispetto dei criteri, requisiti e caratteristiche di localizzazione degli impianti previsti nei piani comunali per la rete distributiva di carburanti di cui all'articolo 100, nonché dei limiti posti dalle disposizioni concernenti le fattispecie di incompatibilità di cui all'articolo 102.

3. I comuni possono autorizzare l'installazione e l'esercizio di impianti stradali di carburanti su aree pubbliche, appositamente individuate nei piani comunali per la rete distributiva di carburanti di cui all'articolo 100, previa assegnazione dell'area interessata mediante procedure ad evidenza pubblica.

4. I nuovi impianti di distribuzione di carburanti sono dotati dei seguenti requisiti minimi:

- a) apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato;
- b) servizi igienici per l'utenza, realizzati in conformità alle disposizioni necessarie a garantire l'accessibilità degli utenti in condizioni di disabilità previste dalla normativa vigente in materia;
- c) area di sosta per autoveicoli realizzata in conformità alle disposizioni necessarie a garantire l'accessibilità degli utenti in condizioni di disabilità previste dalla normativa vigente in materia;
- d) l'erogazione di benzina o di gasolio ovvero di entrambi, e un prodotto a scelta tra GPL o metano per autotrazione, in forma liquida o gassosa, a condizione che tale ultimo obbligo non comporti ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi.

5. Ai nuovi impianti di distribuzione di carburanti si applicano le disposizioni relative agli impianti di smaltimento igienico-sanitario per gli autocaravan contenute nell'articolo 378 del d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada) e successive modifiche.

6. Gli impianti di distribuzione di carburanti possono attivare le apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato anche durante le ore in cui è contestualmente assicurato il servizio di rifornimento assistito, a condizione che venga garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto, rilasciata dal competente Ufficio delle

Dogane, o di suoi dipendenti o collaboratori. Durante l'orario di chiusura degli impianti, le apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato restano in funzione senza assistenza.

7. La Regione favorisce l'installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici per autotrazione a condizione che tale installazione non comporti ostacoli tecnici, ivi inclusi quelli connessi alla prevenzione degli incendi, o oneri economici eccessivi.

Art.104

(Modifiche e trasferimento della titolarità degli impianti)

1. Le modifiche agli impianti di distribuzione di carburanti elencate all'articolo 95, comma 1, nonché la trasformazione dell'impianto di carburante da servito ad impianto non assistito, funzionante esclusivamente in modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato sono soggette ad autorizzazione del comune competente per territorio, con le modalità previste dal citato articolo. Le modifiche agli impianti di distribuzione carburanti elencate all'articolo 96, comma 1, sono effettuabili tramite preventiva comunicazione al comune competente per territorio.

2. Le modifiche di cui al comma 1, primo periodo sono soggette a collaudo ai sensi dell'articolo 109. La corretta esecuzione delle modifiche di cui al comma 1, secondo periodo, è, invece, asseverata da una perizia giurata rilasciata da un tecnico abilitato, che è trasmessa al comune, ai vigili del fuoco ed all'Ufficio delle Dogane competenti per territorio, nonché all'ente proprietario della strada ai fini dell'aggiornamento degli atti di propria competenza.

3. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione dell'impianto e le variazioni societarie concernenti la rappresentanza legale, la denominazione o ragione sociale sono comunicate al comune competente dal legale rappresentante subentrante, entro quindici giorni dall'avvenuto trasferimento o variazione.

Art.105

(Servizi integrativi e accessori)

1. Gli impianti di distribuzione di carburanti possono offrire servizi integrativi e accessori all'utente così come definiti dall'articolo 93 comma 1, lettera l), anche in deroga alle disposizioni dei piani comunali commerciali.

2. Presso gli impianti di distribuzione di carburanti, in particolare, è sempre consentito:

- a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle disposizioni di cui al Capo VI;
- b) l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie, nonché, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 22 e 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293,(Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio) l'esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attività di cui alla presente lettera, presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq , a condizione che, per la rivendita di tabacchi, la disciplina urbanistico-edilizia del luogo consenta all'interno di tali impianti la costruzione o il mantenimento di locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a 30 mq;
- c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene ed al servizio posto in vendita a condizione che l'ente proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale.

3. Le attività di cui al presente articolo, di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'Ufficio delle Dogane, salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle suddette attività. Limitatamente alle aree di servizio autostradali tali attività possono essere gestite anche da altri soggetti, nel caso in cui le stesse siano svolte in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di esercizio. In ogni caso sono fatti salvi gli effetti delle convenzioni di subconcessione in corso alla data del 31 gennaio 2012, nonché i vincoli connessi alle procedure competitive in aree autostradali in concessione espletate secondo gli schemi stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la

crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche .

4. I servizi integrativi e accessori, se elencati nell'allegato I del d.p.r. 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) devono essere conformi alla normativa antincendio di riferimento.

5. Qualunque servizio integrativo e accessorio, in funzione della propria superficie, deve essere conforme a quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'interno 11 ottobre 1988, n. 17.

6. I servizi integrativi ed accessori devono osservare le misure di sicurezza interne dai punti di pericolo dell'impianto per ogni specifico carburante, come previsto dalla normativa antincendio.

Art.106

(Orario di servizio - ferie)

1. Per l'espletamento del servizio di vendita di carburanti negli impianti assistiti da personale, l'orario settimanale di apertura diurna è di cinquantadue ore con obbligo per i comuni di consentire l'aumento dell'orario nei limiti della normativa statale su richiesta del gestore.

2. Nel rispetto della previsione di cui al comma 1, gli impianti devono restare comunque aperti in tutto il territorio regionale nei giorni feriali, salvo possibili turnazioni:

a) durante il periodo estivo dalle ore otto alle ore dodici e dalle ore sedici e trenta alle ore diciannove e trenta;

b) durante il periodo invernale dalle ore otto alle ore dodici e dalle ore sedici alle ore diciannove.

3. I comuni stabiliscono le modalità per lo svolgimento dei turni nei giorni festivi nonché, eventualmente, in quelli feriali, tenuto conto del numero degli impianti esistenti nel territorio di ciascun comune e dell'esigenza di assicurare, anche in accordo con i comuni più vicini, il servizio di distribuzione nel modo più capillare possibile.

4. L'orario estivo ha inizio il primo maggio di ciascun anno e quello invernale il primo ottobre, secondo turnazioni meglio specificate nei regolamenti comunali.

5. La chiusura per ferie degli impianti di distribuzione di carburanti deve essere autorizzata dai comuni, sulla base di un piano di turnazione che garantisca l'apertura di almeno il venticinque per cento degli impianti. Nei comuni ove funzionano due o tre impianti deve comunque essere garantita l'apertura di un impianto.

6. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i comuni, sulla base di domande presentate dai titolari dell'autorizzazione e dai gestori degli impianti, emanano un calendario di sospensione dell'attività per ferie, per un periodo non superiore alle due settimane consecutive per ogni anno solare.

Art.107

(Criteri per la liberalizzazione degli impianti di carburanti senza servizio con pagamento anticipato)

1. In attuazione della normativa statale concernente la liberalizzazione della distribuzione dei carburanti di cui al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), e successive modificazioni, gli impianti di distribuzione di carburanti devono esser dotati di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, con l'esclusione dei prodotti idrogeno nonché GPL e metano per autotrazione, in forma liquida o gassosa.

2. Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori dei centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali, non possono essere posti vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.

3. I comuni individuano criteri per la realizzazione e la trasformazione degli impianti esistenti tenendo conto dei criteri ambientali, urbanistici, di sicurezza e di salute nel rispetto della normativa vigente.

Art.108

(Impianti di distribuzione di carburanti ad uso privato e per natanti ed aeromobili)

1. L'autorizzazione per l'installazione e per l'esercizio di nuovi impianti di distribuzione di carburanti ad uso privato ivi compresa l'installazione di contenitori-distributori mobili, per rifornire esclusivamente gli autoveicoli dell'impresa produttiva di beni e servizi titolare dell'autorizzazione stessa, è rilasciata dal comune alle medesime condizioni e nel rispetto della medesima disciplina applicabile per gli altri impianti di distribuzione, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 104, nonché di quelli di cui alla Sezione II del presente Capo.

2. La distribuzione di carburanti a terzi, a titolo oneroso o gratuito, negli impianti di cui al comma 1 comporta la revoca dell'autorizzazione.

3. L'autorizzazione per l'installazione e per l'esercizio di impianti per il rifornimento di natanti o aeromobili muniti di sistemi di misurazione monetaria dell'erogato è rilasciata dal comune competente per territorio alle medesime condizioni e nel rispetto della medesima disciplina applicabili per gli altri impianti di distribuzione di carburanti.

Sezione IV

Verifica dell'idoneità tecnica degli impianti di distribuzione di carburante.

Attività di monitoraggio e di vigilanza. Sanzioni

Art.109

(Collaudo dell' idoneità tecnica degli impianti di distribuzione di carburanti. Commissione di collaudo)

1. Il collaudo è obbligatorio in caso di concessione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti installati lungo la rete autostradale, nonché in caso di modifiche agli impianti stessi ai sensi degli articoli 95 e 96.

2. Il collaudo è obbligatorio, altresì, nei casi di autorizzazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti lungo la rete ordinaria, nonché in caso di modifiche agli impianti stessi soggette ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 104, comma 1, primo periodo.

3. Il collaudo è effettuato prima della messa in esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti su richiesta del titolare dell'autorizzazione.

4. Il collaudo di cui ai commi 1 e 2 è effettuato da un'apposita commissione, costituita dall'ente competente rispettivamente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione.

5. Nella composizione della commissione è garantita la presenza di due rappresentanti dell'ente competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione, rispettivamente con funzioni di presidente e di segretario, nonché, previa intesa con le amministrazioni di appartenenza, di un rappresentante del Comando provinciale dei Vigili del fuoco e di un rappresentante dell'Ufficio delle dogane.

6. La commissione di collaudo verifica la rispondenza dell'impianto alle caratteristiche tecniche riportate nella domanda di autorizzazione o concessione, nonché l'idoneità tecnica dell'impianto ai fini della sicurezza sanitaria, ambientale, stradale, della prevenzione incendi e fiscale. Il verbale di collaudo è trasmesso all'ente competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione per i provvedimenti conseguenti.

7. Al collaudo assiste un rappresentante del titolare della concessione o dell'autorizzazione, che sostiene le spese del collaudo stesso.

8. In caso di esito negativo del collaudo, l'amministrazione competente assegna un termine perentorio al richiedente per l'eliminazione delle irregolarità riscontrate e dispone un nuovo collaudo.

9. L'amministrazione competente, in attesa del collaudo, su richiesta del titolare, rilascia l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a centottanta giorni. Alla domanda è allegata una perizia giurata, a firma di un tecnico abilitato, che attesti il rispetto delle norme vigenti in materia fiscale, sanitaria, stradale, urbanistica, ambientale, e di sicurezza antincendio. Sono escluse dall'esercizio provvisorio le apparecchiature destinate al contenimento e all'erogazione del GPL e del metano per autotrazione, in forma liquida o gassosa.

10. Ferme restando le richieste di collaudo effettuate nei casi di cui ai commi 1 e 2, gli impianti di distribuzione di carburanti sono sottoposti a collaudi periodici, non oltre quindici anni dalla precedente verifica, da parte dell'ente competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione, con le modalità di cui al presente articolo.

Art.110

(Attività di monitoraggio della rete distributiva di carburanti)

1. La struttura regionale competente in materia di attività produttive ha il compito di verificare, sulla base dei dati forniti dall'Ufficio delle Dogane e dai comuni ai sensi del comma 2, l'evoluzione del processo di ristrutturazione della rete degli impianti di distribuzione di carburanti. Tale struttura rileva, in particolare:

- a) le caratteristiche strutturali della rete distributiva;
- b) la variazione dei consumi;
- c) l'efficienza e le tendenze evolutive della rete distributiva e la sua rispondenza alle esigenze dei consumatori.

2. L'Ufficio delle Dogane e i comuni, ai fini del monitoraggio di cui al comma 1, comunicano annualmente alla struttura regionale competente in materia di attività produttive, rispettivamente, i dati relativi all'erogato per ogni comune e quelli riferiti alla variazione del numero di impianti presenti sul territorio comunale con la relativa consistenza e superficie.

3. I risultati dell'attività di monitoraggio di cui al presente articolo sono trasmessi al Ministro dell'industria, commercio ed artigianato ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del d.lgs. 32/1998 e successive modificazioni.

Art.111

(Attività di vigilanza)

1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Capo e, per quanto ivi non previsto, nella normativa statale vigente in materia, da parte dei titolari della concessione o dell'autorizzazione relativa agli impianti di distribuzione di carburanti, spetta alla Regione, a Roma Capitale e ai comuni nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 112

(Cause di sospensione, revoca e decadenza)

1. L'efficacia dei provvedimenti di autorizzazione o di concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti stradali o autostradali di distribuzione di carburanti è sospesa in caso di:

- a) esercizio dell'impianto in violazione delle prescrizioni in materia di sicurezza sanitaria, di tutela ambientale e di prevenzione incendi; la sospensione dura fino a quando il titolare dell'autorizzazione o della concessione non adempia, nel termine fissato dal provvedimento di sospensione, alle prescrizioni previste dalle normative di riferimento; nel caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni nel termine assegnato, salvo proroga per gravi e comprovati motivi l'ente competente procede alla revoca del provvedimento;
- b) esercizio dell'impianto in difformità da quanto stabilito nell'autorizzazione o nella concessione, sino alla eliminazione delle difformità;
- c) modifiche agli impianti senza la preventiva autorizzazione previste dagli articolo 95 e 104; la sospensione dura fino a quando il titolare dell'autorizzazione o della concessione non adempia, nel termine fissato dal provvedimento di sospensione; nel caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni nel termine assegnato, salvo proroga per gravi e comprovati motivi, l'ente competente procede alla revoca del provvedimento.

2. I provvedimenti di autorizzazione o di concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti stradali o autostradali di distribuzione di carburanti sono revocati in caso di:

- a) sospensione non autorizzata dell'esercizio dell'attività dell'impianto, previa diffida alla riapertura entro un termine definito dall'ente competente ;
- b) cessione di carburanti a terzi a titolo oneroso o gratuito negli impianti ad uso privato di cui all'articolo 108;
- c) esercizio dell'impianto in assenza del preventivo collaudo o dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio di cui all'articolo 109 comma 9; nel caso di singoli componenti dell'impianto non collaudati, la revoca viene disposta solo per gli stessi.

3. La decadenza dell'autorizzazione o della concessione è dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando il titolare dell'autorizzazione o della concessione non attivi l'impianto entro ventiquattro mesi dal suo rilascio, salvo proroga concessa su richiesta dell'interessato, per gravi e comprovati motivi;

b) in caso di perdita da parte del titolare dell'autorizzazione o della concessione dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 6 comma 1;

c) in caso di incompatibilità dell'impianto risultante ai sensi dell'articolo 102.

4. Le autorizzazioni revocate o decadute non sono utilizzabili ai fini della rilocalizzazione degli impianti.

5. I provvedimenti di cui al presente articolo sono emanati dall'ente competente, rispettivamente, al rilascio della concessione o dell'autorizzazione.

Art. 113

(Vigilanza e sanzioni amministrative)

1. E' tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000,00 euro a 200.000,00 euro ed alla sanzione accessoria della confisca del prodotto e delle attrezzature il soggetto che:

- a) installa impianti di distribuzione di carburanti o esercita tale attività in assenza di preventiva autorizzazione o concessione;
- b) installa impianti di distribuzione di carburanti ad uso privato o esercita tale attività senza la prescritta autorizzazione, o fornisce carburante a terzi, sia a titolo oneroso che gratuito;
- c) installa impianti di distribuzione di carburanti per il rifornimento di natanti ed aeromobili o esercita tale attività senza la prescritta autorizzazione.

2. L'esercizio di nuovo impianto di distribuzione di carburanti o di impianto sottoposto a modifiche, ivi inclusi quelli non assistiti, per i quali non è stato richiesto ed effettuato con esito positivo il prescritto collaudo comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di 10.000,00 euro ed un massimo di 100.000,00 euro.

3. E' sottoposto alla sanzione amministrativa per un importo compreso tra un minimo di 5.000,00 euro ed un massimo di 3.000,00 euro chiunque violi le disposizioni regionali e comunali relative agli orari di apertura e di chiusura degli impianti di distribuzione di carburanti nonché le disposizioni relative ai turni festivi. In caso di recidiva, oltre all'applicazione della suddetta sanzione pecuniaria, si applica anche la sanzione della chiusura temporanea dell'impianto per un periodo massimo di quindici giorni.

4. All'esercizio della vigilanza e all'accertamento ed irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e all'introito dei relativi proventi provvedono, ai sensi della normativa vigente:

a) la Regione e Roma Capitale nell'ambito delle rispettive competenze, in caso di violazione concernenti impianti di distribuzione di carburanti lungo la rete autostradale;

b) i comuni, in caso di violazioni concernenti impianti di distribuzione di carburanti lungo la viabilità ordinaria.

Capo IX
Disposizioni transitorie e finali

Sezione I
Disciplina transitoria

Art. 114

(Disposizioni transitorie per l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa)

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui al d.lgs. n. 59/2010, nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 15, e del successivo adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo 16, ai procedimenti relativi all'attività del commercio in sede fissa di cui agli articoli 20,21,22,23 e 24, si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi.

2. Le richieste di autorizzazione all'apertura, il trasferimento e l'ampliamento di medie e grandi strutture di vendita presentate al SUAP competente per territorio prima dell'entrata in vigore della presente legge, ed in regola con le norme e gli strumenti di carattere edilizio e urbanistico, sono valutate in base agli indici, requisiti, standard urbanistici e modalità stabiliti dalla legge regionale n.33/1999 e successive modifiche.

3. Le richieste di autorizzazione di cui ai commi 2, 7 e 8, lettere a) e b), e il relativo rilascio, non sono soggetti al rispetto degli indici di cui ai punti 4, 10 e 11 della deliberazione del Consiglio Regionale 6 novembre 2002, n. 131.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 15, e comunque non oltre sei mesi dalla suddetta data, sono sospesi i procedimenti relativi alle domande di autorizzazione presentate successivamente alla data stessa per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento di medie e grandi strutture di vendita di cui agli articoli 21, 22 e 24.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 15, e comunque non oltre sei mesi dalla suddetta data, non è consentita l'individuazione di nuove aree o l'ampliamento di aree esistenti con destinazione commerciale per grandi strutture di vendita e per le medie strutture di vendita e non può essere rilasciata l'autorizzazione commerciale in presenza di una variante approvata in violazione del presente divieto.

6. Decorso il termine di cui al comma 4, le richieste di autorizzazione sospese sono valutate in base all'ordine cronologico di presentazione e, nel caso in cui non siano compatibili con la nuova disciplina introdotta dal regolamento di cui all'articolo 15, ne è richiesto l'adeguamento entro un termine perentorio non superiore a 90 giorni, a pena di inammissibilità della domanda medesima.

7. Qualora, allo scadere del termine di cui al comma 4, la Regione non abbia ancora adottato il regolamento di cui all'articolo 15, le domande di autorizzazione, trasferimento e ampliamento delle medie e grandi strutture di vendita presentate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, sono valutate sulla base degli indici, requisiti, standard urbanistici e modalità di cui alla legge regionale n. 33/1999, fino all'adozione del predetto regolamento.

8. Sono in ogni caso consentiti, anche nelle more dell'adozione del Regolamento di cui all'articolo 4:

a) gli accorpamenti di medie strutture di vendita già autorizzate, nell'ambito dello stesso comune, da almeno tre anni, finalizzati all'ampliamento di strutture la cui superficie di vendita non può comunque essere superiore a quella stabilita all'articolo 11, comma 1, lettera i), nel rispetto dello strumento urbanistico comunale vigente, della normativa ambientale, edilizia e viabilistica, nonché degli standard e indici previsti dalla legge regionale n. 33/1999;

b) l'ampliamento di superficie delle medie e grandi strutture di vendita, di cui all'articolo 11, comma 1, lettere i), l), n), o) e p), nei limiti del 10% della superficie originaria e comunque entro il limite massimo di 2.500 mq., che non richiedano lavori di ristrutturazione straordinaria, utilizzando esclusivamente spazi, già presenti, destinati ad attività accessorie od a servizi, compresi quelli destinati al camminamento, nel rispetto degli strumenti urbanistici comunali vigenti, della normativa ambientale, edilizia e viabilistica, nonché degli standard e indici di cui alla legge regionale n. 33/1999.

9. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 4, è inoltre consentito, previa presentazione di SCIA al SUAP competente per territorio:

a) l'avvio, il trasferimento, l'ampliamento nei limiti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera h), degli esercizi di vicinato, nonché la modifica quantitativa dei settori merceologici di singoli esercizi di vicinato, nel rispetto della superficie di vendita originaria;

b) le variazioni quantitative del settore merceologico e la riduzione di superficie delle medie e grandi strutture di vendita;

c) la diversa ripartizione interna, anche attraverso aumento o riduzione di superficie di vendita dei singoli esercizi posti all'interno, delle medie o grandi strutture di vendita di cui all'articolo 11, comma 1, lettere n), o) e p);

d) il sub ingresso tra vivi e mortis causa degli esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita.

Art 115

(Disposizioni transitorie per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche)

1. I mercati istituiti e i posteggi isolati concessi dopo l'entrata in vigore della presente legge, nei quali si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono rispettare le disposizioni di cui all'articolo 43.

2. I mercati di cui al comma 1, lettera h) dell'articolo 40, già esistenti e i posteggi fuori mercato già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge, nei quali si effettua il commercio dei prodotti alimentari, devono adeguarsi, entro un anno, dalla data di entrata in vigore della presente legge alle disposizioni previste dall'articolo 43. I mercati che ricadono nei centri storici o in zone urbane per i quali non è possibile procedere all'adeguamento integrale, sono comunque vincolati al rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 6 dell'Ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002 e successive modifiche.

3. Le richieste di autorizzazione e della relativa concessione all'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggi di nuova istituzione, fuori mercato e all'interno di mercati già attivi, a seguito di aumento del numero complessivo dei posteggi esistenti ovvero a seguito di chiusura di posteggi preesistenti per la revoca o la riconsegna del titolo, presentate in base a bandi pubblicati in data successiva all'entrata in vigore della presente legge, nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 4, sono valutate in base a quanto previsto dalle norme europee e statali e dai regolamenti comunali.

4. Gli adempimenti amministrativi relativi alle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di tipo itinerante rilasciate dai comuni a soggetti non residenti, sono di competenza dei comuni che hanno rilasciato l'autorizzazione, qualora non vi provveda il comune di residenza dell'operatore. I comuni provvedono altresì agli adempimenti amministrativi inerenti le autorizzazioni rilasciate dai comuni delle altre regioni italiane a soggetti residenti nella Regione Lazio.

5. Le concessioni di posteggio nei mercati, nelle fiere e fuori mercato, tacitamente rinnovate prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 59/2010, mantengono la loro efficacia fino alla naturale scadenza del termine di durata previsto.

6. In ogni caso, e fino all'approvazione del regolamento di cui all'articolo 4, sono sempre consentiti i subingressi nelle attività commerciali su aree pubbliche.

Art 116

(Disposizioni transitorie relative ai CAT e alle Reti di imprese ai centri commerciali naturali)

1. I CAT già costituiti e autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono accreditati a seguito dell'adeguamento, ove necessario e dandone comunicazione alla struttura regionale competente, dei propri statuti alle disposizioni contenute nella legge stessa e nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5 dell'articolo 8.
2. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati e i procedimenti avviati relativamente alle reti di imprese tra attività economiche su strada, in sede di prima attuazione dell'articolo 113 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, come sostituito dall'articolo 2, comma 100, della l.r. 14 Luglio 2014, n. 7 (Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie).

Art. 117

(Disposizioni transitorie per l'attività di distribuzione della stampa quotidiana e periodica)

1. Il piano di localizzazione comunale di cui all'articolo 67, nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 4, è approvato dai comuni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo il successivo adeguamento dello stesso ai criteri regionali stabiliti nel Regolamento. Fino all'approvazione dei piani di cui al comma 1 dell'articolo 67, si applicano ai fini del rilascio delle autorizzazioni all'avvio e al trasferimento dei punti vendita esclusivi e non esclusivi le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 4.

2. Le richieste di autorizzazione relative all'esercizio di punti vendita esclusivi e non esclusivi della stampa quotidiana e periodica, presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono valutate sulla base dei criteri, modalità e procedure di cui alla l. r. 14 gennaio 2005, n. 4 (Sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica), nel rispetto delle condizioni, limiti e criteri stabiliti dagli atti, piani e regolamenti comunali in materia di occupazione di suolo pubblico.

3. Le richieste di autorizzazione di cui al comma 2, e il relativo rilascio, non sono soggetti al rispetto degli indirizzi, dei criteri e dei relativi piani comunali di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale richiamata nello stesso comma.

4. Sono sempre consentiti i subingressi e i trasferimenti delle attività di distribuzione della stampa quotidiana e periodica.

Art. 118

(Disposizioni transitorie relative all'attività di somministrazioni di alimenti e bevande)

1. Le richieste di autorizzazione all'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono soggette alle prescrizioni della legge regionale 29 Novembre 2006, n. 21 (Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo).

2. Successivamente all'entrata in vigore della presente legge, e fino all'approvazione del regolamento di cui all'articolo 4, è consentita l'apertura di nuove attività, mediante la presentazione di SCIA al SUAP competente per territorio, nel rispetto delle norme igienico sanitarie ed edilizie, nonché di criteri qualitativi transitoriamente stabiliti dal comune.

3. Qualora il comune individui aree del proprio territorio suscettibili di tutela in cui limitare ovvero vietare l'esercizio dell'attività medesima, fino all'approvazione del regolamento di cui all'articolo 4, le richieste di autorizzazione all'esercizio di nuove attività di somministrazione in tali aree sono valutate nei limiti di quanto stabilito dal comune stesso.

4. Fino all'approvazione del regolamento di cui all'articolo 4 sono comunque consentiti i subingressi, i trasferimenti, l'avvio di attività stagionali e le attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 119

(Disposizioni transitorie relative all'attività di commercio all'ingrosso)

1. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 4, la proposta di istituzione e l'autorizzazione all'esercizio, ampliamento e trasferimento dei mercati all'ingrosso e dei centri agroalimentare sono rispettivamente approvati e autorizzati dalla Giunta regionale, su proposta del Comune competente per territorio.

2. I regolamenti-tipo dei mercati all'ingrosso già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge conservano la loro efficacia.

3. I vigenti regolamenti di mercato devono essere uniformati alle previsioni del regolamento di cui all'articolo 4.

4. Fino all'approvazione del regolamento di cui all'articolo 4, sono comunque consentiti l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento ed il sub ingresso degli esercizi di commercio all'ingrosso di cui all'articolo 60 comma 1, mediante presentazione di SCIA al SUAP competente per territorio.

Art. 120

(Disposizioni transitorie relative all'attività di distribuzione di carburanti - procedimenti in corso)

1. Alle domande per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti, nonché alle domande per le modifiche e i trasferimenti degli impianti stessi, le cui istruttorie non siano ancora concluse alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge stessa.

2. I soggetti che hanno presentato le domande di concessione o autorizzazione ai sensi del comma 1 forniscono, su istanza dell'ente competente, le integrazioni alle domande eventualmente necessarie ai fini dell'adeguamento alle disposizioni della presente legge. A tal fine, l'amministrazione competente concede un termine di adempimento al soggetto interessato, scaduto il quale, in assenza di adempimento, l'ente suddetto provvede a respingere la domanda di concessione o autorizzazione.

3. I procedimenti relativi agli impianti di distribuzione di carburanti lungo il GRA e tratti o raccordi autostradali interni allo stesso, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti dalla Regione attraverso la struttura regionale competente in materia.

Sezione II
Disposizioni finanziarie e sugli aiuti di Stato

Art. 121
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 8, 31, 33, 34 e 35 si provvede mediante la quota parte del fondo regionale per le piccole e medie imprese, istituito ai sensi dell'articolo 68 della l.r. 28 dicembre 2006, n. 27 e successive modificazioni, nel rispetto dei criteri ivi previsti nonché, in riferimento agli articoli 7, 31 e 63, mediante le residue disponibilità iscritte in bilancio, disponibili a legislazione vigente a valere sul triennio 2014-2016, nell'ambito del programma 02 "Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività".

2. Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge, in particolare degli articoli 34 e 35, concorrono, altresì, le risorse iscritte nell'ambito dei Programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai Fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste.

Art. 122

(Rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato)

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.

2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio, del 7 maggio 1998, relativo all'applicazione delle disposizioni in materia di aiuti di Stato a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L 142 del 14 maggio 1998, e successive modifiche.

3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, relativo alle modalità di applicazione delle disposizioni in materia di aiuti di Stato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L 83 del 27 marzo 1999, e successive modifiche, oppure quando è giustificato ritenere che i contributi siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

Sezione III
Modifiche a leggi regionali e abrogazioni

Art. 123
(Modifiche alla l.r. 6 agosto 1999, n. 14)

1. Alla l.r. 14/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 65 comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) la determinazione dei criteri e delle modalità per l'istituzione, l'ampliamento, la regolamentazione e la gestione dei mercati all'ingrosso e dei centri agroalimentari nonché per l'attribuzione della valenza regionale o provinciale degli stessi;”;

2) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

“ a bis) l'approvazione della proposta d'istituzione dei mercati all'ingrosso e dei centri agroalimentari nonché l'autorizzazione all'esercizio delle relative attività”;

3) la lettera m) è sostituita dalla seguente:

“m) il sostegno per lo sviluppo delle attività e il potenziamento delle infrastrutture dei centri agroalimentari e dei mercati all'ingrosso.”.

b) l'articolo 66, comma 1, è abrogato;

c) all'articolo 67, comma 1:

1) alla lettera a) “le parole dei mercati all'ingrosso e” sono soppresse;

2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

“e) la proposta di istituzione dei mercati all’ingrosso e dei centri agroalimentari o il rilascio del parere ai fini dell’approvazione della proposta da parte della Regione;”;

3) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

“e bis) i procedimenti semplificati per l’apertura, il trasferimento, l’ampliamento dei locali di vendita degli esercizi di commercio all’ingrosso nonché il rilascio del parere per l’autorizzazione all’esercizio delle attività dei mercati all’ingrosso e dei centri agroalimentari da parte della Regione;”;

d) l’articolo 69 è sostituito dal seguente:

“ art.69

(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:
 - a) la definizione dei criteri e dei requisiti qualitativi, inclusi quelli urbanistici ed edilizi, nonché dei criteri e degli indirizzi cui devono adeguarsi gli strumenti urbanistici comunali, ai fini della localizzazione e l’insediamento delle medie e grandi strutture di vendita;
 - b) l’individuazione dei termini e delle modalità per il rilascio delle autorizzazioni relative alle medie strutture di vendita, ivi inclusi i criteri di priorità e le procedure semplificate ai fini del rilascio dell’autorizzazione per l’apertura e l’ampliamento delle superfici di vendita in caso di accorpamento delle strutture;
 - c) l’individuazione dei termini e delle modalità per il rilascio dell’autorizzazione per l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento delle grandi strutture di vendita, ivi inclusi i criteri di priorità e le procedure semplificate ai fini del rilascio dell’autorizzazione per l’apertura e l’ampliamento delle superfici di vendita in caso di accorpamento delle strutture stesse, nonché i criteri, i requisiti e le modalità per l’istituzione dei punti di primo soccorso;
 - d) la definizione dei criteri e delle modalità per lo svolgimento delle forme speciali di vendita nonché delle vendite di liquidazione;
 - e) la definizione dei criteri regionali di sviluppo ai quali si attengono i comuni per l’adozione degli atti relativi all’esercizio del commercio su aree pubbliche;

- f) la determinazione delle modalità per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni dei posteggi, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - g) la determinazione delle modalità per il monitoraggio del commercio in forma itinerante;
 - h) la determinazione dei requisiti e delle modalità per l'individuazione dei mercati di valenza storica o di particolar pregio;
 - i) la definizione dei criteri e delle modalità per la tutela dei locali e delle botteghe storiche, la tenuta dei relativi elenchi nonché la concessione di apposite forme di sostegno;
 - l) la definizione dei criteri e delle modalità per la costituzione delle reti di imprese tra attività economiche su strada ed il finanziamento dei relativi programmi;
 - m) l'accreditamento dei Centri di Assistenza alle imprese (CAT);
 - n) la determinazione dei criteri per lo sviluppo del sistema della stampa con particolare riferimento agli indici di occupabilità del suolo pubblico, alle zone parzialmente o totalmente sprovviste di un adeguato servizio di distribuzione della stampa;
 - o) la definizione degli indirizzi generali ai quali si attengono i comuni nell'adozione degli atti di sviluppo del settore relativo all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riguardo alla salvaguardia e alla qualificazione delle aree di interesse storico e culturale, alla valorizzazione dei luoghi del commercio, all'individuazione dei parametri di occupabilità del suolo pubblico;
 - p) il rilascio delle concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo la rete autostradale ;
 - q) il potere sostitutivo nei confronti dei comuni, in caso di mancata individuazione, da parte dei comuni, dei requisiti e caratteristiche delle aree di localizzazione degli impianti di carburanti lungo la viabilità ordinaria;
 - r) la promozione della partecipazione ai corsi di aggiornamento e di riqualificazione da parte dei titolari di piccole e medie imprese del settore commerciale.”.
- e) l'articolo 70 è abrogato;
- f) l'articolo 71 è sostituito dal seguente:

“ Art. 71

(Funzioni e compiti dei Comuni)

- e) Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:
- a) l'individuazione, mediante l'adeguamento dei propri strumenti urbanistici, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 69, comma 1, lettera a):
- 1) delle modalità di applicazione dei requisiti qualitativi, urbanistici ed edilizi per gli insediamenti commerciali, compresa la disciplina di destinazione d'uso degli immobili, ai fini della localizzazione di vendita;
 - 2) delle aree in cui limitare l'attività ai fini della tutela dei motivi imperativi di interesse generale;
 - 3) delle modalità di realizzazione delle azioni di recupero, riuso e riconversione delle strutture distributive e la riqualificazione delle aree commerciali inutilizzate o suscettibili di rigenerazione;
- b) l'espletamento dei procedimenti per il rilascio contestuale del titolo abilitativo edilizio e delle autorizzazioni per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento delle superficie delle medie e grandi strutture di vendita;
- c) i procedimenti semplificati per l'apertura, il trasferimento, l'ampliamento di superficie e la modifica del settore merceologico degli esercizi di vicinato, nonché le procedure per il rilascio delle autorizzazioni relative alle medie e grandi strutture di vendita ;
- d) l'individuazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 69, comma 1, lettera f), delle aree da destinare all'istituzione, all'ampliamento, allo spostamento temporaneo o definitivo dei mercati e delle fiere;
- e) l'adozione degli atti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche concernenti:
- 1) la determinazione del numero delle assegnazioni e concessioni dei posteggi da destinare ai portatori di handicap, produttori agricoli e soggetti beneficiari di interventi pubblici di sostegno all'imprenditoria giovanile;
 - 2) l'individuazione dei settori merceologici da destinare ai posteggi e la determinazione dell'ampiezza delle aree da destinare all'esercizio delle attività;

- 3) l'individuazione delle aree cui limitare l'esercizio dell'attività ai fini della tutela dei motivi di interesse generale, compresi i limiti o le condizioni a cui sottoporre l'esercizio del commercio in forma itinerante in relazione alla disponibilità di suolo pubblico;
 - 4) la determinazione delle agevolazioni o la quantificazione delle esenzioni dai tributi da applicare all'esercizio dell'attività quale politica attiva di sostegno alla stessa;
- f) l'espletamento dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - g) l'espletamento dei procedimenti per la costituzione delle reti di imprese tra attività economiche su strada ;
 - h) l'adozione delle misure necessarie ai fini della salvaguardia delle caratteristiche merceologiche dei mercati di valenza storica o di particolare pregio;
 - i) la collaborazione con la Regione per la valorizzazione dei locali e delle botteghe storiche;
 - l) l'adozione, nel rispetto dell'articolo 69, comma 1, lettera o), dei piani comunali di localizzazione della rete distributiva della stampa quotidiana e periodica, nonché l'espletamento dei procedimenti relativi al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività;
 - m) l'adozione, nel rispetto dell'articolo 69, comma 1, lettera m), degli atti relativi allo sviluppo del settore relativo all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nei quali sono definiti i requisiti, anche qualitativi, necessari all'apertura, all'ampliamento o alle modifiche strutturali;
 - n) i procedimenti semplificati per l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazioni compresi quelli per l'esercizio temporaneo ed il subingresso nell'attività, nonché i procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione per gli esercizi ricadenti in zone sottoposte a tutela;
 - o) la determinazione dei criteri, dei requisiti e delle caratteristiche delle aree sulle quali installare gli impianti di distribuzione dei carburanti;
 - p) il rilascio dell'autorizzazione per l'installazione, l'esercizio e le modifiche degli impianti di carburanti lungo la viabilità ordinaria;
 - q) l'adozione del calendario di sospensione dell'attività di erogazione del carburante per ferie;
 - r) la vigilanza sull'attività commerciale e la relativa attività sanzionatoria.

Art.124
(*Abrogazioni*)

1.Ferme restando le disposizioni normative contenute nella disciplina transitoria di cui alla Sezione I del presente Capo IX , sono abrogate le seguenti leggi regionali e disposizioni :

- a) la l.r.3 luglio 1984, n. 38 (Norme transitorie per la disciplina dei mercati all' ingrosso);
- b) la l. r. 7 dicembre 1984, n. 74 (Norme per la disciplina dei mercati all'ingrosso);
- c) la l.r. 23 marzo 1985, n.27 (Subdelega alle province delle funzioni amministrative concernenti l' attivita' dei comitati provinciali prezzi delegate dallo Stato alla Regione ai sensi dell' articolo 52, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616);
- d) la l.r. 11 giugno 1998, n.19 (Programmazione degli interventi a sostegno delle piccole imprese commerciali)
- e) la l. r. 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio);
- f) la l.r. 4 aprile 2000, n.17 (Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 concernente: "Disciplina relativa al settore commercio);
- g) la l. r. 2 aprile 2001, n 8 (Nuove norme in materia di impianti di distribuzione di carburanti);
- h) la l.r. 25 maggio 2001, n 12 (Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n.33 relativa alla disciplina del commercio);
- i) l'articolo 84, della l.r. 6 settembre 2001, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001);
- j) la l. r. 6 dicembre 2001, n. 31 (Tutela e valorizzazione dei locali storici);
- k) gli articoli 79 e 80 della l.r. 16 aprile 2002, n. 8 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002);
- l) la l.r. 28 ottobre 2002, n.35 (Riconoscimento ed incentivazione dei mercati delle qualità);
- m) gli articoli 88 e 89, della l.r. 6 febbraio 2003, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003);
- n) l'articolo 15, comma 4 della l.r. 6 febbraio 2003, n.3 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2003);

- o) gli articoli 40 e 41, della l.r. 11 settembre 2003, n. 29 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2003);
- p) la l.r. 3 novembre 2003, n. 35 (Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2001, n. 8 concernente: "Nuove norme in materia di impianti di distribuzione di carburanti");
- q) gli articoli 82, 83 e 86 della l.r. 27 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004);
- r) la l. r. 14 gennaio 2005, n. 4 (Sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica);
- s) l' articolo 67, della l.r. 17 febbraio 2005, n.9 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005);
- t) gli articoli 111, 113, 114, 115 e 116 della l.r. 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006) e successive modifiche;
- u) la l. r. 29 novembre 2006, n.21 (Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche;
- v) l' articolo 31, della l.r. 6 agosto 2007, n.15 (Assestamento e variazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2007);
- w) la l.r. 9 novembre 2007, n.19 (Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche;
- x) l'articolo 32, della l.r. 28 dicembre 2007, n. 26 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008);
- y) la l.r. 30 ottobre 2008, n.19 (Modifiche a disposizioni legislative in materia di attività produttive di cui alle leggi regionali 18 novembre 1999, n. 33, 28 aprile 2006, n. 4, 29 novembre 2006, n. 21) e successive modifiche;
- z) la l.r. 21 dicembre 2010, n.6 (Modifica alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 Disciplina relativa al settore del commercio e successive modifiche
- aa) articolo 10, comma 15 della l.r. 23 dicembre 2011, n. 19 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012);
- bb) la l.r. 24 dicembre 2013, n.11 (Disposizioni relative alle vendite di fine stagione. Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore commercio) e successive modifiche;

Art. 125
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.